

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	40
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	41
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	42
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	70
FINANZE (VI)	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	116
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	117
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	133
AFFARI SOCIALI (XII)	»	137
AGRICOLTURA (XIII)	»	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	160
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	173

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 3

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) (*Esame e rinvio*) 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 13.40.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 aprile 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che il relatore, onorevole Chiarelli, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiedendo, pertanto, il rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame della richiesta in titolo.

Non essendovi obiezioni e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda di avere comunicato, nella seduta del 27 aprile scorso, che con nota pervenuta il 14 aprile 2016, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR – n. 33575/15 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta.

Osserva preliminarmente come la Camera dei deputati sia senz'altro competente a decidere sulla domanda, in quanto Luigi Cesaro è deputato in carica ed era deputato all'epoca dei fatti, nella XVI legislatura.

La domanda di autorizzazione contenuta nell'ordinanza, peraltro, risulta rivolta all'altro ramo del Parlamento ed è stata in un primo momento trasmessa al Senato che, rilevata la propria incompetenza, ha restituito gli atti all'autorità giudiziaria. Quest'ultima ha quindi trasmesso l'ordinanza a questa Camera, con nota di trasmissione sottoscritta dal medesimo magistrato che ha emesso l'ordinanza, contenente la corretta indicazione della Camera competente.

Ciò premesso, osserva come la nota di trasmissione valga a rettificare quanto erroneamente indicato nell'ordinanza e come, per quanto compete alla Giunta, non sussistano impedimenti formali allo svolgimento dell'esame.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, prima di dare la parola al relatore, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga in tempi certi, propone alla Giunta di indicare all'interessato il termine di martedì 10 maggio per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio di tale facoltà; il termine di mercoledì 18 maggio 2016 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà quindi la parola al relatore, onorevole Marco Di Lello.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, osserva come dalla lettura dell'ordinanza e della documentazione ad essa allegata emerga, in via preliminare, la necessità di inoltrare all'autorità giudiziaria una richiesta di integrazione istruttoria.

Propone quindi alla Giunta di acquisire dall'autorità giudiziaria, in copia, i decreti con i quali sono state autorizzate e prorogate le operazioni di captazione relative al procedimento penale in oggetto, che risultano iniziate tra i mesi di ottobre e novembre 2011, corredati dalle relative informative di polizia giudiziaria; nonché ogni eventuale ulteriore atto del procedimento dal quale si possano evincere le modalità, i tempi di svolgimento, gli obiettivi e le risultanze delle attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria, alle quali fa riferimento tanto l'ordinanza in esame quanto l'ordinanza cautelare dell'11 gennaio 2016.

Si riserva di svolgere una compiuta relazione sui fatti e sulle questioni di competenza della Giunta, all'esito dell'esame della richiesta documentazione e della prospettazione difensiva dell'interessato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Giunta approva la proposta del relatore all'unanimità dei presenti.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione*) 5

AUDIZIONI

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente della 7ª commissione del Senato della Repubblica, Andrea MARCUCCI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione).

Andrea MARCUCCI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto

adottata per il seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo all'ordine del giorno.

Andrea MARCUCCI, *presidente*, avverte altresì che della procedura in esame verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Andrea MARCUCCI, *presidente*, ricorda i temi dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il senatore Paolo TOSATO (LN-Aut) e i deputati Tancredi TURCO (Misto-AL-P) e Mattia FANTINATI (M5S).

Il ministro Dario FRANCESCHINI replica agli intervenuti.

Andrea MARCUCCI, *presidente*, ringrazia il ministro Franceschini e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Atto n. 295 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 6

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza della presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Atto n. 295.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come le Commissioni riunite II e VI siano chiamate a esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni

legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 295)

Per quanto riguarda il quadro normativo comunitario segnala innanzitutto come il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato, rispettivamente il 3 ed il 14 aprile 2014, la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione:

della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

del regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

La nuova « direttiva revisione » contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale

dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema.

Il termine di recepimento della direttiva è il 17 giugno 2016.

Con riferimento al contesto nazionale, rammenta che in Italia la disciplina della revisione legale dei conti è oggi contenuta nel decreto legislativo n. 39 del 2010, con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la richiamata direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ed è stata unificata in un *corpus* normativo omogeneo la disciplina dell'attività di revisione. Il suddetto provvedimento contiene infatti disposizioni concernenti, tra l'altro, l'abilitazione e la formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione, il registro dei revisori legali e delle società di revisione (le cui informazioni sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente via Internet), lo svolgimento dell'attività di revisione legale, la responsabilità dei revisori.

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), la quale, all'allegato B, enumera la direttiva 2014/56/UE tra quelle oggetto di delega legislativa per il recepimento, senza peraltro indicare specifici criteri di delega.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 25 maggio 2016.

Passando all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto, segnala come esso, ricalcando quanto avvenuto in sede europea, innesti i propri interventi di modifica sul *corpus* del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Le previsioni attinenti più direttamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sono contenute negli articoli 1 e 2, da 13 a 20 e da 22 a 28.

L'articolo 1 apporta modifiche alle definizioni attualmente contenute nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dello schema introduce, all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del

2010, una lettera *c-bis*), che definisce come «enti sottoposti a regime intermedio» le società individuate ai sensi dell'articolo 19-*bis*, introdotto dallo schema: si tratta – sostanzialmente – di società operanti nel settore finanziario.

Tra le principali novità apportate dallo schema di decreto vi è infatti l'introduzione della categoria degli enti sottoposti a regime intermedio: si tratta di enti che, seppure espunti dall'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 (ai quali si applica attualmente un regime più rigoroso), si ritiene comunque di mantenere assoggettati ad alcune delle norme previste per gli enti di interesse pubblico.

In tal modo è introdotta un'ulteriore categoria di soggetti, cui si applica non soltanto il regime generale previsto dalla direttiva e dal regolamento, ma un corpo di disposizioni attenuato rispetto al regime speciale previsto per gli enti di interesse pubblico.

In aderenza alle modifiche della direttiva 2014/56/UE, le lettere *b*) e *m*) del comma 1 modificano altresì le lettere *d*) e *o*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39, che riguardano rispettivamente la società e il revisore di un Paese terzo.

Attualmente, come «ente di revisione di un Paese terzo» o «revisore di un paese terzo» si intendono gli enti (indipendentemente dalla forma giuridica) o le persone fisiche che effettuano la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo.

Per effetto delle modifiche proposte, sono introdotte nuove definizioni di ente di revisione e di revisore di un paese terzo, che non includono l'ente o il revisore iscritto nel registro di uno Stato Membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Dunque, la nuova definizione di «ente di revisione» e «revisore» di un Paese terzo non comprende più quei revisori che abbiano ottenuto l'abilitazione presso uno Stato Membro.

La lettera *c*), introducendo una nuova lettera *f-bis*) nell'articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo n. 39, individua inoltre con maggiore precisione i cosiddetti principi di revisione internazionali.

Si tratta in particolare dei principi di revisione internazionali (ISA), del principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e degli altri principi correlati definiti dall'*International Federation of Accountants* (IFAC) tramite l'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale. Tale modifica è effettuata in stretta aderenza alla direttiva 2014/56/UE (articolo 1, paragrafo 1, punto 21).

Segnala inoltre come, con le modifiche recate dalla lettera *d*) del comma 1 alla lettera *g*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39, si chiarisca che il registro dei revisori legali è tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modifiche recate dalla lettera *e*) del comma 1 alla lettera *h*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39, la quale riguarda la relazione di revisione legale, rinviano al contenuto dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (anch'esso novellato), in luogo di dare una sintetica definizione della relazione di revisione. Ciò tiene conto delle modifiche apportate a tale istituto dalla direttiva 2014/56/UE.

Nella formulazione attuale, la relazione di revisione è direttamente definita dalla lettera *h*) come il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione.

Le modifiche recate dalla lettera *f*) alla lettera *i*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 precisano meglio, rispetto alle formule attuali, quali sono i soggetti responsabili della revisione. Per tali si intendono le persone fisiche cui è conferito il relativo incarico e che firmano la relazione di revisione ovvero, se si tratta di una società, i soggetti designati come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società e che firmano la relativa relazione.

La lettera *i-bis*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39, introdotta dalla lettera *g*), reca la definizione di responsabile chiave della revisione, e cioè il responsabile dell'esecuzione dell'incarico o, se si tratta di un incarico su un bilancio consolidato, i responsabili dell'esecuzione della revisione sul bilancio consolidato e sui bilanci del gruppo.

Le modifiche alla lettera *l*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39, recate dalla lettera *h*), rettificano la definizione di rete di revisione, correggendo un errore materiale della versione italiana della direttiva 2006/43/CE.

In merito ricorda la rete di revisione è la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale e la normativa UE ne definisce le caratteristiche.

La rete è finalizzata alla cooperazione e persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni. La formulazione attuale della norma, per integrare il requisito di « rete » sembra richiedere congiuntamente il requisito del comune vertice e l'ulteriore requisito della condivisione di alcuni elementi (prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali).

In particolare, viene chiarito che il requisito della condivisione di direttive e procedure comuni di controllo della qualità non è un requisito richiesto congiuntamente al comune vertice, ma costituisce una condizione autonoma che consente di qualificare una rete di revisione.

La lettera *t*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39, introdotta dalla lettera *p*), reca la definizione di « piccole imprese » corrispondente alla definizione adottata dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, concernente il recepimento della direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio. In particolare, sono « piccole imprese » quelle che alla data di chiusura del bilancio, non

superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;

ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;

numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio.

Illustra quindi l'articolo 2 dello schema di decreto, il quale apporta modifiche all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, al fine di intervenire sui requisiti delle imprese che possono chiedere l'iscrizione al registro dei revisori.

In particolare, tra di esse sono inserite anche le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al registro nazionale. Esse potranno esercitare la revisione legale in Italia a condizione che il responsabile dell'incarico soddisfi i requisiti generali previsti dalla legge per le persone fisiche che intendono esercitare la professione in Italia (elencati all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010); che sia inoltre abilitato all'esercizio della revisione legale in uno degli altri Stati membri UE e che superi una prova attitudinale, in lingua italiana, vertente sulla conoscenza della normativa italiana rilevante, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB (requisito di cui al comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo n. 39 del 2010).

L'articolo 13 dello schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 39 del 2010 gli articoli da 10-*bis* a 10-*quinquies*, al fine di precisare le modalità di svolgimento della revisione legale.

In particolare, il nuovo articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 39 concerne l'attività di valutazione dei rischi per l'indipendenza, che deve precedere l'avvio della revisione legale e che obbliga il revisore a documentare la propria indipendenza o, eventualmente, i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto, le contromisure e le risorse a disposizione.

In sintesi, il revisore o lo società devono svolgere tale attività di valutazione e documentazione prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale. Essi devono valutare e documentare:

il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività;

l'eventuale presenza di rischi relativi all'indipendenza a, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;

la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;

per le società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico ai sensi di legge.

Il nuovo articolo 10-*ter* reca invece le modalità di organizzazione interna dei soggetti che svolgono la revisione legale, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2014/56/UE (articolo 1, paragrafo 1, n. 19).

In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo la società di revisione legale, per assicurare l'indipendenza e l'obiettività dell'operatore che effettua la revisione, stabilisce direttive e procedure per evitare che soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione (o di un'affiliata) intervengano nell'espletamento della revisione legale in modo da compromettere indipendenza e obiettività del responsabile dell'incarico (ai sensi di quanto già previsto all'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010).

A tal fine il comma 2 stabilisce che i revisori si dotino di adeguate procedure interne, tra cui sistemi di controllo interno della qualità e procedure efficaci per la valutazione del rischio. Tali sistemi di controllo interno sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli. In base al comma 3 un analogo livello di ragionevole sicurezza deve essere raggiunto in ordine al fatto che le persone coinvolte nella revisione (dipendenti, persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione del revisore ovvero

che sono sotto il suo controllo e partecipano all'attività di revisione legale) dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l'incarico.

Analogamente, il comma 4 prevede che sia conseguita una ragionevole sicurezza sul fatto che l'esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del suo controllo interno della qualità, né la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto delle norme nazionali e UE. Viene chiarito che l'esternalizzazione dell'attività di revisione non influisce sulla responsabilità nei confronti dell'ente sottoposto a tale attività.

Il comma 5 prevede inoltre norme in tema di organizzazione interna per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare eventuali rischi per l'indipendenza dei revisori o delle società di revisione.

I commi 6 e 7 stabiliscono che i revisori si dotino di un sistema di controllo interno della qualità, allo scopo di consentire che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; l'adeguatezza e l'efficacia di tale sistema è annualmente valutato.

Sono altresì previste forme di organizzazione interna volte a:

ai sensi del comma 8, fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della revisione legale;

ai sensi del comma 9, in tema di retribuzioni e partecipazione agli utili, a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale.

Il comma 10 richiede adeguata pubblicità interna delle direttive e procedure di organizzazione sopra menzionate.

In base al comma 11 il sistema appena descritto si applica secondo il principio di proporzionalità; spetta al soggetto revisore l'onere di dimostrare all'autorità competente l'adeguatezza delle predette direttive e procedure di controllo interno della

qualità in considerazione dell'ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte.

Il nuovo articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 39 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni in ordine all'organizzazione del lavoro. Per le società, è prevista la designazione di almeno un soggetto responsabile dell'incarico, cui sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle necessarie competenze per lo svolgimento in modo adeguato delle relative attività. Tale soggetto deve essere attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico e deve dedicare sufficiente tempo e risorse sufficienti all'incarico.

In tale contesto il comma 4 obbliga il soggetto revisore a conservare la documentazione delle violazioni delle norme nazionali e UE, fatta eccezione per quelle di lieve entità, nonché delle eventuali conseguenze delle violazioni e delle misure adottate per porvi rimedio.

Al riguardo fa presente come la disposizione non definisca quali violazioni nell'organizzazione interna siano da considerarsi di « lieve entità ».

Secondo i commi da 5 a 7, ove si ricorra a consulenti esterni, è fatto obbligo al soggetto revisore di documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti; sono poi previsti obblighi di registrazione relativi a ogni cliente sottoposto a revisione ed è imposta la creazione di un fascicolo di revisione per ogni revisione legale. Vi è inoltre l'obbligo di conservazione di documenti e informazioni relative al fascicolo di revisione per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. In base al comma 8 il soggetto revisore deve inoltre conservare la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.

Il nuovo articolo 10-*quinquies* contiene le disposizioni specifiche per la revisione legale del bilancio consolidato e la responsabilità del revisore, che, ai sensi del comma 1, è piena per quanto riguarda la

relazione di revisione e la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno.

Per questa ragione, il comma 2 prevede che il revisore del gruppo esamina il lavoro svolto da altri revisori legali e la documentazione detenuta deve consentire all'autorità competente un efficace esame del lavoro svolto. Il comma 3 disciplina il consenso dei revisori legali al trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione del bilancio consolidato. Il comma 4 prevede le misure che il revisore del gruppo può adottare, al fine di rendere possibile ed effettivo il proprio lavoro.

I commi da 5 a 7 disciplinano inoltre l'intervento e la collaborazione tra le Autorità di vigilanza degli Stati membri e di paesi terzi in relazione al flusso di informazioni scaturenti dalla revisione del gruppo e del bilancio consolidato.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14 dello schema di decreto, il quale modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in tema di principi di revisione internazionali.

Il comma 1 del novellato articolo 11 mantiene ferma la previsione secondo cui la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali che dovranno essere adottati dalla Commissione UE.

Il comma 2 precisa tuttavia che, con riferimento al periodo transitorio, devono utilizzarsi principi di revisione elaborati tenendo conto dei principi di revisione internazionali. Viene inoltre chiarita la procedura di adozione di tali principi: essi, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze (che non interviene in tale procedura, ai sensi delle norme vigenti) e alla CONSOB, sono poi adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la stessa CONSOB.

A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

Il comma 3 riserva comunque al MEF (sentita la CONSOB) la facoltà di adottare procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, anche in vigenza dei principi adottati dalla Commissione UE, conformemente alla deroga consentita dalle norme UE (articolo 26, paragrafo 4 della direttiva n. 2006/43/CE).

In merito ricorda che nella formulazione vigente l'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010 consente al MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la CONSOB (nonché la Banca d'Italia e l'ISVAP, oggi IVASS, per quanto riguarda gli enti da essi vigilati) di disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi internazionali disposti dalla Commissione UE, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale.

L'articolo 15 dello schema abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che consente al MEF di sottoscrivere convenzioni con gli ordini e le associazioni professionali interessati per attuare alcune disposizioni in tema di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, indipendenza e obiettività e principi contabili applicabili transitoriamente.

Tale soppressione, come indica la relazione illustrativa dello schema di decreto, consegue al fatto che il vigente articolo 12 si pone in contrasto con l'articolo 26 della direttiva 2006/43/CE (come novellato dalla direttiva 2014/56/UE), laddove si contemplano espressamente i principi di revisione internazionali quali principi professionali obbligatori per i revisori.

Le convenzioni tra le associazioni e gli ordini professionali e il Ministero dell'economia e delle finanze sono previste negli articoli che riguardano i principi di etica, indipendenza e revisione.

L'articolo 16 dello schema sostituisce integralmente l'articolo 13 del decreto le-

gislativo n. 39 del 2010, in tema di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione, nonché risoluzione del contratto.

In tale contesto, con una prima modifica, il nuovo comma 1 del novellato articolo 13 chiarisce che i conferimenti degli incarichi di revisione da parte di enti di interesse pubblico devono seguire la speciale disciplina dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 39 (come novellato dall'articolo 18 dello schema di decreto) e dall'articolo 16 del Regolamento europeo regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.

Sempre con l'eccezione degli enti di interesse pubblico, il comma 2 mantiene ferma la durata triennale dell'incarico conferito dall'assemblea societaria al revisore.

Il nuovo comma 2-bis del novellato articolo 13 vieta qualsiasi clausola contrattuale che limiti lo scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale. Qualora prevista, viene comminata la sanzione della nullità ed inefficacia.

Il comma 7 del novellato articolo 13 chiarisce che le comunicazioni in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto (le cui procedure sono definite ai commi da 3 a 6 e 8) sono comunicate al MEF e – per gli enti di interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio – alla CONSOB.

Ai sensi del nuovo comma 9, nel caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico, gli azionisti di tale ente che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la CONSOB hanno lo facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.

Illustra quindi l'articolo 17 dello schema di decreto, il quale disciplina gli aspetti concernenti la relazione di revisione, il giudizio sul bilancio e la respon-

sabilità del revisore, a tal fine sostituendo gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Con le modifiche apportate all'articolo 14 in tema di relazione di revisione e giudizio sul bilancio, le modalità di predisposizione e i contenuti della relazione sono sottratti al piano dei principi professionali o comunque della prassi e del giudizio dei revisori e ricondotti a quello delle norme primarie, al fine di armonizzare l'impianto della relazione. In particolare segnala le seguenti modifiche, recate dai commi 1 e 2 del novellato articolo 14:

il contenuto della relazione si arricchisce dell'illustrazione dei risultati della revisione legale (oltre all'espressione di un giudizio sui bilanci e la verifica della contabilità sociale);

viene chiarito che la relazione contiene il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla redazione del bilancio e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

la relazione (che ai sensi del comma 3 del novellato articolo 14 deve essere analiticamente motivata) deve contenere una dichiarazione su eventuali incertezze significative, relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere lo continuità aziendale;

al comma 3-bis del novellato articolo 14 si disciplina compiutamente la revisione congiunta, conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2014/56/UE;

al comma 4 del novellato articolo 14 viene puntualizzato l'obbligo di sottoscrizione da parte del responsabile dell'incarico, con specifiche regole nel caso dell'affidamento di tale compito a società di revisione;

sono espunte dall'articolo 14 le norme sulla responsabilità e sull'obbligo di conservazione dei documenti, già previste all'articolo 10-*quater*.

In ordine alle modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in tema di responsabilità del revisore, resta ferma la vigente disciplina: viene precisato che la responsabilità ricade non più sul « responsabile della revisione », bensì sul soggetto « responsabile dell'incarico », come individuato ai sensi degli articoli precedenti.

L'articolo 18 dello schema di decreto apporta sostanziali modifiche al Capo V del decreto legislativo n. 39 del 2010, dedicato ai cosiddetti « enti di interesse pubblico », sostituendo gli articoli da 16 a 19 e inserendovi i nuovi articoli 19-*bis* e 19-*ter*.

In estrema sintesi, da tale categoria sono espunti alcuni enti, assoggettati ad un regime « intermedio » che prevede l'applicazione solo di alcune delle – più stringenti – regole applicate agli enti di interesse pubblico.

In particolare, modificando il vigente articolo 16 del decreto legislativo n. 39, nella nuova formulazione del comma 1 sono espunti dalla categoria degli enti di interesse pubblico quelli diversi da banche, assicurazioni e società quotate; questi ultimi sono i soli enti che, ai sensi della direttiva 2014/56/UE, devono essere considerati « di interesse pubblico ».

Più precisamente, restano dunque enti di interesse pubblico:

le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

le banche;

le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Per tali enti il comma 2 del novellato articolo 16 fa espresso divieto al collegio sindacale di esercitare la revisione dei conti.

Le previsioni del novellato articolo 17 adeguano alle nuove norme UE i requisiti di indipendenza richiesti per la revisione legale degli enti di interesse pubblico.

Al comma 1 viene anzitutto espunto il divieto di rinnovo o conferimento dell'incarico di revisione per il triennio successivo (tre esercizi) alla cessazione del precedente incarico, mentre al comma 4 viene innalzato da due a tre esercizi il divieto di svolgere l'incarico di responsabile chiave della revisione oltre i sette esercizi sociali.

Il comma 3 del novellato articolo 17 chiarisce poi che i revisori legali, gli appartenenti alla loro rete, gli organi apicali e i dipendenti devono rispettare i divieti (di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento europeo n. 537 del 2014) relativi ai servizi aggiuntivi che non possono essere prestati dal revisore (o dall'impresa, ovvero dalla rete) all'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, né al suo gruppo (tra cui, alcuni servizi fiscali, i servizi di gestione dell'ente, i servizi contabili, i servizi di gestione della contabilità del personale e quelli relativi ai controlli interni, i servizi legali).

Al riguardo fa presente che, ove necessario, il tenore letterale delle norme è modificato per far riferimento ai responsabili della revisione (in particolare, il responsabile chiave per conto di una società di revisione).

Ai sensi del comma 5 del novellato articolo 17 il divieto di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione, ovvero di prestare lavoro autonomo o subordinato presso l'ente stesso – per il biennio successivo allo svolgimento dell'incarico – viene esteso anche ad altri soggetti (dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale), alle condizioni di legge.

Il comma 7 del novellato articolo 17 chiarisce che le sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 500.000 euro, irrogate dalla CONSOB) si applicano non solo nel caso di violazione delle norme nazionali in tema di indipendenza dei revisori di un

ente di interesse pubblico, ma anche per la violazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo n. 537 del 2014, rispettivamente concernenti i corrispettivi per l'esecuzione di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico e il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile per quanto riguarda gli enti di interesse pubblico.

Passa quindi a illustrare il novellato articolo 18 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in tema di relazione di trasparenza, il quale attribuisce alla CONSOB la facoltà di richiedere integrazioni alla relazione di trasparenza in conformità alla normativa regolamentare appositamente emanata. La relazione di trasparenza è infatti direttamente disciplinata dalle norme – immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale – di cui all'articolo 13 del Regolamento 537/2014.

In merito ricorda che il richiamato articolo 13 del Regolamento 537/2014 prevede che il revisore pubblichi una relazione di trasparenza annuale entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio sul proprio sito internet. Essa deve restare disponibile su tale sito per almeno cinque anni dalla sua data di pubblicazione su detto sito, con facoltà di aggiornarla. È inoltre fissato il contenuto minimo di detta relazione (che reca informazioni sull'impresa di revisione, sulla rete cui appartiene e le altre informazioni indicate dal Regolamento).

Il novellato articolo 19 del decreto legislativo n. 39 del 2010 interviene sulla normativa relativa al comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico.

In particolare, in luogo di attribuire al comitato solo funzioni di vigilanza (come attualmente prevede l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 39 con riferimento a numerosi aspetti, tra cui l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio), il comma 1 del nuovo articolo 19 attribuisce al predetto organo un insieme di compiti, tra cui segnala i seguenti:

quello di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione stessa, nonché di trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva, corredata da eventuali osservazioni;

quello di monitorare il processo di informativa finanziaria, la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato (anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla CONSOB) e l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale;

quello di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale.

Il comma 2 del novellato articolo 19 mantiene ferme le vigenti regole per individuare l'organo che riveste, negli enti di interesse pubblico, il ruolo di comitato per il controllo interno e la revisione contabile (il collegio sindacale; il consiglio di sorveglianza negli enti con un sistema di amministrazione e controllo dualistico; il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico).

Il comma 3 del novellato articolo 19 stabilisce che i membri del comitato, nel loro complesso, devono essere competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

I nuovi articoli 19-*bis* e 19-*ter* del decreto legislativo n. 39 recano, rispettivamente, l'enumerazione degli enti sottoposti a regime intermedio e la disciplina – specifica degli enti di interesse pubblico – che trova applicazione anche nei confronti degli enti a regime intermedio.

In tale ambito rileva come si tratti di enti che, sebbene espunti dal novero degli enti di interesse pubblico (dunque non sottoposti alla disciplina specifica contenuta nel regolamento n. 537/2014), il legislatore ritiene che per esigenze di vigilanza rimangano assoggettati ad obblighi maggiormente stringenti rispetto a quelli previsti per la generalità dei revisori legali.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 19-*bis* sono enti a regime intermedio:

le società emittenti strumenti finanziari non quotati ma diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

le società di gestione dei mercati regolamentati (ad es. Borsa italiana);

le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

le società di intermediazione mobiliare;

le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;

le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;

gli istituti di pagamento;

gli istituti di moneta elettronica;

gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il comma 2 dell'articolo 19-*bis* stabilisce che il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale secondo le norme stabilite dal decreto in commento. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

In relazione agli obblighi che sono mantenuti a carico dei soggetti sottoposti a regime intermedio, il nuovo articolo 19-*ter* del decreto legislativo n. 39 dispone l'applicazione delle norme relative all'indipendenza dei revisori di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, come novellato dallo schema di decreto. Per tali

enti non è prevista né la presenza né il ruolo del comitato per il controllo interno e per la revisione legale (di cui all'articolo 19).

Inoltre agli enti sottoposti a regime intermedio si applicano i seguenti articoli del regolamento UE n. 537/2014:

articolo 4, paragrafi 1 e 2 (concernenti il corrispettivo per la revisione il quale, per gli enti a regime intermedio, non dipende dai risultati; inoltre, nel caso di prestazione di servizi diversi da quelli di revisione, sono disposti specifici limiti ai corrispettivi per tali servizi);

articolo 5, paragrafi 1 e 5 (relativi al divieto di prestare servizi diversi dalla revisione contabile; in particolare, si applica agli enti a regime intermedio la disciplina dell'individuazione e gestione dei rischi eventualmente causati dalla fornitura di servizi diversi, in un Paese terzo, a un'impresa controllata dall'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione);

articolo 6, paragrafo 1 (che individua le modalità di preparazione alla revisione legale dei conti e di valutazione dei rischi per l'indipendenza);

agli articoli 7, 8, 12 e 17 (rispettivamente concernenti: le irregolarità rilevate dal soggetto revisore; il riesame della qualità dell'incarico; le informazioni che il revisore deve comunicare all'autorità di vigilanza dell'ente sottoposto a revisione e la speciale durata dell'incarico di revisione).

Con riferimento alla previsione della durata predeterminata dell'incarico, la relazione illustrativa dello schema di decreto rileva come essa venga ammessa dalle norme UE, che non impongono particolari limiti, e la si reputa giustificata dalle particolari necessità di garantire l'indipendenza del revisore.

Per quanto riguarda l'applicazione agli enti a regime intermedio della disciplina sui corrispettivi e sui servizi aggiuntivi la relazione illustrativa afferma che essa è giustificata sulla base dell'articolo 25 della Direttiva, secondo cui gli Stati Membri

assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti non siano né influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile. Infine, con riferimento ai rapporti del revisore incaricato della revisione legale con i soggetti che collaborano alla revisione e con gli organi della società revisionata (previsioni mutuuate dagli articoli 7, 8 e 12 del regolamento), la relazione illustrativa chiarisce che in tal modo si intende adattare agli enti a regime intermedio alcuni presidi posti a specifica tutela dell'indipendenza del revisore e della obiettività della relazione anche tenuto conto della particolare delicatezza delle funzioni svolte dagli enti a regime intermedio.

L'articolo 19 dello schema di decreto modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in tema di svolgimento del controllo della qualità sui revisori legali.

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 20:

ai sensi del comma 1 sono sottoposti a controllo di qualità gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi di legge;

ai sensi del comma 2, nel caso di controllo su soci o amministratori di una società di revisione legale o che collaborino alla revisione legale in una società di revisione legale, il controllo si intende svolto per mezzo del controllo di qualità sulla società di revisione medesima; il controllo è personale ove vi sia il conferimento di almeno un incarico di revisione legale, ovvero nel caso la persona fisica sia parte di un collegio sindacale che esercita la revisione legale ai sensi di legge;

in base ai commi 3 e 4 viene nettamente diversificata la disciplina tra controllo di qualità sui revisori che svolgono attività nei confronti di enti di interesse pubblico (demandata al regolamento n. 537/2014 in quanto a periodicità e

svolgimento) ed altri revisori, disciplinati direttamente dalle norme in commento;

ai sensi del comma 5 il controllo di qualità non è più effettuato per tutti i revisori su base sessennale; in genere, per i soggetti che non svolgono revisione nei confronti di enti di interessi pubblici, essa viene fatta sulla base di un'analisi del rischio; la periodicità sessennale viene riservata ai soli i soggetti che abbiano svolto la revisione legale su enti assoggettati alla revisione dal diritto dell'Unione Europea e non per obbligo della legislazione nazionale.

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano i controlli, le modifiche di cui ai commi 6 e 7 del novellato articolo 20 chiariscono che – oltre alla specifica formazione professionale – essi devono essere iscritti nel registro dei revisori ed avere una specifica e continuativa esperienza professionale nel settore della revisione legale.

I commi da 8 a 11 del novellato articolo 20 stabiliscono obblighi di riservatezza per i controllori e ne chiariscono le incompatibilità; viene fatto divieto di partecipare al controllo della qualità prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione di eventuali rapporti con il soggetto controllato.

Il comma 12 chiarisce anche le modalità di selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità (in base a procedure obiettive volte a escludere ogni conflitto di interesse). Il comma 14 specifica i criteri per effettuare il controllo della qualità, che devono essere appropriati e proporzionali alla portata e alla complessità dell'attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale oggetto di controllo.

Il comma 15 sancisce specifici obblighi di collaborazione del soggetto sottoposto a controllo della qualità con quello incaricato del controllo.

L'articolo 20 dello schema apporta modifiche al Capo VII del decreto legislativo n. 39, concernente la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, sosti-

tuendo l'articolo 21, inserendovi un nuovo articolo 21-*bis* e novellando gli articoli 22 e 23.

In primo luogo il comma 1 del novellato articolo 21 attribuisce al MEF, fermi restando gli attuali compiti concernenti l'abilitazione, la tenuta del registro dei revisori e la loro formazione, anche il compito di adottare i principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione, la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte dei soggetti che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti a regime intermedio, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

In tale contesto il comma 6, lettera d), chiarisce che il MEF, nell'esercizio della vigilanza può acquisire direttamente dal registro delle imprese, anche con modalità telematiche, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.

Viene inoltre espunto, ove presente, il riferimento al Ministero della giustizia.

La previsione tende altresì ad assicurare il rispetto del principio affermato nella legislazione dell'Unione Europea secondo cui il costo della vigilanza grava sui soggetti controllati. In virtù di tale principio ai sensi del comma 7 il contributo dai soggetti vigilati viene commisurato non al mero costo, ma ai costi diretti e indiretti della funzione di vigilanza.

Il nuovo articolo 21-*bis*, al comma 1 disciplina lo svolgimento dei controlli di qualità di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale deve approvare i metodi e i programmi di controllo, designare i soggetti incaricati del controllo ed emanare raccomandazioni e istruzioni per l'ente al quale è stato delegato il controllo. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 21-*bis*, il Ministero può infatti delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità a enti pubblici e privati mediante un'apposita

convenzione, volta a precisare gli obblighi e i doveri dei soggetti delegati, stabiliti dal comma 5.

Il comma 3 stabilisce i requisiti che gli enti delegati, nonché i rispettivi titolari, associati o membri, devono possedere, tra i quali ricordano l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interesse, l'iscrizione di almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo al registro dei revisori legali. Ai sensi del comma 4 tali enti si devono inoltre dotare di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire i conflitti di interesse.

Il comma 6 prevede l'istituzione di un apposito elenco nel quale si possono iscrivere le persone fisiche in possesso di determinati requisiti che non svolgono il controllo per conto degli enti pubblici o privati destinatari della delega. Il comma 8 riserva al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di vigilanza e controllo sul sistema dei controlli di qualità. Il comma 9 elenca nel dettaglio le attività e gli interventi che i competenti funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze sono legittimati a porre in essere al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema.

Il novellato articolo 22 del decreto legislativo n. 39 del 2010 precisa al comma 1 che la vigilanza, attribuita alla CONSOB, sulla revisione legale presso gli enti di interesse pubblico e quelli sottoposti ad un regime intermedio deve essere svolta in riferimento ai principi professionali e al regime del regolamento UE n. 537/2014.

Nei casi di ispezioni e audizioni svolte dalla CONSOB nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, il comma 2 del novellato articolo 22 chiarisce meglio i termini del contraddittorio coi soggetti auditi o sottoposti a ispezione, mentre il comma 3 specifica l'ambito dei soggetti nei confronti dei quali sono esercitate le attribuzioni di vigilanza della CONSOB.

Viene espunta dalla normativa la possibilità, per la CONSOB, di delegare compiti connessi all'effettuazione dei controlli della qualità ad un altro ente.

Il novellato articolo 23 del decreto legislativo n. 39 del 2010 prevede specifiche forme di collaborazione tra la CONSOB e il MEF per l'assolvimento dei compiti di vigilanza, anche attraverso protocolli di intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento: in particolare il comma 1-*bis* prevede che, per l'assolvimento dei compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16, nonché sugli enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-*bis*, che dette Autorità comunicano almeno annualmente l'elenco delle entità rispettivamente vigilate.

In proposito rileva l'opportunità di valutare se tale formulazione sia coerente con la disciplina di cui allo schema di decreto, la quale non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma piuttosto riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti: la collaborazione e l'invio degli elenchi sono infatti funzionali all'identificazione dei revisori la cui vigilanza è di competenza della CONSOB (revisori di enti di interesse pubblico o di «enti sottoposti a regime intermedio») e, per differenza, dei revisori per i quali la vigilanza è di competenza del MEF (tutti gli altri).

L'articolo 22 dello schema di decreto modifica in più punti l'articolo 34 del decreto legislativo n. 39 del 2010, relativo all'iscrizione nel Registro – effettuata dal Ministero dell'economie e delle finanze, sentita la CONSOB – di revisori di Paesi terzi.

In primo luogo la lettera a) sostituisce il comma 1 del citato articolo 34, il quale autorizza l'iscrizione di revisori e di enti di revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati di una entità avente sede in un Paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. Non si procede all'iscrizione in caso di entità del Paese terzo che emettono esclusivamente titoli di debito di

valore nominale non inferiore a cinquantamila euro, ovvero di titoli in altra valuta di valore equivalente.

Con la modifica proposta dalla lettera a), per il periodo precedente al 31 dicembre 2010 si mantiene la disciplina vigente; per il periodo successivo a tale data si considerano, ai fini dell'esclusione dall'iscrizione, titoli di debito con valore nominale non inferiore a centomila euro alla data dell'emissione ovvero, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore nominale equivalente ad almeno centomila euro alla stessa data; in tale ambito viene stabilito che il valore nominale da considerare è sempre quello alla data di emissione.

La lettera b) abroga i commi 2 e 3 del medesimo articolo 34, relativi alle condizioni per l'iscrizione al Registro.

La lettera c) sostituisce i commi 6 e 7 del predetto articolo 34.

La nuova formulazione del comma 6 specifica che le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui al comma 1, redatte da revisori o da enti di revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel Registro dei revisori legali, sono prive di effetti giuridici «in Italia».

La nuova formulazione del comma 7 demanda a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, la definizione delle disposizioni attuative del citato articolo 34, non solo, come nel testo vigente, al fine di stabilire il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione dal Registro dei revisori legali, ma anche, secondo la modifica proposta, le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenendo conto dei criteri indicati dalla disciplina comunitaria.

L'articolo 23 sostituisce l'articolo 35 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in tema di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi.

La nuova formulazione dell'articolo prevede, al comma 1, che i revisori e gli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo

della qualità e di indagini e sanzioni della CONSOB – secondo la specificazione introdotta dalla novella – disciplinato dal decreto legislativo n. 39.

Al comma 2 del novellato articolo 35 rimane immutata la disciplina dell'esenzione dei controlli di qualità, esenzione applicabile nei casi di controllo di qualità effettuato da altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente.

Il comma 3 del novellato articolo 35 stabilisce che le disposizioni di attuazione siano stabilite con regolamento della CONSOB (e non più, come nel testo vigente, del Ministro dell'economia e delle finanze, « sentita » la CONSOB). Inoltre, mentre il testo vigente fa riferimento a disposizioni di attuazione del solo comma 2, la novella si riferisce alle disposizioni di attuazione dell'intero articolo 35.

L'articolo 24 sostituisce l'articolo 36 del decreto legislativo n. 39, relativo alle deroghe all'applicazione ai revisori o agli enti di revisione di Paesi terzi della disciplina in materia di iscrizione al Registro e di vigilanza, dettata dagli articoli 34 e 35 del medesimo decreto legislativo n. 39.

L'insieme delle modifiche proposte rispetto al testo vigente dell'articolo 36 comporta l'attribuzione alla CONSOB, e non più al Ministero dell'economia e delle finanze « sentita » la CONSOB, di talune funzioni concernenti le deroghe, del compito di emanare le disposizioni attuative dell'articolo novellato, nonché dei doveri di informativa alla Commissione europea.

In particolare, ai sensi del comma 1 del novellato articolo 36, la deroga viene stabilita dalla CONSOB quando i soggetti dei Paesi terzi sono comunque sottoposti a sistemi di vigilanza pubblica, controllo di qualità, indagini e sanzioni, qualora siano rispettati i requisiti posti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Ricorda come il richiamato paragrafo 1 dell'articolo 46 prevede che gli Stati membri possono non applicare o modificare i requisiti per l'iscrizione al Registro di soggetti di Paesi terzi (di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3) su base di reciprocità, solo a condizione che gli enti di revisione contabile o i revisori di paesi terzi siano

soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfino requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE.

In tale contesto il comma 4 del nuovo articolo 36 attribuisce inoltre alla CONSOB l'emanazione delle disposizioni di attuazione, mentre il comma 5 del nuovo articolo 36 pone in capo alla CONSOB (e non più al MEF, come nel testo vigente) i doveri di comunicazione alla Commissione europea ivi previsti.

In merito rammenta che il citato comma 5 dell'articolo 36 prevede un obbligo di comunicazione alla Commissione europea degli elementi principali degli accordi di cooperazione tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo. Tali accordi sono posti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo quale condizione per l'applicazione delle deroghe agli articoli 34 e 35. Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione relativi alla valutazione di conformità *ex* articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.

L'articolo 25 dello schema di decreto modifica l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010.

In merito ricorda che il predetto comma 2 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione centrale per i revisori contabili, sopprimendo contestualmente l'omologa commissione precedentemente istituita presso il Ministero di grazia e giustizia dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998 ed affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei compiti della Commissione, della sua composizione e dei relativi compensi.

Con la modifica proposta viene soppressa la parte in cui si prevede che la Commissione abbia « funzioni consultive ».

L'articolo 26 modifica alcune disposizioni transitorie recate dall'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 39, il quale stabilisce che le disposizioni ema-

nate dalla CONSOB ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal medesimo decreto legislativo n. 39 del 2010 continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi.

La novella recata dalla lettera *a*) dell'articolo 26 abroga il secondo periodo del comma 2, il quale prevede che, fino all'emanazione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 (recante disposizioni applicabili agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico), continuino ad applicarsi gli articoli 165, commi 1 e 2, 165-*bis*, commi 1 e 2 (insieme alle relative disposizioni attuative), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, ai fini del conferimento e della durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società con azioni quotate, delle società che controllano società con azioni quotate e delle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

Al riguardo rammenta che i citati articoli 165 e 165-*bis* del TUF sono oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 40, comma 21, dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.

La lettera *b*) modifica il comma 4 dell'articolo 43, il quale stabilisce che fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del medesimo decreto legislativo n. 39 del 2010, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 1992, di attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, e per società di revisione legale la società di revisione iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, o nel citato Registro di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.

La modifica proposta dalla lettera *b*) intende espungere il riferimento agli articoli 9, 10, 11, 12, 17 e 20 del decreto

legislativo n. 39: tali articoli sono collocati nel Capo IV (rubricato « Svolgimento della revisione legale » e comprendente gli articoli da 9 a 15), e nel Capo V (relativo alle « Disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico », comprendente gli articoli da 16 a 19) del medesimo decreto legislativo n. 39, mentre l'articolo 20, dedicato al « Controllo della qualità », è l'unico articolo del Capo VI.

L'articolo 27 reca varie disposizioni di carattere transitorio.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 1991, di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati. L'articolo oggetto di novella disciplina i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In merito ricorda che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 27 del decreto legislativo n. 127, non modificato dallo schema di decreto, non sono soggette a tale obbligo le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a*) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b*) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c*) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 127 prevede che l'esonero non si applica quando l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ovvero, secondo la novella proposta, un ente sottoposto a regime intermedio (ai sensi del nuovo articolo 19-*ter* del decreto legislativo n. 39 del 2010, introdotto dall'articolo 18 dello schema di decreto).

Il comma 2 dell'articolo 27 dello schema di decreto modifica l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il predetto comma 7 sancisce l'obbligo, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica: in tale contesto la novella recata dal comma 2 pone in capo ai revisori e alle società di revisione l'obbligo di invio dell'indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro cui essi sono iscritti.

Il comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che il limite di tre tirocinanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 39 (come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto), si applica alle istanze di iscrizione al registro del tirocinio presentate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 4 prevede che i nuovi obblighi di formazione continua (conseguenti alle modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 recate dall'articolo 5 dello schema di decreto) decorrano dal 1° gennaio 2017.

Il comma 5 detta disposizioni sui soggetti iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del provvedimento, disciplinandone il passaggio alle sezioni del nuovo Registro.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, sulle modalità di sottoscrizione della Relazione di revisione (come novellato all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo), trovino applicazione per le relazioni relative ai bilanci d'esercizio o consolidati chiusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 7 demanda al Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione di un testo unico che riunisca le disposizioni di attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Il testo unico, da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo, dovrà apportare le necessarie modifiche di coordinamento con le disposizioni di recepimento della

direttiva 2014/56/UE. Ai sensi del comma 8, nelle more dell'emanazione del testo unico, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni attuative.

Il comma 9 stabilisce che il Governo possa adottare le disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 28 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda invece le previsioni attinenti più direttamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, esse sono contenute negli articoli da 3 a 12, nonché nell'articolo 21.

L'articolo 3 dello schema sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2010, dedicato alla disciplina del tirocinio.

In particolare, la nuova previsione:

individua in tre anni la durata del tirocinio (la disposizione vigente consente anche tirocini più lunghi qualificando il triennio come durata minima del tirocinio);

consente di svolgere parte del tirocinio prima del conseguimento della laurea, nell'ultimo biennio di studi, sulla base di una convenzione quadro tra MIUR e Ministero dell'economia. Nel silenzio della disposizione – che non chiarisce la durata del tirocinio che può essere svolto contestualmente agli studi universitari – parrebbe dunque anticipabile l'intero biennio.

A tale riguardo ricorda che la possibilità di svolgere la pratica professionale in costanza del corso di studi universitario è già prevista per la professione forense dall'articolo 41 della legge n. 247 del 2012 nonché, in generale, per tutte le professioni ordinistiche, dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012. Entrambe le disposizioni circoscrivono ai primi 6 mesi la durata del tirocinio che può essere svolto in costanza del corso di studi (peraltro, entrambe le disposizioni individuano la durata massima del tirocinio in 18 mesi). Per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, invece, l'articolo 43 del

decreto legislativo n. 139 del 2005 consente il tirocinio « contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte »:

consente a ciascun revisore legale di curare la formazione di massimo 3 tirocinanti; il limite vale solo per i revisori persone fisiche e non per le società di revisione che si presume abbiano sia l'interesse che le strutture idonee a seguire effettivamente i tirocinanti accolti;

delinea gli obblighi del tirocinante e del *dominus*: in particolare, il tirocinante dovrà rispettare il segreto professionale e collaborare agli incarichi di revisione, mentre il revisore (o le società di revisione), pena la violazione di norme deontologiche, dovrà controllare l'effettiva collaborazione;

specifica che alla relazione annuale del tirocinante, relativa all'attività svolta durante la pratica professionale, deve essere allegata una dichiarazione del revisore che attesti la veridicità delle informazioni riportate; in caso di dichiarazioni false potranno essere applicate, tanto al tirocinante quanto al *dominus*, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 (come novellato dall'articolo 21 dello schema di decreto).

Sotto il piano della formulazione osserva, in via generale, in ordine alla formulazione dell'articolo 3 (e anche per quanto riguarda la formulazione degli articoli 12, 16, 17, 20 e 21 dello schema di decreto), come – nonostante esso sia integralmente sostitutivo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2010 – non sia utilizzata la numerazione progressiva dei commi, essendo presente un comma 1-*bis*.

L'articolo 4 modifica in più punti l'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010, dedicato all'esame di idoneità professionale, prevedendo in particolare che l'esame debba tenersi una volta l'anno; attualmente, l'esame di idoneità si deve svolgere almeno due volte l'anno.

Inoltre, le nuove previsioni consentono, nell'ambito della convenzione quadro tra MIUR e Ministero dell'economia, di escludere dalla prova orale (« esonero dal controllo delle conoscenze teoriche ») le materie sulle quali il candidato ha già superato un esame universitario.

L'articolo 5 disciplina l'adempimento degli obblighi di formazione continua da parte dei revisori legali dei conti, sostituendo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Rispetto alla scarna disciplina vigente, la nuova normativa:

precisa i contenuti del programma di aggiornamento, prevedendo che almeno la metà del programma debba essere dedicata alle materie che caratterizzano la revisione dei conti, individuate nella gestione del rischio, nel controllo interno, nei principi di revisione nazionali e internazionali, nella disciplina della revisione legale, nella deontologia professionale, nell'indipendenza e nella tecnica professionale della revisione;

stabilisce in un triennio il periodo di formazione continua;

esprime in crediti formativi l'impegno richiesto per l'assolvimento degli obblighi di formazione, prevedendo che ogni anno l'iscritto dovrà acquisire almeno 20 crediti per raggiungerne almeno 60 nel triennio;

consente lo svolgimento della formazione in due modalità: presso società o enti di formazione, accreditati dal Ministero dell'economia, o attraverso programmi di formazione a distanza erogati dallo stesso Ministero, anche attraverso enti delegati con apposita convenzione; in particolare, l'articolo 5 disciplina ora i requisiti che devono possedere gli enti pubblici e privati per ottenere l'accreditamento del Ministero (numero di dipendenti, esperienza triennale, docenti qualificati, economicità delle prestazioni) e attribuisce a questi la responsabilità della qualità e dell'effettività della formazione, pena la revoca dell'accreditamento;

precisa che, se la formazione è impartita da revisori legali, deve essere ri-

conosciuta come equivalente al programma annuale di aggiornamento da parte del Ministero;

impone agli ordini professionali e alle società di revisione di comunicare annualmente al Ministero dell'economia l'assolvimento degli obblighi di formazione da parte dei revisori iscritti. Il Ministero verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi e, in caso di inadempimento, applica le sanzioni (previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39, come novellato dall'articolo 21 dello schema di decreto).

L'articolo 6 inserisce nel decreto legislativo n. 39 del 2010 un nuovo articolo 5-*bis*, dedicato ai requisiti che dovranno avere i corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità.

In particolare, il nuovo articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 39 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze il compito, sentita la CONSOB, di emanare un decreto per definire il contenuto minimo, i programmi e i criteri di accreditamento di tali corsi. La disposizione stabilisce inoltre che le autorità vigilanti debbano provvedere alla formazione del personale incaricato di svolgere i controlli di qualità, anche mediante programmi di aggiornamento professionale condivisi.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 6 del decreto legislativo n. 39, relativo all'iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione, modificandone il comma 2. La nuova formulazione della norma, in caso di insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, prevede che la cancellazione dal registro avvenga senza contraddittorio con l'interessato.

La Relazione illustrativa dello schema di decreto specifica che sentire l'interessato «duplicherebbe inutilmente la fase della comunicazione, senza aggiungere solide garanzie nei riguardi dell'interessato. Gli elementi essenziali sulla base dei quali l'Amministrazione dispone l'eventuale cancellazione, sono infatti stati già comunicati dall'interessato e la relativa valutazione non comporta, da parte dell'Amministrazione, particolari margini di discrezionalità».

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39, relativo alle informazioni che devono essere riportate sul registro dei revisori legali e delle società di revisione. Rispetto alla normativa vigente, la nuova formulazione dell'articolo:

aggiunge l'indirizzo PEC tra le informazioni da comunicare, adeguando la posizione del revisore a quella di tutti gli altri professionisti (cfr. articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 185 del 2008);

aggiunge le informazioni relative alla rete alla quale può appartenere il revisore legale; se il revisore è dipendente, socio o amministratore di una società di revisione, le informazioni sulla rete saranno fornite solo dalla società stessa.

L'articolo 9 dello schema sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che attualmente tratta dei revisori inattivi.

La riforma sostituisce alla distinzione tra revisori attivi e inattivi, la distinzione in due sezioni del registro dei revisori legali e delle società di revisione.

In particolare, alla sezione A saranno iscritti i revisori che svolgono incarichi di revisione legale (o che li hanno svolti negli ultimi 3 anni) mentre nella sezione B coloro che, pur essendo abilitati, non svolgono concretamente tali incarichi.

Rispetto alla disciplina attuale dei revisori inattivi, coloro che sono iscritti nella sezione B:

non sono soggetti ai controlli di qualità previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo;

sono comunque tenuti agli obblighi di comunicazione e di formazione continua;

sono tenuti al pagamento del contributo annuale di iscrizione.

L'articolo 10 sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che disciplina oggi la deontologia professionale, la riservatezza e il segreto professionale, circoscrivendone l'oggetto alla deontologia e al cosiddetto scetticismo profes-

sionale, ovvero alla particolare attitudine che deve assumere il revisore nello svolgimento della revisione. In particolare, la nuova formulazione dell'articolo:

modifica il procedimento per l'adozione dei principi deontologici, rimettendolo al Ministero dell'economia (non più al Ministro) ed eliminando il concerto del Ministero della giustizia (che non ha compiti effettivi di vigilanza sui revisori legali);

definisce il concetto di scetticismo professionale come l'atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione;

impone questo atteggiamento al revisore durante tutta la revisione e in particolare quando si tratta di stime fornite dalla direzione riguardanti il *fair value*, la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato.

L'articolo 11 dello schema espande i principi della riservatezza e del segreto professionale, inserendo nel decreto legislativo n. 39 un nuovo articolo 9-*bis*, dedicato a tale tematica. La nuova norma:

copre con il segreto professionale e con l'obbligo di riservatezza tutte le informazioni e i documenti ai quali il revisore ha accesso nell'ambito della sua attività e afferma che tale segreto permane anche successivamente alla conclusione dell'incarico;

demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, la specificazione dei suddetti principi, prevedendo che a tal fine il Ministero debba sottoscrivere una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

ribadisce che il revisore uscente deve comunque trasmettere le informazioni in suo possesso al revisore entrante;

detta disposizioni specifiche per l'attività di revisione di un'impresa che appartiene a un gruppo di imprese, consentendo il trasferimento delle informazioni anche al revisore con sede in un Paese terzo, se la documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010, dedicato ai requisiti di indipendenza e obiettività del revisore legale. Rispetto alla normativa vigente, la riforma:

estende i requisiti di indipendenza richiesti al revisore a « qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale »;

prevede che i suddetti requisiti debbano essere posseduti non solo mentre si esegue la revisione, ma anche in precedenza, nel periodo cui si riferiscono i bilanci oggetto della revisione stessa;

impone al revisore (e alla società di revisione) di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'assenza di conflitti d'interesse;

esclude che il revisore possa procedere alla revisione, non solo in presenza di situazioni che possano comprometterne l'indipendenza o l'apparenza di indipendenza, ma anche in presenza di un semplice rischio di compromissione;

esclude che il revisore, o persone collegate all'attività di revisione, possano detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione (con l'unica eccezione in caso di strumenti detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo, ad esempio fondi);

esclude che il revisore, o persone collegate all'attività di revisione, possano intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali negli organi dell'ente soggetto a revisione o negli organi dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione;

esclude che il revisore, o persone collegate all'attività di revisione, possano accettare regali o favori, anche non pecuniari, dall'ente sottoposto a revisione o enti ad esso collegati, a meno che non si tratti di favori dal valore trascurabile o insignificante agli occhi di « un terzo informato, obiettivo e ragionevole »;

demanda al Ministero dell'economia, sentita la CONSOB, il compito di adottare il catalogo dei principi di indipendenza e obiettività elaborato dagli ordini e dalle associazioni professionali.

L'articolo 21 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo VIII del decreto legislativo n. 39 del 2010 (composto dagli articoli da 24 a 32), dedicato alle sanzioni amministrative e penali.

In particolare, per quanto riguarda i provvedimenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze il novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010:

modifica l'elenco delle sanzioni irrogabili dal Ministero dell'economia, aggiungendovi l'avvertimento, la dichiarazione che accerta che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti e la censura;

consente l'applicazione delle sanzioni anche in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo, nonché di inosservanza degli obblighi relativi alle informazioni da inserire nel registro. Sanzioni sono previste anche per la mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione;

prevede che ogni procedimento sanzionatorio debba essere pubblicato sul sito istituzionale della revisione legale e, in caso di applicazione di sanzione, che l'informazione debba restare pubblica per almeno 5 anni (articolo 24). In casi particolari è consentita la pubblicazione delle informazioni in forma anonima;

riduce la durata massima del provvedimento di sospensione dal Registro dei revisori da 5 a 3 anni;

consente al revisore cancellato dal registro di chiedere una nuova iscrizione trascorsi 6 anni dalla cancellazione.

Il nuovo articolo 24-*bis* del decreto legislativo n. 39 introduce la previsione della sospensione cautelare del revisore legale per un periodo non superiore a 5 anni, stabilendo che la misura è applicata dal Ministero dell'economia e delle finanze in presenza di gravi violazioni ovvero in presenza di un procedimento penale;

Il nuovo articolo 24-*ter* del decreto legislativo n. 39 introduce la previsione della sospensione del revisore per morosità nel versamento del contributo annuale di iscrizione al registro; in tale ambito si stabilisce che, qualora dopo la sospensione trascorrono 6 mesi e il pagamento non viene regolarizzato, il MEF provvede alla cancellazione.

Per quanto riguarda la procedura sanzionatoria il novellato articolo 25 del decreto legislativo n. 39 introduce una serie di parametri che l'autorità amministrativa dovrà considerare nella determinazione dell'entità della sanzione (dalla gravità e la durata della violazione, all'eventuale cooperazione prestata, alle precedenti violazioni) e demanda a un regolamento del MEF la disciplina della procedura di irrogazione, nel rispetto delle garanzie degli iscritti al registro. Le previsioni del novellato articolo 25, inoltre:

individuano, al comma 3-*ter*, in 6 anni il termine di prescrizione dell'azione disciplinare: il termine decorre dall'evento;

al comma 3-*quater* consentono il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (la metà della sanzione) entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa.

Ai sensi del novellato articolo 26 del decreto legislativo n. 39 ulteriori sanzioni possono essere irrogate direttamente dalla CONSOB (in merito ricorda che attualmente l'articolo 26 del decreto legislativo n. 39 del 2010 consente alla CONSOB di proporre l'applicazione di sanzioni), che comunicherà le proprie decisioni al MEF, per le relative annotazioni sul registro.

In particolare, la potestà sanzionatoria dell'autorità indipendente deriva dalla violazione delle disposizioni relative ai principi deontologici, di riservatezza e di segreto professionale, di indipendenza e obiettività, nonché alla violazione delle regole inerenti alle modalità di svolgimento della revisione legale e alla sua conclusione (relazione di revisione e giudizio sul bilancio).

La CONSOB può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ma anche revocare incarichi di revisione relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, può sospendere e cancellare dal Registro. Nei casi più lievi, la sanzione consisterà in una dichiarazione circa la violazione e il responsabile o nell'ordine di eliminare le irregolarità riscontrate.

La nuova norma dedica una particolare attenzione alla violazione del principio di indipendenza del revisore legale, prevedendo – in presenza di specifiche condizioni – la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 mila euro e l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per massimo 3 anni. Le stesse sanzioni saranno applicate agli organi di amministrazione di un ente pubblico o sottoposto a regime intermedio che non ottemperino all'obbligo di fornire ai revisori ogni documento o notizia utile allo svolgimento della revisione.

Il nuovo articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 39 del 2010 disciplina il cosiddetto whistleblowing, ovvero il sistema interno di segnalazione delle irregolarità da parte del personale delle società di revisione legale. Tali società debbono adottare procedure specifiche a tal fine. Dovrà trattarsi, da una parte, di procedure che garantiscano la riservatezza dei dati del segnalante e una sua tutela adeguata rispetto a condotte ritorsive o discriminatorie e, dall'altra, di procedure che garantiscano il diritto del presunto responsabile ad essere ascoltato prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento nei suoi confronti. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro, salve le ipotesi di segnalazioni in mala fede e recanti informazioni false. Spetterà al MEF disciplinare l'attuazione di questa disposizione;

Al riguardo rammenta che sul tema del *whistleblowing*, la Camera dei deputati ha approvato il 21 gennaio 2016 una proposta di legge (ora all'esame del Senato, A.S. 2208), volta a introdurre in via generale misure di protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico, tanto nella pubblica amministrazione quanto nel settore privato. Con specifico riguardo al settore privato, è modificato il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: in particolare, è modificato il vigente articolo 6 del decreto legislativo, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati; l'adozione di tali modelli – che dovranno riguardare anche le segnalazioni e la protezione dei soggetti segnalanti – esclude la responsabilità dell'ente medesimo.

Il nuovo articolo 26-*ter* del decreto legislativo n. 39 disciplina invece le segnalazioni di violazioni della disciplina della revisione al Ministero dell'economia e alla CONSOB.

Per quanto riguarda le fattispecie penali attualmente contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2010, le norme dello schema di decreto legislativo confermano e non modificano le previsioni relative ai seguenti reati:

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 39);

impedito controllo (di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 39);

compensi illegali (di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 39);

illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione (di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 39).

In relazione alla fattispecie di impedito controllo di cui all'articolo 29, segnala come la disposizione vigente, la quale prevede al comma 1 l'ammenda fino a 75.000 euro, sia da ritenersi depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Lo schema di decreto in esame, sostituendo l'intero capo e novellando così anche l'articolo 29, produrrà pertanto un effetto di ripenalizzazione della condotta, sebbene il contenuto rimanga identico all'attuale.

Il novellato articolo 28 del decreto legislativo n. 39 modifica invece parzialmente la disciplina del delitto di corruzione dei revisori, specificando che la dazione o promessa di utilità in cambio della quale il revisore viola gli obblighi del

proprio ufficio può essere rivolta al revisore stesso o anche in favore di un terzo.

Il novellato articolo 32 del decreto legislativo n. 39 prevede che l'autorità giudiziaria debba comunicare al MEF con tempestività l'adozione di provvedimenti che riguardino soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. In particolare, l'autorità di vigilanza dovrà essere avvertita dell'esercizio dell'azione penale, dell'applicazione di misure cautelari o di sicurezza oltre che dell'emissione di sentenze che definiscono ciascun grado di giudizio.

Donatella FERRANTI (PD), *relatrice per la II Commissione*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore per la VI Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale Guglielmo Luigi Miglietta in qualità di Comandante della Forza multinazionale NATO in Kosovo (KFOR)	28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 maggio 2016.

Audizione del Generale Guglielmo Luigi Miglietta in qualità di Comandante della Forza multinazionale NATO in Kosovo (KFOR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---------------------------------------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	30
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dai Relatori e adottato come nuovo testo base</i>)	32

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 febbraio 2015.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome dell'altro relatore per la VIII Com-

missione, onorevole Borghi, e del relatore per la V Commissione, onorevole Misiani, fa presente che, in esito a quanto emerso nella precedente seduta, valutata attentamente la documentazione depositata dal Governo nella medesima seduta e a seguito dell'interlocuzione con i competenti uffici ministeriali, gli stessi relatori hanno provveduto, anche grazie a un complesso lavoro degli uffici, ad elaborare un ulteriore nuovo testo unificato (*vedi allegato*) che propone di adottare come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame. Con riferimento a tale ulteriore nuovo testo, il cui articolato risulta notevolmente snellito rispetto al precedente testo, i cui principi fondamentali sono comunque preservati, evidenzia, in primo luogo, l'istituzione, all'articolo 3, di un fondo unico, in sostituzione dei tre fondi originariamente previsti, per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. In secondo luogo, richiama il contenuto dell'articolo 1, comma 6, del provvedimento, che prevede la predisposizione, con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dell'elenco dei comuni fino a 5.000 abitanti dei quali la legge promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale. Richiama, altresì, le disposizioni di carattere generale dettate dall'articolo 1, comma 2, anche con riferimento ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti che non rientrano nel citato elenco, comunque tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento. Nell'esprimere soddisfazione per le disposizioni del nuovo testo che realizzano un contemperamento tra l'esigenza di procedere, da un lato, alla progressiva razionalizzazione e all'unificazione delle funzioni e dei servizi svolti dai comuni di piccole dimensioni e, dall'altro, alla valorizzazione di quelle medesime realtà territoriali, giudica altresì positive le misure previste in favore dei cittadini residenti nei predetti comuni, che versano in condizioni di particolare disagio, e delle attività produttive ivi insediate. Manifesta, infine, la disponibilità dei relatori a proseguire celermente nell'esame dell'ulteriore testo unificato, la cui approvazione è fortemente attesa dalle realtà locali del Paese, assicurando un attento e scrupoloso esame delle proposte emendative che saranno presentate dai colleghi e auspicando una definitiva approvazione del provvedimento, da parte delle Commissioni riunite, entro la data prevista per lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative del 5 giugno, nonché la successiva calendarizzazione dello stesso in Assemblea nel mese di giugno.

Patrizia TERZONI (M5S), nel richiamare il lungo e travagliato *iter* del provvedimento in esame — in relazione al quale, nell'arco di tre anni, sono stati predisposti tre differenti testi unificati e rispetto al quale il Governo non ha manifestato un atteggiamento favorevole — auspica che, con spirito di collaborazione fattivo e concreto, le due Commissioni riunite si impegnino a garantire una positiva conclusione dell'*iter* del provvedi-

mento, volto a valorizzare la realtà dei piccoli comuni, prevalentemente concentrati nelle aree interne del nostro Paese.

Maino MARCHI (PD), a dimostrazione dell'interesse del Governo alla conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame, sottolinea come nella risoluzione 6-00244, riferita al Documento di economia e finanza 2016, accettata dal Governo e approvata dalla Camera, siano espressamente previste, nell'ambito di un processo finalizzato alla incentivazione delle fusioni e delle unioni all'interno del sistema delle autonomie locali, forme di sostegno e tutela delle peculiarità delle realtà dei piccoli comuni, con espresso riferimento alle iniziative legislative in corso di approvazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel far presente sin d'ora l'orientamento sostanzialmente favorevole del Governo sull'ulteriore nuovo testo unificato che le Commissioni si accingono ad adottare come nuovo testo base, si riserva di esprimere un più compiuto e dettagliato parere nel prosieguo dell'esame, anche alla luce delle nuove proposte emendative che dovessero essere presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni adottano come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente l'ulteriore nuovo testo unificato elaborato dai relatori (*vedi allegato*).

Rocco PALESE, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti all'ulteriore nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base a mercoledì 18 maggio alle ore 16.

Le Commissioni concordano.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.**

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO
DAI RELATORI E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, garantisce l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché ne tutela e ne valorizza il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei predetti comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da contrastarne lo spopolamento e da incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei citati comuni è considerato una risorsa a presidio del

territorio, soprattutto per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 3, i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti che non rientrano nell'elenco di cui al comma 6, attuano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, 9, 10, 11 e 12 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

3. Ai fini dei finanziamenti disposti dalla presente legge, per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientri in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio, ovvero interessato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

h) comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

l) comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione.

4. Le Regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.

5. Ai fini di cui al comma 3, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono periodicamente aggiornati conformemente a quelli elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni.

7. L'elenco di cui al comma 6 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 6, fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 4, lettere da b) a e), dei comuni che sono riusciti a migliorare la propria condizione.

8. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 6 e 7 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica,

commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi. I centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualifi-

cazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero dei beni culturali, storici e artistici, ai sensi dell'articolo 7.

4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;

d) valorizzazione delle filiere della *green economy* locale;

e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

5. Il Piano individua le modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali, assicurando una equilibrata ripartizione regionale degli interventi. Le risorse sono ripartite con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi).

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Gli interventi integrati di cui al comma 1, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico.

ART. 5.

(Misure per il contrasto all'abbandono di immobili nei piccoli comuni).

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, per

bonificare terreni agricoli e forestali e per provvedere alla regimentazione delle acque;

b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

ART. 6.

(Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali).

1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabiliate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.

2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità.

3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali

e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Convenzioni con diocesi cattoliche e con altre confessioni religiose).

1. I piccoli comuni, anche in forma associata, pure avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ART. 8.

(Sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di e-government).

1. Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale europea di garantire l'accesso, entro il 2020, a tutti i cittadini alle reti a connessione veloce ed ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla delibera 6 agosto 2015, n. 65, del CIPE in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra larga.

2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government.

In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.

3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, anche in forma associata.

ART. 9.

(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti).

1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

2. Al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono assumere iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del

servizio universale postale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. I piccoli comuni possono altresì:

a) stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

ART. 10.

(Promozione della filiera corta).

1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

2. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:

a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali;

b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita, ovvero sono comprese nei territori di comuni confinanti;

c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.

4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere b) e c), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati.

ART. 11.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile).

1. I piccoli comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in

aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

ART. 12.

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile).

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che rispettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 13.

(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane).

1. I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine non è consentito il ricorso alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.

2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

ART. 14.

(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone due distinti e specifici piani:

a) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare

riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione;

b) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

2. I Piani di cui al comma 1, lettere a) e b), sono predisposti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 15.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final), di rappresentanti di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

40

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 maggio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final), di rappresentanti di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII pro-

seguono oggi l'esame del disegno di legge, avviato lo scorso 1° marzo con lo svolgimento delle relazioni introduttive delle due relatrici. Nel segnalare che nella seduta di mercoledì 27 aprile 2016 si è concluso il ciclo di audizioni informali deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, fa presente che nella seduta odierna si avvierà la discussione nell'ambito dell'esame preliminare.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendano intervenire, invitando i deputati, ove possibile, a comunicare preventivamente tale intenzione, in modo da consentire alla presidenza delle Commissioni di individuare il numero complessivo di sedute da dedicare alla fase della discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 43

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 49

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, sui profili organizzativi relativi all'Istituto (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 43

Sulla pubblicità dei lavori 43

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 43

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 44

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 50

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 45

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3790*) 45

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 47

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (*Rinvio dell'esame*) 48

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, rileva che gli emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato adottato nell'ambito dell'esame in sede legislativa delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 13.50.**AUDIZIONI**

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, sui profili organizzativi relativi all'Istituto.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Giorgio ALLEVA, *Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elena CENTEMERO (FI-PdL), Roberta AGOSTINI (PD), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Marilena FABBRI (PD), Emanuele COZZOLINO (M5S) e Barbara POLLASTRINI (PD).

Giorgio ALLEVA, *Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia il presidente Alleva per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nell'elaborazione di una proposta di parere il più possibile equilibrata, preannuncia su di essa il suo voto contrario. Dichiarando infatti di non condividere la scelta assunta nel provvedimento di equiparare sostanzialmente la disciplina delle unioni civili a quella del matrimonio, non comprendendo peraltro il motivo di talune discriminazioni operate a seconda della forma di convivenza posta in essere. Ritiene ingiusto, infatti, escludere la convivenza di fatto da alcuni benefici al contrario riconosciuti alle unioni civili, come nel caso della pensione di reversibilità. Chiede infine al relatore di includere nella sua proposta di parere un riferimento alla formulazione del comma 65 dell'articolo 1, che, per quanto riguarda la qualità legislativa, richiederebbe quantomeno un intervento correttivo sul piano linguistico e lessicale.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL) preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, osservando che l'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale – ricorda in proposito la sentenza n. 138 del 2010 – ha riconosciuto che coloro che decidono di

formare un'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, hanno il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, specificando che il Parlamento deve individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette. Ricordato poi che la Corte ha indicato al Parlamento la possibilità di optare nella scelta della regolamentazione tra l'apertura del matrimonio o l'introduzione di una diversa regolamentazione, fa notare che si sarebbe dovuta percorrere una strada diversa da quella delineata dal provvedimento in esame, che, opera una discriminazione tra cittadini di serie A e di serie B. Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, seguire le linee direttrici segnate dalla proposta di legge C. 242, presentata dal suo gruppo, che è fondata sull'egualianza nell'accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso. Pur sottolineando forti perplessità su taluni aspetti del provvedimento, tra i quali richiama l'assenza di una disciplina dell'adozione da parte delle coppie omosessuali, inizialmente prevista e poi espunta dal testo, dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore in quanto il testo in esame rappresenta, in ogni caso, un passo in avanti nel lungo e difficile cammino verso il riconoscimento di fondamentali diritti dell'individuo. Fa presente che il suo gruppo si riserva di elaborare una posizione ancora più definita in sede di esame in Assemblea.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), intervenendo a titolo personale, preannuncia il suo voto a favore della proposta di parere del relatore, condividendo l'impianto del provvedimento, che ritiene sia in linea con gli orientamenti europei in materia. Pur facendo notare che sarebbe stato opportuno prevedere il beneficio della pensione di reversibilità anche per le coppie di fatto, ritiene che il testo in esame sia un passo in avanti importante nel campo del riconoscimento dei diritti. Manifestando il suo apprezzamento per il fatto che al Senato sia stato espunto dal testo il tema

della *stepchild adoption*, sul quale esprime la sua contrarietà, auspica che su tale argomento – che richiama la tematica della maternità surrogata, pratica che ritiene violi la dignità delle donne – si svolga in ogni caso un ampio dibattito parlamentare prima dell'esame in Aula di tale provvedimento.

Il sottosegretario Sesa AMICI fa presente che il calendario dei lavori dell'Assemblea, come modificato a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo testé svoltasi, prevede la discussione di mozioni riguardanti il tema evocato dalla deputata Centemero, che si svolgerà nella giornata odierna prima dell'avvio dell'esame della proposta di legge C. 3634, previsto per lunedì 9 maggio.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, nel ricordare che la I Commissione è chiamata a valutare il provvedimento sotto il profilo della legittimità costituzionale, fa notare che la Corte costituzionale, da un lato, ha più volte sollecitato il legislatore a intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, dall'altro, ha rilevato che non è irragionevole, né arbitrario che lo stesso legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, rispetto ad altre forme di unione e convivenza riconducibili all'articolo 2 della Costituzione. Ricordato, peraltro, che la stessa Corte non vieta espressamente un'estensione della disciplina del matrimonio, rimettendosi sul punto alla discrezionalità del legislatore, auspica che su tale tema la discussione possa proseguire in un clima costruttivo tra i gruppi. Quanto alla questione posta dal deputato Gigli, riguardando argomenti tecnici connessi alla qualità della legislazione, ritiene che essa rientri nell'ambito di competenza del Comitato per la legislazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazzotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3790).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 3790 Misuraca: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto-legge 28

dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e democrazia dei partiti e movimenti politici, nonché disciplina delle elezioni primarie ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 3790 Misuraca definisce innanzitutto i requisiti minimi di trasparenza che devono possedere gli statuti dei partiti politici per presentare una lista alle elezioni politiche. Prevede, infatti, che lo statuto debba indicare le forme e le modalità di adesione, recesso ed esclusione degli iscritti; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; le modalità di votazione degli iscritti, che ne assicurino personalità e segretezza. Lo statuto deve, inoltre, indicare i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi, compresi quelli di controllo e garanzia. Lo statuto deve anche indicare gli organi collegiali abilitati a stipulare accordi con altri partiti e movimenti politici per la presentazione alle elezioni di liste unitarie di coalizione.

Il capo II della proposta fissa con rigore le procedure e i termini ai quali i partiti, i movimenti e le coalizioni devono attenersi qualora intendano fare ricorso alle elezioni primarie.

Danilo TONINELLI (M5S), pur riconoscendo che la proposta di testo unificato presentata dal relatore appare migliorata rispetto a taluni elementi di criticità che erano presenti in talune delle proposte di legge incardinate, dichiara il proprio scetticismo sulla capacità del testo in esame di garantire la trasparenza, soprattutto per quanto concerne le forme di finanzia-

mento. Ritenendo che sul punto sarebbe stato preferibile seguire quanto previsto nella proposta di legge C. 3731 Mazziotti Di Celso, rileva che nella proposta di testo unificato in questione non viene ad esempio affrontato il tema delle fondazioni, entità che definisce oscure e sfuggenti ad ogni forma di controllo. In generale, ritiene poi che la proposta di testo unificato ponga troppi vincoli alla libertà dei cittadini di associarsi per partecipare alla vita politica del Paese. Dopo aver chiesto al relatore di precisare se le forme di trasparenza previste per i finanziamenti siano obbligatorie o facoltative, fa presente che il suo gruppo si riserva di svolgere ulteriori osservazioni sul tema delle sanzioni e delle abrogazioni contemplate nella proposta di testo unificato in esame. Si chiede, infine, se la proposta di testo unificato in esame abbia davvero il completo sostegno della maggioranza, considerata l'impostazione originaria contenuta in diverse proposte di legge presentate da gruppi che fanno parte di tale maggioranza.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rispondendo a talune delle osservazioni svolte dal deputato Toninelli, fa notare che la proposta di testo unificato intende raccogliere il contributo dei gruppi con la finalità di disciplinare i partiti politici, prevenendo norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, senza alcuna volontà di inseguire forme di rivalità e di polemica tra gli schieramenti. Osserva che lo scopo non è certo quello di irrigidire gli adempimenti per i partiti al fine di condizionarne la partecipazione alle elezioni, né si intende dettare una nuova disciplina in materia di statuto, considerato peraltro che il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, già disciplina nel dettaglio gli oneri a carico delle formazioni politiche al fine di godere di determinati benefici. Si tratta, a suo avviso, piuttosto di garantire opportune forme di trasparenza a vantaggio dei cittadini, introducendo peraltro talune disposizioni volte a chiarire la portata normativa della disciplina vigente in materia.

Rileva, quindi, che la proposta di testo unificato prevede forme di trasparenza che non possono che andare a favore dei cittadini, laddove ad esempio si prevede, all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nonché, all'articolo 6, norme di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi ritenute di gran lunga più efficaci di quelle vigenti. In proposito, rispondendo ad una questione specifica posta dal deputato Toninelli, fa presente che, escluse le erogazioni fino a 5 mila euro, le forme di pubblicazione delle erogazioni di finanziamenti da 5 a 15 mila richiedono il consenso del soggetto erogante, mentre per quelle superiori ai 15 mila (fino a 100) esse sono sempre obbligatorie. Quanto al tema delle fondazioni, si dichiara disponibile a confrontarsi con i gruppi, purché l'argomento venga trattato senza pregiudizi ideologici e sia ricondotto a principi giuridici chiari ed oggettivi. Ritiene sia opportuno, infatti, prescindere da strumentalizzazioni politiche che, ad esempio, diano rilevanza ad aspetti connessi ad eventuali connotazioni politiche di tali enti. Giudica in ogni caso preferibile che tale delicato argomento, come quello delle primarie, sia trattato in altra sede.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che il provvedimento in esame, anche alla luce delle più recenti novità legislative, avrebbe dovuto anzitutto semplificare gli oneri a carico dei partiti, che soprattutto per quelli di minori dimensioni appaiono troppo gravosi ed onerosi, soprattutto in tema di presentazione dei bilanci. Fa notare, inoltre, che la proposta di testo unificato avrebbe dovuto intervenire più efficacemente in tema di trasparenza dei finanziamenti, in linea con gli orientamenti europei, che dovrebbero spingere il legislatore ad affrontare, ad esempio, il tema delle fondazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 42 Coppola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.
C. 3113 Nesci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, ritiene opportuno che, prima che la Commissione si addentri nella discussione di merito, siano quantificati gli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva che tale questione potrà essere affrontata in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale sarà valutata l'esigenza di richiedere al Governo la presentazione di una apposita relazione tecnica. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.**C. 3558 Dambroso.***(Rinvio dell'esame).*

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario svolgere, in ragione della complessità e della delicatezza del tema affrontato dalle proposte di legge, alcuni approfondimenti ai fini della predisposizione della sua relazione introduttiva. Chiede pertanto al presidente di valutare la possibilità di disporre un breve rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento.

Francesco SANNA (PD) si associa alla richiesta della relatrice, auspicando che

tale supplemento di riflessione possa comprendere anche il tema delle intese con le confessioni religiose.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) condivide l'opportunità di un rinvio dell'esame, considerata la delicatezza del tema in questione, di grande attualità anche in ambito europeo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sulla base degli orientamenti emersi nell'odierno dibattito, ritiene che la richiesta della relatrice possa essere accolta.

Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata la prossima settimana.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. (Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato adottato nell'ambito dell'esame in sede legislativa delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (C. 3634, approvata dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «stato civile e anagrafe» e «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *i*) ed *l*) della Costituzione;

considerato, quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, che in tema di convivenze di fatto l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e l'articolo 29 riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

osservato che dalla lettura di queste due disposizioni si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio e che la Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne il vincolo costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000);

rilevato che la stessa Corte costituzionale, alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, considera la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di

tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio e che la medesima Corte, in diverse decisioni, ha posto in luce la diversità strutturale e contenutistica tra rapporto coniugale – caratterizzato da stabilità e certezza nonché dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono dal matrimonio – e convivenza di fatto, fondata sull'*affectio* quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile (sentenze n. 8 del 1996 e n. 461 del 2000);

sottolineato che per la Corte Costituzionale non è quindi né irragionevole, né arbitrario che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, espressamente contemplata nell'articolo 29 della Costituzione, e per la famiglia di fatto, riconducibile all'articolo 2 della Costituzione (ordinanza n. 121 del 2004);

rilevato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, posto che la convivenza rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in relazione al matrimonio, «l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti» (così sentenza n. 166 del 1998 e, da ultimo, sentenza n. 140 del 2009 in cui la Corte ribadisce «che la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo per desumerne l'esigenza costituzionale di una parità di trattamento»);

evidenziato che anche le unioni tra persone dello stesso sesso – secondo la

costante giurisprudenza della Corte costituzionale – trovano tutela nell’articolo 2 della Costituzione;

sottolineato che, nonostante il dettato dell’articolo 29 della Costituzione non specifici che il matrimonio debba essere consentito solo tra persone di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all’estero), considerando conforme al dettato costituzionale la scelta del legislatore ordinario di riservare l’istituto del matrimonio a persone di sesso diverso (sentenza n. 138 del 2010);

osservato dunque in conclusione che le unioni omosessuali trovano riconoscimento e garanzia come « formazioni sociali » ai sensi dell’articolo 2 della Costi-

tuzione e che in tal senso la Corte costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni tra persone dello stesso sesso, in modo da garantire a queste ultime « il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri » (così sentenza n. 138 del 2010) e osservato, altresì, che analoghe sollecitazioni si ritrovano nelle ordinanze n. 276 del 2010 e n. 4 del 2011 e da ultimo nella sentenza n. 170 del 2014 relativa alle conseguenze civilistiche dovute ad una rettificazione di sesso in costanza di matrimonio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Audizione di Guido Alpa, ordinario di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Paolo Cendon, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Trieste e di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08554 Berretta: Sul tribunale di Caltagirone	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-08555 Fontana: Sul pagamento del canone di locazione della procura e del tribunale di Bergamo	59
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
ERRATA CORRIGE	60

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994 approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Verini 1.4, purché riformulato nel senso di sostituire le parole « di regola » con le seguenti: « salvo motivate eccezioni », nonché sull'articolo aggiuntivo Guerini 1.01. Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in discussione.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime parere favorevole sull'emendamento Verini 1.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sugli emendamenti Agostinelli 1.5, 1.6 e 1.7, e sugli articoli aggiuntivi Mannino 1.03 e 1.04. Sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in discussione esprime, invece, parere contrario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Lello 1.1 e Agostinelli 1.2.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 1.3, volta a prevedere che i manufatti abusivi siti in aree non vincolate vengano assorbiti dal patrimonio comunale e adibiti ad alloggi di edilizia popolare, previa verifica dello stato di agibilità. Al riguardo, nel sottolineare come l'emendamento in discussione non rechi disposizioni ultronee, né già contemplate dalla vigente normativa, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, nel confermare il parere contrario sull'emendamento Di Lello 1.3, rileva come lo stesso stabilisca un non condivisibile automatismo tra l'acquisizione al patrimonio comunale di manufatti abusivi e la loro destinazione ad alloggi di edilizia popolare. Rammenta, infatti, che i predetti manufatti, acquisiti dalle amministrazioni comunali, potrebbero, in base alla vigente normativa, essere destinati anche a finalità diverse.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), riservandosi di ripresentare l'emendamento in questione, opportunamente riformulato,

nel corso dell'esame in Assemblea, ritira la sua proposta emendativa 1.3.

Walter VERINI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.4, proposta dal rappresentante del Governo, mentre non ritiene condivisibile la riformulazione del medesimo emendamento proposta dal relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Verini 1.4, come riformulato.

Assunta TARTAGLIONE (PD) sottoscrive l'emendamento Verini 1.4, come riformulato.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, nel prendere atto della riformulazione dell'emendamento Verini 1.4, proposta dal rappresentante del Governo, osserva come tale riformulazione determini un sostanziale « indebolimento » delle disposizioni che l'emendamento stesso è diretto ad introdurre. Quanto alla riformulazione da lui stesso proposta, relativa all'ultima parte dell'emendamento in questione, sottolinea come dovrebbe essere mitigato il principio con il quale si attribuisce alle procure della Repubblica una discrezionalità eccessivamente ampia nella determinazione dei criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione di manufatti abusivi. Al riguardo, ribadisce, infatti, la necessità che la priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive sia attribuita, « salvo motivate eccezioni ».

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare ai rilievi del relatore, evidenzia come la finalità perseguita dalla proposta emendativa, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 112 della Costituzione, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sia quella di scongiurare, quanto più possibile, l'insorgenza di eventuale contenzioso ovvero di incidenti di esecuzione. Per tali ragioni, ritiene non condivisibile la riformulazione proposta dal relatore stesso.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.4, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Verini 1.4, come riformulato, gli emendamenti Agostinelli 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8, Schullian 1.9, Agostinelli 1.10, Farina 1.12, Agostinelli 1.13 e 1.14, Mannino 1.15, Schullian 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, Agostinelli 1.22 e 1.23, Di Lello 1.24, Agostinelli 1.25, gli identici Farina 1.26 e Agostinelli 1.27, nonché le proposte emendative Agostinelli 1.28, 1.29 e 1.30 e Mannino 1.31, non saranno posti in votazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guerini 1.01. (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Verini 1.4, l'articolo aggiuntivo Agostinelli 1.02 non sarà posto in votazione.

Carlo SARRO (FI-PdL), *relatore*, nel riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sugli articoli aggiuntivi Mannino 1.03 e 1.04, esprime sugli stessi parere favorevole.

Claudia MANNINO (M5S), nel prendere favorevolmente atto del parere testé espresso dal relatore sugli articoli aggiuntivi a sua firma 1.03 e 1.04, si rammarica, tuttavia, del fatto che non sia stato possibile procedere alla votazione del suo emendamento 1.31, con il quale si prevede che i criteri di priorità per l'esecuzione della demolizione di manufatti abusivi possono essere applicati a condizione che l'immobile sia stato previamente inserito nella « banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio ». Ciò premesso, preannuncia la ripresentazione di tale emendamento, opportunamente riformulato, nel corso dell'esame in Assemblea.

Chiara BRAGA (PD), nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sugli articoli aggiuntivi Mannino 1.03 e 1.04, rileva, tuttavia, la necessità di chiarire se il Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, cui si fa riferimento

nell'articolo aggiunto Mannino 1.03, sia di nuova istituzione o si tratti, invece, di un fondo già attivo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Mannino 1.03 e 1.04 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta comincia alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Guido Alpa, ordinario di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Paolo Cendon, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Trieste e di Giacomo Traviglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Guido ALPA, *ordinario di diritto civile presso l'Università degli studi*

di Roma La Sapienza e Paolo CENDON, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Trieste.

Interviene quindi per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Alfonso BONAFEDE (M5S).

Risponde ai quesiti posti Guido ALPA, ordinario di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.35.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in attesa dell'espressione dei pareri delle Commissioni competenti convocate per oggi e, quindi, del conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, alcuni deputati hanno chiesto di

intervenire per formulare delle considerazioni conclusive del dibattito svoltosi in Commissione.

Alessandro PAGANO (AP), dopo aver ricordato che in Commissione, sia pure a fronte di un vero e proprio « muro di gomma » alzato dalla maggioranza rispetto alla possibilità di modificare il testo approvato dal Senato, è stato almeno possibile evidenziare le criticità di tale testo, esprime tutta la sua contrarietà per quanto annunciato dal Presidente del Consiglio circa l'intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sul testo trasmesso dal Senato, azzerando in tal modo la possibilità di qualsiasi confronto in Assemblea su un tema estremamente rilevante per la vita delle persone, quale è quello oggetto del provvedimento in esame.

A suo parere è inaccettabile che, dopo la fiducia posta al Senato, il Governo si appresti a porre la questione di fiducia anche alla Camera. A tale proposito rileva che già la fiducia al Senato sembrava un « fuori di luogo », considerato che è stata posta su una proposta di legge di iniziativa parlamentare e che non vi era alcuna scadenza temporale da rispettare, come avviene invece nel caso della conversione in legge di un decreto legge. Tuttavia, questa scelta poteva essere compresa, anche se non condivisa, considerata l'esiguità dei numeri della maggioranza al Senato. Ciò che non può essere compresa è, invece, l'apposizione della questione di fiducia alla Camera, dove vi è una maggioranza amplissima che non dovrebbe temere alcun confronto. In realtà, come ha fatto capire lo stesso Presidente del Consiglio, la questione di fiducia verrebbe chiesta per paura del voto segreto su alcuni emendamenti. In sostanza, il Governo teme che il provvedimento sulle unioni civili possa essere utilizzato per regolare dei conti all'interno del partito democratico. Inoltre vi è anche il timore che deputati del PD possano condividere più di uno degli emendamenti che saranno presentati da parte di deputati di altri gruppi al fine di migliorare il testo, eliminando anche alcuni vizi di legittimità costituzionale.

Mettendo la fiducia non si tiene conto che il Parlamento viene di fatto espropriato dalla possibilità di discutere una proposta di legge che può essere considerata sicuramente epocale per le ripercussioni che avrà non solo sulla vita dei cittadini ma anche sulla cultura stessa della Paese, condizionando anche le generazioni future.

Dopo aver rilevato che il 75 per cento degli italiani è contrario alla proposta di legge trasmessa dal Senato, dichiara tutto il suo dissenso per tale proposta, riservandosi di decidere le modalità nelle quali questo dissenso si esplicherà anche in vista del voto di fiducia. Nel frattempo dichiara di non partecipare, per protesta rispetto alla preannunciata questione di fiducia, al voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Ritiene che la proposta di legge in esame oltre ad essere sbagliata dal punto di vista politico, presentando anche profili di incostituzionalità, sia caratterizzata anche da un gran numero di errori tecnico-giuridici, che potranno oramai essere sanati solo attraverso lo strumento referendario, abrogando quindi la legge nel suo complesso.

Nel concludere, rileva che quanto avvenuto al Senato ed alla Camera in merito al provvedimento in esame debba suscitare una riflessione anche in vista del referendum confermativo delle riforme costituzionali previsto per ottobre, considerato che in questa vicenda le prerogative del Parlamento sono state calpestate dal Governo. In particolare esprime una forte preoccupazione per una riforma che finirà per dare il controllo dell'unica Camera al partito che vincerà le elezioni, in un contesto in cui i deputati saranno di fatto scelti non attraverso le elezioni, quanto piuttosto a seguito delle primarie. Inoltre lo stesso Presidente della Repubblica non sarà un organo di garanzia in quanto eletto secondo la medesima logica che vedrà un partito imporsi su tutti gli altri.

Nicola MOLTENI (LNA) in primo luogo si riporta integralmente a tutti gli interventi fatti da lui e dai colleghi del suo

gruppo nel corso dell'esame degli emendamenti, quando è stata fatta una vera e propria battaglia per difendere alcuni valori costituzionali come specialmente quello della famiglia naturale. Ricorda che gli emendamenti presentati dal suo gruppo erano tutti diretti a migliorare un testo scritto male e incostituzionale, considerato che parifica in maniera assoluta la famiglia naturale alle unioni civili. A tale proposito tiene a precisare che il suo gruppo, per quanto sia contrario alle unioni civili così come disciplinate dal testo in esame, è del tutto favorevole al riconoscimento di diritti alle coppie di fatto anche se formate da persone dello stesso sesso.

Per quanto attiene al metodo, ritiene che il Presidente del Consiglio annunciando la questione di fiducia abbia fatto un intervento a gamba tesa contro il Parlamento, eliminando la possibilità di qualsiasi confronto in Assemblea su un tema estremamente rilevante per la vita delle persone. Per tale ragione, per protesta, dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione per conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea su un testo che ribadisce essere inaccettabile.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ribadendo la contrarietà al provvedimento in esame da parte del suo gruppo, dichiara che per protesta nei confronti di quanto affermato dal Presidente del Consiglio nessun deputato del gruppo di Forza Italia parteciperà al voto finale in Commissione. Tale protesta è motivata da tre ragioni. La prima è data dalla constatazione che nessun Governo ha mai posto la questione di fiducia su un tema etico qual è quello delle unioni civili. La seconda ragione è data dalla circostanza che il Governo ha approvato attraverso la questione di fiducia addirittura il 31 per cento dei provvedimenti. In terzo luogo, osserva che mai nessun Governo è intervenuto in maniera così capillare su tutti i settori dell'ordinamento e su materie estremamente rilevanti per la vita dei cittadini, andando a scardinare gli stessi valori fondanti della so-

cietà civile nonché i principi dell'organizzazione statale.

Chiede quindi al Presidente del Consiglio di tornare indietro rispetto quanto annunciato e di concedere al Parlamento lo spazio per poter discutere su temi etici estremamente delicati come quello in esame.

Denuncia inoltre il velo di silenzio calato dagli organi di informazione sui lavori parlamentari ed in particolare sul dibattito svoltosi in Commissione in relazione agli emendamenti presentati sul testo del Senato. A tale proposito rileva che al di fuori del Parlamento vi è addirittura la convinzione che il provvedimento in esame sia oramai già legge.

Ritiene infine che l'apposizione della questione di fiducia rappresenti un vero insulto non solo per il Parlamento ma anche specialmente per i deputati della maggioranza, dei quali il Presidente del Consiglio non si fida nonostante che alla Camera vi sia una maggioranza così ampia come mai nessun Governo ha avuto in passato.

Annuncia, per non dare alcun alibi al Governo, che il suo gruppo presenterà in Assemblea gli stessi emendamenti presentati in Commissione, confermando la scelta iniziale di non fare ostruzionismo sul testo trasmesso dal Senato.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) rileva come stia concludendosi in sordina la battaglia per le unioni civili. Al riguardo, osserva che rapporti di forza alla Camera hanno reso insignificante in Commissione Giustizia la battaglia di una piccola « pattuglia » di deputati e che, tra pochi giorni, il più pericoloso attacco di sempre all'istituto della famiglia in Italia sarà già diventato legge dello Stato. Nel far notare come l'approvazione avverrà con la fiducia, e che nessuna modifica sarà apportata rispetto al testo approvato al Senato, quanto ai profili di legittimità costituzionale, rammenta di aver espresso rilievi sul testo in discussione nell'ambito della Commissione Affari Costituzionali, in sede di espressione del parere di competenza. Rileva, quindi, come, ancora una volta, sebbene

per evitare rischi di incostituzionalità le unioni civili siano definite come « formazione sociale specifica », in realtà sia stata di fatto codificata l'equiparazione tra persone dello stesso sesso alla famiglia: la disciplina in tema di impedimenti, rito, registrazione nello stato civile, scelta del cognome, regime patrimoniale, modalità di scioglimento, alimenti, pensione di reversibilità, sono equiparati a quelli dei coniugi. Fa notare come sia prevista anche l'equiparazione terminologica all'interno di tutte le altre leggi, norme e regolamenti, essendo, infatti, la vita dell'unione definita come « vita familiare », rispetto alla quale si differenzia, con involontario umorismo, solo per la mancanza dell'obbligo di fedeltà. Rammenta che nel corso dell'esame presso il Senato è stata soppressa la possibilità di adottare il figlio del *partner*, ma che il meccanismo dell'adozione speciale continuerà a renderla possibile, come le cronache giudiziarie stanno ampiamente dimostrando. Rammenta, altresì, come siano stati bocciati anche gli emendamenti in materia di maternità surrogata: chi ha soldi potrà, quindi, sfruttare donne bisognose da cui comprare gameti o affittare l'utero, riportando poi in Italia bambini, dei quali nessun giudice negherà l'adozione, ovviamente nell'interesse del minore. A suo avviso, significativo, a tale riguardo, è il fatto che su questo punto il partito di maggioranza relativa solo oggi pare essere riuscito a trovare una sintesi al proprio interno, senza, tuttavia, procedere ad una estensione della punibilità del reato quando commesso all'estero. Trattandosi di una materia che produce effetti di sfruttamento sul corpo delle donne in condizioni di bisogno, a suo giudizio la vicenda delle mozioni relative alla maternità surrogata è diventata l'emblema di una sinistra sempre più lontana dai temi della giustizia sociale e sempre più attenta alle suggestioni della cultura radicale in tema di desideri individuali. Osserva, infatti, come continuerà il turismo riproduttivo delle persone più abbienti per assicurare una prole alle coppie omosessuali. Sulla base del principio di non discriminazione rispetto alle coppie eterosessuali

unite in matrimonio, rispetto alle quali i partner delle unioni civili sono equiparati nella sostanza e nel linguaggio, ritiene che sul futuro aleggi la « cappa » di possibili azioni giudiziarie per riconoscere alle coppie omosessuali la possibilità di accedere alla fecondazione eterologa e all'adozione generalizzata. A suo parere, infatti, il provvedimento in discussione rappresenta solo il primo passo, verso la piena equiparazione dell'unione civile al matrimonio: esso è il risultato di una realistica auto-limitazione della maggioranza, solo per evitare che sulla questione dell'adozione dei minori si coagulasse l'opposizione di una sensibilità popolare « anestetizzata ». Fa notare come, a determinare la completa equiparazione tra l'istituto dell'unione civile e quello del matrimonio sarà l'Europa, che non imponeva al nostro Paese questo tipo di soluzione, ma che — una volta scelta questa strada, la strada di trattare in modo uguale cose disuguali imporrà certamente di far cadere ogni residua differenza di trattamento tra partner dell'unione omosessuale e coniugi, sulla base del principio di non discriminazione.

Fa presente come, con il voto di fiducia al Senato e con quello che verosimilmente seguirà alla Camera, il Governo si sia assunto la paternità della legge, mentre il sottosegretario Migliore si sia spinto, nel corso dell'esame in Commissione, fino al punto di dichiarare che l'equiparazione sostanziale e terminologica al matrimonio è stata frutto di una precisa volontà politica. Ritiene che di tale volontà il Paese, prima o poi, chiederà conto. A suo avviso, per la « pseudocultura dei *tweet* », adeguarsi allo spirito dei tempi è doveroso; i danni, tanto, si valuteranno solo sui tempi lunghi, compresi quelli che verranno prodotti dal gigantesco esperimento psicopedagogico sui bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso. Ritiene che, dal punto di vista politico, il presidente del Consiglio abbia consolidato i rapporti con la sinistra radicale, privilegiando il realismo su ideali e valori. Per tali ragioni, preannuncia la sua mancata partecipazione al voto relativo al conferimento del mandato al rela-

tore, in segno di protesta nei confronti del Governo, che verosimilmente porrà sul provvedimento in discussione la questione di fiducia, peraltro non necessaria in questo ramo del Parlamento, nel quale l'Esecutivo, può contare su una larghissima maggioranza per sostenere la proposta di legge.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rammenta come il Movimento 5 Stelle abbia, fin dalla presentazione del disegno di legge Cirinnà, assunto una posizione del tutto coerente, fornendo il proprio contributo al miglioramento di un testo, che presenta, in molte delle sue parti, rilevanti criticità sul piano tecnico-giuridico. Al riguardo, fa notare come il dibattito svoltosi in Commissione, pur a fronte di un testo « blindato », abbia rappresentato un eccellente esempio di confronto democratico, dove la maturità di tutti i commissari ha consentito di valutare approfonditamente la complessità dei profili e delle questioni affrontate dal provvedimento in discussione. Nello stigmatizzare l'eventuale posizione della questione di fiducia preannunciata dal Governo, che peraltro alla Camera può contare su una maggioranza schiacciante, ritiene che il ricorso al tale strumento da parte dell'Esecutivo rappresenterebbe un gravissimo precedente e *vulnus* alla democrazia. A suo avviso, infatti, l'atteggiamento del Governo dovrebbe indurre a riflettere, in prospettiva, anche sulle possibili conseguenze derivanti dall'eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale, che potrebbe favorire l'insorgenza di forme di moderna « dittatura », che vanno oggi già contestualizzandosi. Per tali ragioni, preannunciando la ripresentazione in Assemblea delle proposte emendative già presentate nel corso dell'esame in Commissione, dichiara che il gruppo Movimento 5 Stelle si riserva di valutare, all'esito delle determinazioni che saranno assunte dal Governo circa la posizione della questione di fiducia, l'orientamento da assumere rispetto al voto finale sul provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel ringraziare la Commissione per il

proficuo lavoro svolto, rileva come obiettivo del Governo sia quello di garantire l'approvazione della proposta di legge in esame, rispetto alla quale il Governo stesso si riserva successivamente di valutare l'eventuale posizione della questione di fiducia. Nell'auspicare lo svolgimento di un costruttivo confronto anche nel corso dell'esame in Assemblea, evidenzia come il dibattito svoltosi in Commissione sia stato serio ed articolato, utile ad approfondire questioni contenute in un provvedimento essenziale per una piena tutela dei diritti civili. Quanto al tema delle adozioni, che, come è noto, è stato stralciato nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene che lo stesso debba essere oggetto di ulteriore approfondimento da parte del Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 16.10.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08554 Berretta: Sul tribunale di Caltagirone.

Giuseppe BERRETTA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BERRETTA (PD), nel ritenersi soddisfatto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, auspica che l'attuale situazione di criticità in cui versa il tribunale di Caltagirone possa essere rapidamente superata anche grazie al contributo dell'ordine degli avvocati territorialmente competente, che dovrebbe, a suo avviso, evitare atteggiamenti di inutile allarmismo. Si augura, infine, che ogni futura scelta relativa alla geografia giudiziaria sia effettuata dal Governo con il necessario coinvolgimento del Parlamento.

5-08555 Fontana: Sul pagamento del canone di locazione della procura e del tribunale di Bergamo.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gregorio FONTANA (FI-PdL), nel prendere atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, rileva come l'atto di sindacato ispettivo in titolo abbia concorso a fare chiarezza sulla necessità che il Governo assicuri tempestivamente il rimborso delle spese correlate alla gestione degli uffici giudiziari alle amministrazioni locali, molte delle quali versano, come è noto, in situazioni di rilevante criticità sul piano contabile e finanziario.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 18.35.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i pareri favorevoli delle Commissioni I, III, VI, VIII, XI, XII e della Commissione Questioni regionali, mentre la Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) preannuncia il suo voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Micaela Campana, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. De-

libera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 622 del 7 aprile 2016, a pagina 37, righe 1, 2 e 3, le parole: « ALLEGATO 1 5-08328 Berretta: Sulla situazione di carenza di organico della sezione lavoro del tribunale di Catania » sono sostituite dalle seguenti: « ALLEGATO 2 5-08329 Santelli e Bergamini: sulla attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate »;

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 622 del 7 aprile 2016, a pagina 38, righe 1, 2, 3 e 4, le parole: « ALLEGATO 2 5-08329 Santelli e Bergamini: sulla attuazione delle procedure di rimpatrio previste dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate » sono sostituite dalle seguenti: « ALLEGATO 1 5-08328 Berretta: Sulla situazione di carenza di organico della sezione lavoro del tribunale di Catania ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato.**EMENDAMENTI APPROVATI**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'ambito dei quali si dà adeguata considerazione:

1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;

2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di pre-

venzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.

1. 4. *(Nuova formulazione)* Verini, Ermini, Braga, Amoddio, Marotta, Di Lello, Tartaglione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« ART. 41 (L) *Demolizione di opere abusive.* – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto ed alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di

duecentosettanta giorni entro il quale l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.

4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma che precede potranno essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31 ».

1. 01. Guerini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2.

(Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi).

1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrut-

ture e trasporti il fondo di rotazione, pari a Euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni.

3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Mannino.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 2.

(Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione ammi-

nistrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della « Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio » costituita presso il Ministero delle infrastrutture.

2. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente.

3. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1

comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04. Mannino.

ALLEGATO 2

5-08554 Berretta: Sul tribunale di Caltagirone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il Ministro della giustizia ha, recentemente, istituito due Commissioni, fra loro coordinate, alle quali sono state demandate attività di analisi e di studio finalizzate alla formulazione di proposte, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione dell'ordinamento, così come indicato in alcuni dei 12 punti della riforma della Giustizia.

La prima Commissione, presieduta dal Prof. Avv. Michele Vietti, ha analizzato – tra le altre – la materia dell'ordinamento giudiziario in riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria, attraverso la redistribuzione sul territorio degli uffici, secondo il principio della promozione del valore della specializzazione nella ripartizione delle competenze.

La complessità e l'estensione degli interventi di revisione della geografia giudiziaria, adottati nel 2012, e la necessità di completare il processo riformatore, anche per risolvere criticità rilevate attraverso il monitoraggio costantemente effettuato, hanno, difatti, imposto l'esigenza di un'approfondita ricognizione della materia, collegandola al più generale tema dell'assetto dell'ordinamento giudiziario e della disciplina del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.

A tal fine, sono state avviate dalle stesse Commissioni anche opportune interlocu-

zioni istituzionali e le soluzioni analizzate sono, pertanto, frutto anche di tale confronto.

Le relazioni conclusive dei lavori non si sono ancora tradotte in articolati normativi, ma costituiscono, piuttosto, la base di ragionamento da cui partire per elaborare la riforma.

Le proposte formulate indicano, quindi, principi generali e potranno costituire oggetto di ulteriore riflessione, al fine di consentire l'avvio del percorso parlamentare di una organica iniziativa legislativa nel contesto di istanze quanto più condivise.

In tale prospettiva, la valutazione sugli interventi sarà rimessa all'esito del dibattito politico e istituzionale appena avviato.

Lo scopo di una ridefinizione della geografia giudiziaria non fonda, difatti, sulla necessità di contenimento della spesa quanto, piuttosto, sull'obiettivo di razionalizzare la dimensione degli uffici al fine di favorire i processi di specializzazione.

Obiettivo che può essere raggiunto non solo attraverso la soppressione di uffici, ma anche ridefinendo e ridisegnando i confini delle Corti.

Sembra, allo stato, pertanto del tutto prematuro e non fondato su elementi fattuali l'allarme rispetto alla chiusura di uffici giudiziari sia di primo che di secondo grado.

ALLEGATO 3

5-08555 Fontana: sul pagamento del canone di locazione della procura e del tribunale di Bergamo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la Legge di stabilità 2015 ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, poste a carico dei Comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa.

Nel passaggio al nuovo modello di gestione, si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai Comuni in virtù della pregressa gestione diretta della spesa.

Il Ministro della giustizia ha adottato tutte le iniziative necessarie a far fronte alle spettanze dei Comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.

Con riferimento ai crediti vantati dal Comune di Bergamo, dalla nota trasmessa dalla competente articolazione ministeriale risulta quanto segue:

Per l'anno 2012 è stato liquidato l'intero contributo dovuto, pari ad euro 493.671,02, ripartito in euro 384.405,32 di acconto ed euro 109.276,70 di saldo. Dal rendiconto presentato dal Comune di Bergamo di euro 1.910.209,82 sono state detratte le somme non ammesse a contributo ex articolo 1 L. 392/1941 e si è, pertanto, giunti a un rendiconto effettivo pari ad euro 1.907.538,73.

Anche per l'anno 2013, risulta che il Comune di Bergamo abbia già incassato l'acconto, pari ad euro 489.014,89 e che, a breve, sarà liquidata anche la rata di saldo.

Per l'anno 2014, è stato liquidato un acconto pari ad euro 345.569,71 ed è in

corso la quantificazione del contributo complessivo da assegnare per l'annualità.

Per quanto riguarda, infine, l'anno 2015, si sta procedendo all'esame dei rendiconti di tutti i Comuni al fine della determinazione dei contributi spettanti sino al 31 agosto 2015.

L'interrogazione offre, comunque, l'occasione per rappresentare come il procedimento di liquidazione dei contributi sia particolarmente complesso.

Infatti, oltre ad attendere che le spese siano indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte poi al vaglio della Commissione di Manutenzione, la liquidazione è disposta con decreto interministeriale a firma dei Ministri della giustizia, dell'Interno dell'Economia e delle Finanze. Si informa, peraltro, che il decreto per le spese sostenute nell'anno 2013 è stato già firmato dal Ministro della Giustizia e trasmesso, in data 14 aprile 2016, al Ministero dell'Interno, e per conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Preme inoltre sottolineare in questa sede come proprio la prospettiva di un corretto avvio spese di funzionamento degli uffici giudiziari abbia orientato l'impegno del Ministero nel regolare definitivamente e al più presto le posizioni pregresse con i Comuni, al fine di poter procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione.

La tempestiva ed adeguata soddisfazione delle spettanze dei Comuni segna, dunque, un passaggio necessario al pieno decollo del nuovo modello di gestione della spesa di funzionamento degli uffici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di Mario Morcone, Capo Dipartimento del Ministero dell'interno per le Libertà civili e l'Immigrazione, e di Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera (*Svolgimento e conclusione*) 66

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 67

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 9.

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di Mario Morcone, Capo Dipartimento del Ministero dell'interno per le Libertà civili e l'Immigrazione, e di Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sul circuito televisivo interno.

Introduce quindi l'audizione.

Mario MORCONE, *Capo Dipartimento del Ministero dell'interno per le Libertà civili e l'Immigrazione*, e Massimo FRANCO, *giornalista del Corriere della Sera*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi le deputate Marietta TIDEI (PD), Sandra ZAMPA (PD) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Mario MORCONE, *Capo Dipartimento del Ministero dell'interno per le Libertà civili e l'Immigrazione*, e Massimo FRANCO, *giornalista del Corriere della Sera*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni ed integrazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si rammarica per l'assenza di tutti i gruppi di opposizione e della stessa maggioranza, con l'eccezione di un esiguo numero di deputati del gruppo del Partito Democratico e del Gruppo Misto, dalla seduta di questa mattina, in cui si è tenuta l'audizione del prefetto Mario Morcone e del giornalista Massimo Franco nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea. Tale assenza ha costituito un'occasione mancata per i colleghi assenti ai fini di un pacato confronto di merito su questioni assai rilevanti per la politica estera del nostro Paese e per l'opinione pubblica, oltre ad una mancanza di rispetto per gli auditi.

In generale, con riferimento all'andamento orario dei lavori dell'Assemblea, rileva la perdurante compressione dei tempi di lavoro a disposizione delle Commissioni permanenti, che avviene talvolta con breve preavviso e senza considerazione per il calendario dei lavori già definito da parte delle Commissioni.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i gruppi hanno condiviso l'opportunità che sul provvedimento in titolo, di cui è stata riconosciuta anche da parte del rappresentante del Governo la particolare rilevanza, si svolga un approfondito esame di merito. Si rammarica per gli esigui tempi a disposizione, derivanti dal prolungarsi delle votazioni presso l'Assemblea.

Carlo SIBILIA (M5S), nel riprendere le considerazioni già svolte nella seduta precedente, osserva che la ratifica in titolo differisce sostanzialmente da ciò che il Movimento Cinque Stelle si sarebbe atteso da un provvedimento di così grande importanza sia sul piano economico sia su quello politico. Evidenzia, quindi, pur nella necessaria ristrettezza dei tempi del dibattito, alcuni aspetti problematici.

In primo luogo, ribadisce le osservazioni contenute nell'analisi di impatto sulla regolamentazione allegata al testo, richiamando ancora una volta l'attenzione della Commissione sulle Sezioni III e IV. In particolare, invita a considerare quanto riportato nella Sezione IV, di cui dà nuovamente lettura, da cui si evince che il ruolo del nostro Paese rischia di risultare drasticamente ridimensionato, anziché essere di primo piano come richiederebbe un Accordo che può certamente qualificarsi come epocale dal punto di vista dello scenario politico – peraltro interessante, dal punto di vista del suo gruppo – in quanto modifica notevolmente l'assetto finanziario globale e crea di fatto una struttura alternativa al modello «atlantico», imperniato su istituzioni quali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.

Ritiene altresì che ciò significhi che l'Italia non è riuscita a far valere i propri interessi a livello internazionale, ad esempio indirizzando l'utilizzo dei fondi previsti per il funzionamento della Banca asiatica verso la creazione di condizioni di favore per le piccole e medie imprese italiane operanti nei mercati asiatici, come il suo gruppo si sarebbe impegnato a fare.

Evidenzia, inoltre, le valutazioni contenute nella Sezione V, lettera D) dell'AIR, che stimano in 515 milioni di euro l'impegno finanziario richiesto al nostro Paese per la quota di azionariato della Banca. Osserva, al proposito, la necessità di conoscere dal rappresentante del Governo in che modo verranno impiegati tali fondi pubblici, considerate le opzioni prospettate, evitando che essi possano favorire solo alcune grandi multinazionali straniere o progetti come il cosiddetto consorzio «TAP» (*Trans Adriatic Pipeline*), anziché appunto le piccole e medie imprese italiane, o siano destinati a finanziare progetti su cui il Movimento Cinque Stelle manifesta da sempre la propria contrarietà, quali lo sfruttamento dei combustibili fossili e non le energie rinnovabili.

Richiamando le finalità espresse nelle lettere A) e B) della Sezione I dell'AIR, ribadisce che, in coerenza con tali finalità, l'utilizzo dei richiamati fondi pubblici avrebbe dovuto essere diretto a garantire un ritorno economico alle piccole e medie imprese italiane o comunque per infrastrutture di carattere pubblico. Considerata l'attenzione cinese per la cosiddetta «Via della Seta» e, in tale contesto, per la città di Venezia, chiede se il Governo conosca le aziende che saranno coinvolte e se realtà nazionali come la stessa Finmeccanica saranno parti attive garantite o dovranno invece recedere di fronte a colossi di Paesi emergenti.

Nell'osservare inoltre che i fondi sarebbero garantiti da idonea copertura, si domanda come mai ciò non avvenga per altri provvedimenti altrettanto importanti, come ad esempio la proposta sul reddito di cittadinanza, avanzata da tempo dal suo gruppo e sulla quale le obiezioni mosse sono sempre state connesse alla sua onerosità.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla lettera C) della Sezione VII dell'AIR e, in particolare, sulla *constituency* e sulla nomina del nostro rappresentante in seno al *board* della Banca asiatica, invitando a considerare con il dovuto approfondimento tale aspetto.

Nello stigmatizzare la mancata previsione di meccanismi periodici di revisione dell'Accordo, auspica occasione di approfondimento ulteriore preannunciando la presentazione di proposte emendative e in ogni caso di ordini del giorno presso l'Aula in merito ai profili qui sollevati e in particolare sulle modalità di versamento della prima *tranche* degli importi.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA nel manifestare piena disponibilità del Governo ad un confronto sereno sul provvedimento, ne evidenzia il valore storico e l'importanza che il nostro Paese possa essere rappresentato con diritto di voto alla prima riunione del *board*, fissata per il 26 giugno prossimo, avendo ratificato l'Accordo. Ritiene che l'Accordo configuri un elemento innovativo importante per il nostro sistema economico e per le imprese italiane proprio al fine di accrescerne il ruolo e la forza competitiva sulla scena internazionale.

Carlo SIBILIA (M5S) non ritiene che la scadenza di giugno si esplicitata nel provvedimento in titolo.

Sandra ZAMPA (PD), *relatrice*, conferma al collega Sibilìa la notorietà della scadenza del 26 giugno prossimo e il rischio che polemiche di breve respiro compromettano una opportunità davvero decisiva per le imprese italiane, già così provate dalla crisi economica di questi anni. L'Accordo in esame è di rilievo centrale per il nostro Paese e la quota del 2,57 per cento del capitale dell'AIIB detenuta dal nostro Paese, che condivide con soli altri quattro Paesi non regionali la quota minoritaria del 25 per cento del capitale, essendo rapportata al nostro PIL, va commisurata ad una più che apprezzabile forza competitiva. Auspica pertanto che il Movimento Cinque Stelle non assuma una linea poco lungimirante e che precluda un'opportunità al nostro sistema produttivo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ribadendo la necessità di una riflessione in merito ad un migliore coordinamento dei tempi tra lavori d'Assemblea e lavori di Commissione, alla luce dell'intervento del collega Sibilia propone la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 11 maggio, alle ore 15.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 e C. 3333 (Parere alla VII Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	70
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata del rappresentante del Governo</i>)	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 2497 e C. 3333.

(Parere alla VII Commissione).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative approvate in linea di principio al provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO, *relatrice*, ricorda che il testo unificato in oggetto è già stato esaminato nella seduta del 27 gennaio 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione di merito ha poi modificato il testo del provvedimento nella seduta del 17 febbraio 2016, recependo il parere della Commissione bilancio. Evidenzia quindi che la Commissione bilancio è adesso chiamata, a seguito del trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio su tale nuovo testo nella seduta del 3 maggio scorso.

Nel rilevare che tali emendamenti assumono una valenza prettamente ordinamentale e non presentano quindi profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sui medesimi nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel convenire con la relatrice in ordine all'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario relativamente agli emendamenti approvati in linea di principio dalla VII Commissione, concorda con la proposta di esprimere nulla osta.

La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere nulla osta.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere alle richieste di chiarimento che erano state formulate dalla relatrice.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, depositando agli atti della Commissione una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una nota del Ministero della giustizia e una nota del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), relative alla distribuzione della platea delle coppie interessate dal provvedimento ipotizzata nella relazione tecnica, ai parametri nonché alle ipotesi alla base dello sviluppo temporale degli oneri e all'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime, evidenzia che la stima degli oneri del provvedimento è caratterizzata da un elevato grado di prudenzialità dovuto sia all'utilizzo, per la potenziale platea delle coppie interessate, del dato della Germania, la cui popolazione è più numerosa di quella italiana, sia all'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze di cui alla disciplina in esame già nel primo anno di applicazione della medesima.

Sottolinea poi in particolare che, per quanto riguarda la detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico, come le spese mediche, fruibile dal soggetto che aderisce all'unione civile, gli eventuali effetti di gettito prodotti sono stimati di irrilevante entità, e quindi possono considerarsi compresi nell'elevata prudenzialità della stima, in quanto tali spese sono ad oggi comunque detraibili da parte di soggetti per i quali si verifichi un rapporto di parentela (figli ed altri familiari a carico).

Assicura che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità per la copertura di quota parte degli oneri del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 66, e che il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Infine conferma che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 67, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, nel ringraziare gli uffici per aver anticipato in mattinata la trasmissione ai gruppi parlamentari delle note testé depositate formalmente dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3634, approvato dal Senato, recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo relativi alla distribuzione della platea delle coppie interessate dal provvedimento ipotizzata nella relazione tecnica, ai parametri nonché alle ipotesi alla base dello sviluppo temporale degli oneri e all'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime;

considerato che da tali elementi risulta che la stima degli oneri risulta essere caratterizzata da un elevato grado di prudenzialità dovuto sia all'utilizzo, per la potenziale platea delle coppie interessate, del dato della Germania, la cui popolazione è più numerosa di quella italiana, sia all'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca delle provvidenze di cui alla disciplina in esame già nel primo anno di applicazione della medesima;

preso atto degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda la detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico, come le spese mediche, fruibile dal soggetto che aderisce all'unione civile, gli eventuali effetti di gettito prodotti sono stimati di irrilevante entità, e quindi possono considerarsi compresi nell'elevata prudenzialità della stima, in quanto tali

spese sono ad oggi comunque detraibili da parte di soggetti per i quali si verifichi un rapporto di parentela (figli ed altri familiari a carico);

il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità per la copertura di quota parte degli oneri del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 66, e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 67, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Guido GUIDESI (LNA), dichiarando di aver ricevuto le note testé depositate formalmente in Commissione solo verso le ore 12.30 della giornata odierna, ricorda di aver avanzato, in ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una richiesta diretta a prevedere un congruo intervallo di tempo tra la presentazione dei chiarimenti da parte del rappresentante del Governo e la votazione della proposta di parere sul provvedimento in oggetto. Poiché quindi il poco tempo intercorso dal ricevimento delle note non è sufficiente ad un approfondito esame delle medesime, chiede, in conformità con quanto convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Rocco PALESE, *presidente*, confermando quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed evidenziando che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per la settimana prossima, chiede di acquisire

il parere dei gruppi parlamentari in merito al prosieguo dei lavori.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'intervallo trascorso dalla trasmissione ai gruppi parlamentari delle note in argomento sia stato sufficiente per un'approfondita valutazione delle stesse, anche considerando che si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato, in un testo corredato da relazione tecnica, e che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che un rinvio dell'espressione del parere sul testo alla seduta di martedì prossimo, da tenersi prima della riunione dell'Assemblea, contestualmente all'esame degli emendamenti, permetterebbe un esame più approfondito della documentazione depositata dal Governo, senza determinare complicazioni per l'organizzazione dei lavori dell'Aula.

Maino MARCHI (PD), pur ribadendo di ritenere ampiamente sufficiente il tempo di cui hanno beneficiato i gruppi parlamentari per un'approfondita valutazione della documentazione del Governo, fa presente di non avere preclusioni rispetto alla richiesta del deputato Guidesi.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, concorda con quanto evidenziato dal deputato Marchi.

Rocco PALESE, *presidente*, preso atto di quanto emerso nel dibattito, in assenza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene alle azioni a pagamento, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento alle azioni a chiamata, pur considerando che il relativo pagamento ha carattere eventuale, ritiene che andrebbe chiarito con quali modalità e sulla base di quale possibile tempistica si potrà far fronte a tale impegno nel caso in cui si rendesse necessario il versamento richiesto a seguito della sottoscrizione. Con riferimento alle risorse utilizzate, disponibili sul conto corrente di tesoreria 20013, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare gli effetti prodotti dalle disposizioni in esame in termini di fabbisogno, in relazione agli utilizzi delle medesime disponibilità, già scontati ai fini delle previsioni tendenziali. Prende atto, inoltre, di quanto indicato dalla relazione tecnica circa la possibilità di far fronte con le medesime risorse anche agli effetti determinati da eventuali peggioramenti del cambio. Peraltro, tenuto conto che le risorse in questione risultano destinate, in base alle previsioni del citato decreto-legge n. 269 del 2003, oltre che all'attività nazionale sull'estero, ad altre specifiche finalità (sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A., garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A.), ritiene che andrebbe confermato che tali finalità non risultino pregiudicate dall'utilizzo previsto dal provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che all'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo, valutato complessivamente in 515 milioni di euro per il quadriennio 2016-2019, si provvede: a) quanto a 206 milioni di euro per

il 2016, a 103 milioni di euro per il 2017 e a 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento in entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 143 del 1998, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; *b*) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. Con riferimento alla copertura di cui alla lettera *a*), nel prendere atto che la relazione illustrativa quantifica in circa 826 milioni di euro le somme attualmente giacenti sul pertinente conto corrente di tesoreria n. 20013, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle predette risorse e circa il fatto che – come già segnalato nella parte relativa ai profili di quantificazione – l'utilizzo delle stesse, nella misura richiamata dal disegno di legge di ratifica, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori finalità cui le risorse medesime possono essere destinate ai sensi della legislazione vigente. Rinvia, inoltre, alle osservazioni in precedenza formulate in merito ai profili di quantificazione per quanto attiene agli eventuali riflessi della disposizione in commento sul piano del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Da un punto di vista formale, considera infine opportuno integrare la disposizione specificando che le somme del citato conto corrente di tesoreria – analogamente a quanto peraltro già previsto dal testo in riferimento alla successiva clausola di salvaguardia – affluiscono mediante «versamento all'entrata del bilancio dello Stato». Con riferimento alla copertura di cui alla lettera *b*), fa presente che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, appare tuttavia necessario riformulare la disposizione prevedendo, in maniera conforme alla disciplina contabile, che oggetto di corrispondente riduzione siano «le proiezioni» dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale cui viene fatto riferimento. Per quel che concerne, infine, la clausola di salvaguardia di cui al comma 2, segnala che la sua attivazione – nel caso in cui, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, si verifichi uno scostamento degli oneri rispetto alle previsioni – comporta il versamento in entrata al bilancio dello Stato di ulteriori somme a valere sulle disponibilità giacenti sul più volte citato conto corrente di tesoreria, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto, rinvia alle osservazioni già formulate con riguardo alla copertura di cui alla lettera *a*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

Testo unificato C. 1504 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, osserva che il provvedimento in esame, risultante dall'abbinamento di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura e non è corredato di relazione tecnica. È oggetto dell'esame il testo unificato delle richiamate proposte di legge,

come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame finora svolto in sede referente presso la Commissione cultura.

Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.

In merito all'articolo 2, che prevede un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, osserva che la norma sembra assumere una natura essenzialmente programmatica e pertanto non appare agevole determinarne gli effetti finanziari di carattere immediato e diretto. Tuttavia, poiché viene previsto che il piano d'azione nazionale deve garantire gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione, andrebbe chiarito in quali forme e secondo quale programmazione finanziaria debba essere assicurata la realizzazione delle predette finalità. In particolare, per quanto attiene alle modalità di finanziamento, nel rinviare alle successive considerazioni riferite agli articoli 9 e 11, evidenzia la necessità di acquisire elementi volti a chiarire se il Piano debba essere realizzato entro i limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9 (1 milione di euro annui) ovvero se concorrano a tale realizzazione anche ulteriori risorse, tenuto conto degli stanziamenti complessivamente previsti dall'articolo 11, pari a 7 milioni di euro nel 2016 e a 65 milioni di euro nel 2017. In questa seconda ipotesi, ritiene che andrebbe precisato entro quali limiti tali ulteriori risorse debbano essere destinate alle finalità in esame, posto che non viene definito dal testo un limite complessivo di spesa per la realizzazione del Piano in questione.

Riguardo all'articolo 3, che disciplina i patti locali per la lettura e il conferimento del titolo « Città del libro », rileva che le norme in esame stabiliscono espressamente che le Regioni e gli enti territoriali debbano prevedere « specifici finanziamenti » per l'attuazione del Piano nazionale del libro. Pur tenendo conto dei vincoli finanziari complessivi previsti per gli enti territoriali in base alla vigente normativa, osserva che la formulazione

adottata pone a carico dei medesimi enti obblighi suscettibili di determinare nuove spese.

In merito alla sostenibilità di tali spese nell'ambito dei complessivi vincoli finanziari cui detti enti sono sottoposti ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Con riguardo agli articoli 4 e 5, in materia di biblioteche pubbliche e sistemi bibliotecari, osserva che le disposizioni prevedono la definizione di *standard* e obiettivi comuni di servizio a carico di soggetti pubblici. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a definire l'impatto finanziario delle disposizioni alla luce delle specifiche esigenze di adeguamento ai predetti *standard* delle amministrazioni interessate.

In merito all'articolo 6, che reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti, osserva che le attività di digitalizzazione del patrimonio librario previste dalla norma appaiono assumere carattere potenzialmente oneroso. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a verificare se i progetti in questione possano trovare attuazione entro il limite delle risorse derivanti da una quota delle entrate da sanzioni previste dalla normativa vigente per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali, come indicato dal comma 6, e se tale utilizzo possa pregiudicare altre finalità previste a legislazione vigente. Va inoltre considerato che tali entrate, essendo collegate all'accertamento delle infrazioni, non rivestono caratteri di certezza, anche per quanto attiene alla relativa proiezione temporale: considera quindi opportuno verificare l'idoneità delle risorse in questione a finanziare le iniziative previste dall'articolo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 6), rileva che la norma prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per provvedere al finanziamento delle iniziative di digitalizzazione delle

collezioni di biblioteche e di altri istituti. Al medesimo capitolo è imputata una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali, di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di destinare a tale finalità i suddetti importi, posto che le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 sono versate, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Evidenzia inoltre che nella disposizione in esame non viene indicata a chi spetti il compito di provvedere alla determinazione dell'ammontare della quota delle sanzioni di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 da imputare all'istituendo capitolo.

Segnala infine la necessità di prevedere espressamente il versamento degli importi derivanti dalle menzionate sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato per la loro successiva riassegnazione al capitolo previsto dalla disposizione in commento. Sui predetti aspetti reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sulla promozione della lettura a scuola, osserva che la norma sembra suscettibile di determinare effetti onerosi a carico delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la presenza di personale qualificato per la gestione di servizi di biblioteca all'interno delle scuole capofila (comma 1); la definizione di *standard* minimi delle sedi, del personale, delle raccolte, dell'accessibilità, delle prestazioni ed attività delle biblioteche scolastiche (comma 2); la previsione di percorsi di formazione ed alfabetizzazione da parte delle biblioteche scolastiche (comma 5).

In riferimento ai predetti aspetti, considera opportuno indicare le risorse con

cui si prevede di far fronte alle predette attività nonché i soggetti a carico dei quali le relative spese dovrebbero gravare.

Infine, per quanto attiene all'istituzione della « Settimana della lettura a scuola », considera necessaria una conferma in merito alla possibilità che alle iniziative collegate al suo svolgimento si possa far fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto dei libri, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che prevedono l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie, evidenzia che le disposizioni accordano l'agevolazione all'interno di un limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui. Nel rilevare che non viene specificata la decorrenza della predetta autorizzazione di spesa, che dovrebbe peraltro riguardare gli esercizi dal 2017, tenuto conto della decorrenza della relativa agevolazione, osserva che la norma rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione ed utilizzo della carta. Non ha osservazioni da formulare in proposito, nel presupposto che la procedura di assegnazione e fruizione sia idonea a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.

Quanto al comma 5, che include la promozione dei libri e della cultura tra le finalità cui possono essere riferite le opzioni del 5 per mille, ritiene che andrebbe chiarito se tale inclusione sia compatibile con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il finanziamento della misura del 5 per mille.

La disposizione di cui al comma 6, che prevede un'estensione del regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta in favore di alcuni soggetti, è suscettibile di determinare effetti onerosi in termini di minor gettito. In proposito ritiene opportuno acquisire i relativi dati ai fini di una stima di tali effetti, tenuto conto che non è prevista l'attribuzione del beneficio entro un limite massimo di spesa. Tali dati appaiono necessari anche al fine di veri-

ficare la congruità dell'onere complessivo derivante dall'attuazione della proposta in esame, come indicato all'articolo 11.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, segnala la necessità di indicare l'anno a decorrere dal quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assegnazione della carta elettronica per l'acquisto di libri. In relazione a quanto previsto dal comma 1, ovvero che le carte sono assegnate a partire dal 1° gennaio 2017, ritiene che anche l'autorizzazione di spesa debba decorrere dal medesimo anno 2017. Sul punto considera necessario acquisire il parere del Governo.

Riguardo all'articolo 9, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione della lettura, rileva che la spesa autorizzata per l'istituzione del Fondo viene riferita alle finalità del Piano d'azione nazionale e dei Patti locali. Poiché l'utilizzo per tali finalità è ricondotto al limite delle risorse del Fondo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che le procedure di accesso al Fondo da parte dei diversi soggetti indicati siano idonee a garantire il rispetto di tale limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala la necessità di indicare, al comma 4, l'anno a decorrere dal quale è autorizzata la spesa di un milione di euro annui da destinare al Fondo per la promozione del libro e della lettura.

Per quanto riguarda l'articolo 10, che reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, osserva che la norma, introducendo agevolazioni fiscali, è suscettibile di determinare effetti negativi di gettito di cui andrebbe acquisita la relativa stima. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che le agevolazioni previste dall'articolo in esame non sono concesse entro limiti massimi di spesa predeterminati.

Inoltre, per quanto concerne il comma 2, ritiene che andrebbe chiarito se il beneficio interessi tutte le tipologie di soggetti locatori – in particolare se siano incluse anche le società di capitale – e se la riduzione forfetaria del reddito da lo-

cazione determini effetti, oltre che ai fini IRPEF e relative addizionali ed IRES, anche ai fini IRAP.

In merito al profilo temporale, ritiene opportuno chiarire se con riferimento al primo anno di applicazione il beneficio spetti per i canoni di locazione maturati a decorrere dall'entrata in vigore delle norme in esame ovvero per l'intera annualità.

Per quanto concerne il comma 3, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di fruizione del credito d'imposta introdotto, anche sotto il profilo temporale, precisando se sia ammesso l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso infatti andrebbero precisate le modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio ai fini della salvaguardia degli equilibri di cassa.

In merito ai commi 5 e 6, riferiti alle librerie di qualità, considera opportuno precisare a quali misure, volte a favorire l'operatività di tali librerie, faccia riferimento il testo, al fine di verificarne la portata finanziaria.

In merito all'articolo 11, sulla copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 11 del progetto di legge individua un onere complessivo di 7 milioni di euro per il 2016 e 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dall'attuazione del testo legislativo in esame. Non vengono peraltro precisate le voci di spesa che concorrono a determinare tale onere e le disposizioni cui le stesse sono specificamente imputabili. In proposito considera opportuno acquisire tali indicazioni anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate a fini di copertura, come già segnalato, una rassegna aggiornata degli effetti finanziari delle cosiddette « spese fiscali » (*tax expenditures*) è contenuta negli allegati alla Nota integrativa riferita allo stato di previsione dell'entrata nel bilancio dello Stato 2016.

Tanto premesso, evidenzia preliminarmente l'esigenza di acquisire una stima aggiornata degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e c).

Inoltre, ritiene che andrebbe verificata l'idoneità dell'abrogazione disposta dalla lettera a) a fornire una copertura agli oneri del provvedimento, di carattere permanente, tenuto conto che l'agevolazione che si intende abrogare è riferita agli interessi relativi a mutui contratti e stipulati entro il 31 dicembre 1992.

Per quanto concerne l'abrogazione prevista dalla lettera c), rileva inoltre che il testo dispone che l'agevolazione sia ridotta fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni. Non viene peraltro precisata la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta sostitutiva che si intende operare né si rinvia in proposito ad un decreto che definisca le modalità attuative della disposizione anche al fine di consentire una verifica degli effetti finanziari stimati.

Per quanto attiene infine alla norma di cui la lettera b), pur prendendo atto che negli allegati tecnici più recenti non risulta modificato l'effetto a regime imputabile all'agevolazione su cui si intende intervenire, evidenzia la necessità di un chiarimento. Infatti la norma oggetto di abrogazione dispone l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo del regime ordinario di tassazione. La stima dei relativi effetti di gettito indicata (1,5 milioni di euro annui) sembrerebbe imputabile alla differenza tra le maggiori entrate in termini di imposta sostitutiva e le minori entrate in termini di imposte ordinarie non versate. Tenuto conto che le scadenze dei pagamenti delle imposte sostitutive sono diverse da quelle delle imposte ordinarie, l'abrogazione in esame appare suscettibile di dar luogo a una modificazione temporale dei flussi di entrata, con parziale disallineamento negli anni iniziali. Su tale disallineamento temporale di cassa considera opportuno acquisire la valutazione del Governo ai fini di una verifica dell'effettivo recupero di gettito imputabile a tale modalità di copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma determina in 7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 65 milioni di euro a decorrere dal 2017 l'onere derivante dall'attuazione della presente legge e stabilisce che alla copertura di tali oneri si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione o dalla riduzione delle esenzioni e agevolazioni fiscali indicate al comma 2 dell'articolo in esame.

In proposito segnala innanzitutto la necessità di riformulare più correttamente la disposizione, distinguendo gli oneri relativi a disposizioni che comportano previsioni di spesa (« valutati in »), come quella di cui all'articolo 10, dagli oneri relativi a disposizioni che prevedono autorizzazioni di spesa (« pari a »), cioè quelle di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 4.

Segnala poi la necessità di indicare, al comma 1, che l'onere di 65 milioni di euro a decorrere dal 2017 ha cadenza annuale.

Rileva infine che andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione « mediante i risparmi » con la seguente: « mediante utilizzo delle maggiori entrate ».

Sui punti sopra esposti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (articolo 1, allegato B, n. 29) – reca uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame prevedono una serie di adempimenti a carico di soggetti pubblici e precisamente il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui l'attuazione dello schema normativo in esame non comporta alcuna nuova esigenza in termini di risorse umane e finanziarie, risultando le stesse pienamente adeguate al supporto organizzativo e gestionale delle amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare la normativa in questione già in essere in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 269 del 2001. Per quanto attiene all'istituzione della Commissione consultiva, di cui all'articolo 44, rileva che tale organismo è già previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 269 del 2001. Rileva, inoltre, che il provvedimento in esame contiene un'apposita clausola di neutralità finanziaria,

escludendo la corresponsione di indennità, compensi e rimborsi spese. Ritiene tuttavia che andrebbe acquisita conferma che non sarà corrisposto alcun altro emolumento, comunque denominato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca l'attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Lo schema di decreto in esame sostituisce il vigente decreto legislativo n. 72/2000 (di recepimento della suddetta direttiva n. 96/71/CE), il quale viene abrogato esplicitamente dall'articolo 25.

Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 24 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle attività previste a carico dell'Ispettorato nazionale sul lavoro di cui agli articoli 3, 7, 10 e dal 12 al 17, che sembrano assumere portata più ampia rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti allo svolgimento dei compiti previsti, come affermato dalla relazione tecnica. Tali elementi appaiono necessari con particolare riferimento alle attività ispettive in esame nonché al sistema delle notifiche previsto dagli articoli da 12 a 17. Inoltre, con specifico riguardo alla cooperazione amministrativa tra Stati membri, da attuarsi mediante l'utilizzo dell'IMI – *Internal Market Information*, di cui all'articolo 7, rileva che la relazione tecnica evidenzia l'assenza di oneri sia sotto il profilo dell'implementazione del sistema sia relativamente al numero di addetti che dovrà utilizzarlo, in quanto l'evasione delle richieste – come precisa la medesima relazione – non graverà su un solo soggetto istituzionale ma su diversi soggetti, che potranno farvi fronte con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Peraltro, poiché le attività ed i compiti dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, qualificato come autorità competente, appaiono assumere portata prevalente, ritiene che andrebbero acquisiti, anche con riferimento a tali previsioni, elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per l'Ispettorato medesimo di far fronte alle esigenze in questione con le risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa.

Con riferimento, infine, all'articolo 8 – che pone in capo allo Stato obblighi la cui

concreta portata sarà definita in base alle iniziative della Commissione europea – pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale, in assenza della predetta disciplina attuativa, la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, andrebbe acquisita una valutazione, anche di massima, circa il possibile impatto finanziario di tali attività di collaborazione nonché riguardo alla possibilità di dare attuazione alle stesse nell'ambito degli stanziamenti già esistenti, preordinati ad analoghe finalità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Atto n. 295.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) – reca attuazione della direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo, nel riformulare l'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ripropone nella sua impostazione generale il medesimo meccanismo di fi-

nanziamento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia previsto dal citato articolo 21.

Ciò premesso, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine alle seguenti modifiche testuali introdotte dal provvedimento in esame rispetto alla vigente formulazione del citato articolo 21: la norma in esame non considera più, come destinatario dei contributi dei soggetti vigilati, il Ministero della giustizia. L'esclusione sembrerebbe collegata alla circostanza che al Ministero in questione sono affidate – nella nuova disciplina risultante dalle modifiche in esame – funzioni di carattere essenzialmente regolatorio, non rilevanti sotto il profilo finanziario. Su tale aspetto andrebbe comunque acquisita la valutazione del Governo; il provvedimento in esame non prevede che il decreto ministeriale per la definizione dei contributi a carico dei soggetti vigilati abbia una frequenza annuale, come invece precedentemente previsto. Andrebbe valutato se, anche in assenza della previsione di tale periodicità minima, sia possibile assicurare il necessario allineamento, anche sotto il profilo temporale, fra i costi da sostenere e le risorse da acquisire; la norma in esame non prevede più, fra le misure di contrasto alla morosità (ritardato versamento dei contributi da parte dei soggetti vigilati), la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquanta euro. Andrebbe valutato se la nuova formulazione – che fa invece riferimento alle misure di contrasto della morosità contenute nell'articolo 24-ter – sia idonea ad evitare effetti negativi in ordine all'adempimento degli obblighi di versamento dei contributi. Riguardo all'esercizio delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia in materia di formazione continua, osserva che la nuova disciplina in esame prevede la possibilità di svolgere tale attività sia attraverso la par-

tecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dallo stesso Ministero (anche attraverso organismi convenzionati), sia attraverso iniziative di formazione da svolgersi presso società o enti pubblici e privati accreditati dal Ministero con apposita convenzione. Andrebbero precisate le modalità applicative di tale disciplina, al fine di chiarire se le attività previste dal testo (formazione a distanza; convenzioni con organismi, società o enti pubblici e privati) possano essere finanziate con il medesimo meccanismo tariffario previsto dal sopra richiamato articolo 21, nella nuova formulazione introdotta dal provvedimento in esame. Con riferimento, infine, alle funzioni di vigilanza affidate alla Consob, osserva che le stesse risultano sostanzialmente conformi a quelle già previste a legislazione vigente. Pur considerando che tale organismo non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, andrebbe confermato che il finanziamento di tali funzioni sarà assicurato mediante il meccanismo già operante di contribuzione a carico dei soggetti vigilati.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

m_lps.29.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002716.28-04-2016



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 28/04/2016
Prot. 29 / 0002716 / L.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio legislativo economia

Oggetto: AC 3634 – “Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Facendo seguito alla mail pervenuta in data 22 aprile u.s., e con riferimento alla richiesta di elementi di risposta di competenza di questa Amministrazione in merito alle osservazioni formulate nel dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati, acquisiti tali elementi dall'INPS e dall'INAIL, si rappresenta quanto segue.

In relazione all'articolo 1, comma 20, con particolare riferimento all'istituto delle pensioni indirette e di reversibilità, si evidenzia che, in materia di coppie dello stesso sesso, le uniche informazioni statistiche ufficiali sono quelle prodotte in occasione del 15° Censimento generale della popolazione. Il numero di coppie dello stesso sesso rilevate è pari a poco più di 7.500. L'Istat ha sottolineato che il dato è sottostimato in quanto raccoglie solo quelle persone che hanno scelto di dichiarare la loro relazione affettiva e la loro convivenza. In paesi confrontabili con l'Italia quali ad esempio la Germania o l'Inghilterra il numero di unioni civili dello stesso sesso è rispettivamente pari a 67.000 e 35.000.

Al fini della valutazione si è fatto prevalentemente riferimento all'esperienza tedesca. Questo appare giustificato dalle profonde analogie riscontrabili tra l'istituto della Lebenspartnerschaft (partenariato di vita o unione civile) e l'istituto dell'unione civile disciplinato dall'A.C. n. 3634.

Dette analogie sono date, anzitutto, dal fatto che l'unione civile in approvazione – del pari di quella tedesca – è istituto alternativo al matrimonio e riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Al tempo, rispetto alla disciplina delle convivenze e delle unioni di fatto – etero od omosessuali – l'istituto dell'unione civile presenta un più deciso grado di istituzionalizzazione, con esclusione della natura contrattuale (tipica invece dei patti di convivenza). Ulteriori significative analogie sono riscontrabili, peraltro, con riferimento alla tecnica di normazione adottata dal legislatore: tanto l'A.C. 3634 quanto la legge tedesca sulle unioni civili,

infatti, hanno prescelto di normare l'istituto dell'unione civile attraverso un rinvio a singole previsioni del Codice civile relative al matrimonio. Ciò vale a rafforzare l'immagine di un istituto di diritto familiare modellato sul matrimonio – con alcune rilevanti eccezioni, specie relative al profilo dei rapporti genitoriali – e riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Si è pertanto ipotizzato che l'Italia si troverà in una situazione comparabile a quella tedesca con un'adesione all'istituto delle unioni civili analogo a quello registrato in Germania. Tenendo inoltre presente le differenze demografiche tra i due paesi, è stato fissato un numero di coppie pari a 30.000 dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge. Tale numero converge dall'anno 2033 verso il valore di 50.000 (contro i 67.000 della Germania), proporzionale alla differente numerosità della popolazione residente italiana (61 milioni) rispetto a quella tedesca (81 milioni).

Non avendo informazioni specifiche di natura anagrafica e contributiva relativamente alle coppie dello stesso sesso, nella valutazione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- la distribuzione per età e sesso del collettivo in esame è stata mutuata da quella pubblicata dal dipartimento di statistica per il censimento degli Stati Uniti d'America (Allegato 1);
- l'importo della pensione ai superstiti è stato distinto tra pensione indiretta (il dante causa non è titolare di una pensione diretta) e pensione di reversibilità e calcolato sulla base delle pensioni ai superstiti ai soli coniugi, decorrenti nel FPLD nell'anno 2014 per sesso ed età (Allegato 2);
- che gli individui raggiungano mediamente lo status di pensionato diretto alla maturazione di un'età inferiore di un anno rispetto al requisito anagrafico di età per la pensione di vecchiaia;
- il pagamento della prestazione avviene al primo decesso di uno degli individui della coppia; non si è tenuto conto prudenzialmente della verifica del limite minimo contributivo previsto per l'erogazione del trattamento ai superstiti (indiretta se il dante causa non ha raggiunto lo status di pensionato);
- per la mortalità sono state utilizzate le tavole di eliminazione proiettate dell'Istat (base 2011) (prudenzialmente senza nessun abbattimento della mortalità dei soggetti in attività lavorativa);
- la distribuzione per età delle nuove coppie è desunta da quella utilizzata per la generazione iniziale, limitata alle età inferiori a 50 anni;
- circa il 19% del collettivo in esame appartiene alla Gestione Dipendenti Pubblici, percentuale individuata quale rapporto tra gli attivi iscritti alla Gestione pubblica e quelli iscritti alla Gestione privata.

In aggiunta ai chiarimenti richiesti per la verifica degli eventuali riflessi sull'onere a regime si forniscono le proiezioni fino all'anno 2050, nell'ipotesi di raggiungimento del numero di 50.000 coppie a partire dall'anno 2033 (Allegato 3).

Il quadro macroeconomico di lungo periodo è quello utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS in linea con le ipotesi sottostanti il rapporto della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico...".

Allegato 1

Table 1. Household Characteristics of Opposite-Sex and Same-sex Couple Households: ACS 2013
(In percent. For information on confidentiality protection, sampling error, nonsampling error, and definitions, see www.census.gov/acs/www)

Household Characteristics	Total same-sex couples		Total male-male couples		Total female-female couples	
	Percent	Std Error	Percent	Std Error	Percent	Std Error
Age of householder						
15 to 24 years	4,06	0,24	2,97	0,26	5,09	0,37
25 to 34 years	16,48	0,38	15,01	0,52	17,87	0,50
35 to 44 years	19,49	0,38	19,31	0,53	19,66	0,55
45 to 54 years	26,84	0,45	28,10	0,70	25,64	0,56
55 to 64 years	18,13	0,36	19,34	0,52	16,98	0,53
65 years and over	15,01	0,32	15,28	0,44	14,75	0,45
Average age of householder (years)	48,54	0,16	49,26	0,21	47,86	0,23
Average age of spouse/partner (years)	46,66	0,16	47,05	0,22	46,30	0,23

¹Employed or in the Armed forces.

²Includes own children and nonrelatives of the householder under 18 years.

– Represents that the estimate or standard error is zero or rounds to zero

Note: Beginning with 2013 data products, tables reflect edit/processing changes which show same-sex married couples along with all married couples. Tables that have a line for "married couples" will include same-sex married couples, unless otherwise noted, and the marital status for those adults will be shown as "now married" or "married, spouse present."

Source: U.S. Census Bureau, 2013 American Community Survey 1-year data file

Allegato 2

Importi medi annui delle pensioni ai superstiti per età del dante causa (*)

Età del dante causa	Pensione indiretta maschio	Pensione indiretta femmina	Pensione reversibilità maschio	Pensione reversibilità femmina
20-34	2.210	856	-	-
35-44	7.585	3.758	-	-
45-54	8.718	5.450	-	-
55-64	8.883	5.850	-	-
65 e oltre	-	-	12.007	6.851

(*) Elaborazione sulla base degli importi delle pensioni decorrenti nell'anno 2014 per i nuclei superstiti composti da solo coniuge al netto delle trattenute previste dall'art.1 comma 41 della Legge n. 335/95.

Gli importi sono annualmente incrementati dell'inflazione più un punto percentuale

Allegato 3**Valutazione dell'onere derivante dall'estensione del diritto alla pensione ai superstiti nell'ambito dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**

(Importi delle rate in milioni di euro correnti)

Anno	Numero coppie alla fine dell'anno (unità)	Maggior numero di pensioni (unità)	Importo medio (€)	Maggiori rate di pensione
2016	7.500	33	8.778	0,1
2017	10.000	72	8.814	0,5
2018	12.500	118	8.905	0,8
2019	15.000	170	9.017	1,3
2020	17.500	230	9.189	1,8
2021	20.000	296	9.376	2,5
2022	22.500	370	9.578	3,2
2023	25.000	452	9.792	4,0
2024	27.500	542	10.019	5,0
2025	30.000	640	10.257	6,1
2030	42.500	1.263	11.591	13,8
2035	50.000	2.110	13.183	26,5
2040	50.000	3.118	15.265	45,7
2050	50.000	5.982	21.626	124,2

Con riferimento alla previsione relativa alle rendite che l'INAIL corrisponde ai superstiti del lavoratore assicurato in caso di morte dovuta a infortunio, trattasi, di fatto, di modifiche agli artt. 77 e 85 del D.P.R. 1124/1965 (T.U.), estendendo nell'ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso l'erogazione delle quote integrative della rendita diretta e delle rendite a superstiti.

Al fine di quantificare la necessaria copertura finanziaria, si sono stimati, per il decennio 2016-2025, i maggiori oneri derivanti dall'eventuale introduzione della modifica normativa a decorrere dal 1 gennaio 2016.

La stima dei maggiori oneri è stata elaborata considerando come platea interessata la generazione ipotizzata nella Relazione Tecnica già presentata dal Governo, in assenza di ulteriori rilevazioni ufficiali, pari a 16.750 coppie nel 2016 crescenti fino ad arrivare a 67.000 coppie nel 2025;

La stima dei maggiori oneri è stata elaborata distintamente per:

1. Rendite alla parte superstite (estensione art. 85 T.U.);

2. Quote integrative di rendite di inabilità permanente (estensione art. 77 T.U.).

1. Stima maggiori oneri nel decennio 2016-2025 per rendite alla parte superstite

Il maggior onere in ciascun anno del decennio oggetto di stima è stato calcolato utilizzando il numero di coppie per unione civile indicato nella R.T., la frequenza di morte sul lavoro stimata nel triennio di osservazione 2013-2015 (0,016%) e l'importo medio della rendita annua (massimale di retribuzione vigente per aliquota del 50% spettante al coniuge superstite) rivalutato per tener conto delle variazioni annue dell'inflazione (Tabella 1).

Tabella 1. Maggiori oneri 2016-2025 per rendite alla parte superstite

(Importi in Euro)

Anno	Numero di coppie nell'anno	Maggior numero di rendite alla parte superstite nell'anno	Importo medio rendita annua	Maggior onere annuo
2016	16.750	3	15.038,40	45.000,00
2017	22.333	7	15.489,55	108.000,00
2018	27.917	11	15.675,43	172.000,00
2019	33.500	16	15.941,91	255.000,00
2020	39.083	22	16.228,86	357.000,00
2021	44.667	29	16.553,44	480.000,00
2022	50.250	37	16.884,51	625.000,00
2023	55.833	46	17.222,20	792.000,00
2024	61.417	56	17.566,64	984.000,00
2025	67.000	67	17.917,98	1.201.000,00

2. Stima maggiori oneri nel decennio 2016-2025 per quote integrative di rendite di inabilità permanente

Il maggior onere in ciascun anno del decennio oggetto di stima è stato calcolato utilizzando il numero di coppie per unione civile indicato nella R.T., la frequenza di indennizzo in rendita (inabilità permanente 16%-100%) stimata nel triennio di osservazione 2013-2015 (0,075%) e l'importo medio della quota integrativa di rendita annua (5% della componente patrimoniale della rendita erogata all'inabile) rivalutata per tener conto delle variazioni annue dell'inflazione (Tabella 2).

Tabella 2. Maggiori oneri 2016-2025 per quote integrative di rendita di inabilità permanente

(Importi in Euro)

Anno	Numero di coppie nell'anno	Maggior numero di quote integrative nell'anno	Importo medio annuo quota integrativa	Maggior onere annuo
2016	16.750	13	144,00	2.000,00
2017	22.333	30	148,32	4.000,00
2018	27.917	51	150,10	8.000,00
2019	33.500	76	152,65	12.000,00
2020	39.083	105	155,40	16.000,00
2021	44.667	139	158,51	22.000,00
2022	50.250	177	161,68	29.000,00
2023	55.833	219	164,91	36.000,00
2024	61.417	265	168,21	45.000,00
2025	67.000	315	171,57	54.000,00

Il maggior onere relativo alle due componenti stimate è pari per il 2016 a circa 47.000,00 Euro per arrivare a 1.255.000,00 Euro circa nel 2025 (Tabella 3).

Tabella 3. Maggiori oneri 2016-2025 per estensione artt. 77, 85 T.U.

(Importi in Euro)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite ai superstiti	45.000	108.000	172.000	255.000	357.000	480.000	625.000	792.000	984.000	1.201.000
Quote Integrative	2.000	4.000	8.000	12.000	16.000	22.000	29.000	36.000	45.000	54.000
Totale	47.000	112.000	180.000	267.000	373.000	502.000	654.000	828.000	1.029.000	1.255.000

IL VICE CAPO VICARIO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Olga Pirone




Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area economico-finanziaria



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 3634 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. Risposta osservazioni V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Con riferimento all'A.C. 3634 in oggetto indicato e in risposta alle osservazioni formulate dalla V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, si rappresenta quanto segue:

- con riferimento alla valutazione e alla proiezione delle coppie interessate dal provvedimento, si evidenzia che il numero complessivo di 67.000 raggiunto progressivamente nell'anno 2025, rappresenta un dato da considerare stabilizzato oltre il decennio di riferimento (2016-2025); al riguardo si conferma che il dato numerico è stato mutuato dall'esperienza tedesca (consenso nazionale) più confrontabile all'istituto dell'unione civile in esame, per gli aspetti giuridici, fiscali, previdenziali e demografici e che comunque la platea di 67.000 è stata utilizzata anche a fini prudenziali, tenuto conto della media delle unioni civili rilevata nei Paesi europei che hanno l'istituto ampiamente consolidato nell'ambito dei rispetti ordinamenti (Germania 67.000, Francia 85.000, Gran Bretagna 35.000, con una media di circa 62.300 unioni);
- con riferimento agli oneri previdenziali, si conferma che la proiezione di 2500 pensioni all'anno ai superstiti, partendo da una base iniziale 2016 di 7500, riveste carattere di ampia prudenzialità così come il dato finale di 30.000, che rappresenta una platea di beneficiari da considerare stabilizzata oltre il decennio di riferimento, determinata sulla scorta dei parametri e degli indici, anche storici, utilizzati in materia previdenziale dall'INPS;



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area economico-finanziaria

- con riguardo agli effetti fiscali collegati alla possibile detrazione di ulteriori oneri sostenuti per la persona a carico, oltre a quelli già indicati in relazione tecnica per il coniuge a carico, si rappresenta che gli stessi possono considerarsi trascurabili e comunque ampiamente riassorbibili nell'ambito delle stime prudenziali degli oneri a carico della finanza pubblica, recati complessivamente dal provvedimento in esame; si fa riferimento in particolare agli effetti, da considerare sostanzialmente neutri, concernenti la spese mediche, in presenza di franchigie e della possibilità di detrarre, già a legislazione vigente, anche le spese sostenute da familiare non a carico del contribuente.
- si segnala infine che informazioni aggiuntive e dati più aggiornati nella materia fiscale, previdenziale e assistenziale potranno essere acquisite presso le Amministrazioni competenti per materia.

Il Dirigente

Massimiliano Micheleletti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Micheleletti', written over the printed name.

A.C. 3634

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*Risposte alle Osservazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati***Articolo 1, comma 20****Effetti fiscali recati dell'equiparazione al matrimonio**

Il Servizio Bilancio, relativamente alla platea delle coppie interessate dalla norma in esame, chiede che vengano esplicitati gli elementi alla base della distribuzione ipotizzata nella relazione tecnica; chiede, inoltre, che siano esplicitati i parametri nonché le ipotesi alla base dello sviluppo temporale indicato e dell'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime.

Al riguardo, si evidenzia che, ai fini della stima, è stato utilizzato il dato dell'esperienza tedesca relativo all'istituto della Lebenspartnerschaft (partenariato di vita o unione civile) introdotto in Germania nel 2001, in quanto il dato italiano riguardante le coppie dello stesso sesso, relativo all'ultimo censimento della popolazione italiana, risulta essere sottostimato.

Sempre ai fini della stima, è stato ipotizzato, sulla base delle elaborazioni condotte sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, che il 35 per cento delle coppie in esame possa fruire delle detrazioni fiscali per il coniuge a carico con un andamento delle adesioni al nuovo istituto crescente nell'arco dei 10 anni stimati. È stato, inoltre, considerato che il 25 per cento di tali coppie fruisca delle detrazioni già a partire dal primo anno.

Pertanto, la stima in esame risulta essere caratterizzata da un elevato grado di prudenzialità dovuto sia all'utilizzo del dato della Germania, la cui popolazione è più numerosa di quella italiana, sia all'ipotesi che un quarto delle unioni interessate usufruisca dall'agevolazione in esame già nel primo anno di applicazione della norma.

Il Servizio Bilancio chiede altresì chiarimenti in merito alla possibilità di un'estensione, ai soggetti interessati dalle disposizioni in esame, di ulteriori benefici connessi alla detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico (ad esempio le spese mediche).

Al riguardo, si evidenzia che, per quanto riguarda la detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico (ad esempio spese mediche), fruibile dal coniuge che aderisce all'unione civile, gli eventuali effetti di gettito prodotti sono stimati di irrilevante entità, in quanto tali spese sono ad oggi comunque detraibili da parte di soggetti per i quali si verifichi un rapporto di parentela (figli ed altri familiari a carico). Pertanto, tali eventuali effetti si possono considerare compresi nell'elevata prudenzialità della stima.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08568 Gebhard: Chiarimenti in merito all'indicazione nella Certificazione Unica 2016 dei compensi per prestazioni di lavoro autonome corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-08569 Paglia: Dati concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo nel 2015 e le relative entrate fiscali	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	100
5-08570 Fragomeli: Esclusione dall'IMU dei terreni incolti e degli orti	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	102

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
AVVERTENZA	97

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.55.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione Ruocco n. 5-08567, al fine di disporre di più compiuti elementi di risposta alla questione posta dall'atto di sindacato ispettivo.

Carla RUOCCO (M5S), nel meravigliarsi della richiesta del Viceministro di postici-

pare lo svolgimento della sua interrogazione, si stupisce del fatto che il Governo non sia in grado di fornire una risposta su una questione tanto delicata, relativa a possibili gravi violazioni normative e regolamentari commesse dal Presidente della CONSOB rispetto al conferimento di incarichi al dottor Gaetano Caputi nel corso del rapporto di lavoro di quest'ultimo presso la CONSOB stessa, nonché in relazione agli incarichi assunti dal dottor Caputi successivamente alla cessazione del predetto rapporto di lavoro.

Al riguardo esprime quindi la sua profonda indignazione, sia come parlamentare sia come cittadina, per la richiesta di differimento della risposta alla sua interrogazione, evidenziando come tale atteggiamento sia fortemente anomalo e la costringa ad attendere ancora una settimana per avere risposta a un quesito tanto semplice quanto importante, il quale investe delicati profili di legalità del comportamento del presidente della CONSOB in relazione alla disciplina in materia di divieti e conflitti di interessi.

5-08568 Gebhard: Chiarimenti in merito all'indicazione nella Certificazione Unica 2016 dei compensi per prestazioni di lavoro autonome corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Viceministro per la risposta, la quale fornisce gli opportuni chiarimenti alla questione posta dalla sua interrogazione.

5-08569 Paglia: Dati concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo nel 2015 e le relative entrate fiscali.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Specifica quindi come il fatto che il dato relativo al totale della raccolta complessiva del gioco d'azzardo con riferimento all'anno 2015, suddivisa per Regione, risulti inferiore al dato relativo al totale della raccolta complessiva distinta per tipologia di gioco, dipende dalla circostanza che la raccolta del gioco a distanza non può essere riferita a specifiche aree geografiche.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-08570 Fragomeli: Esclusione dall'IMU dei terreni incolti e degli orti.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**C. 3634, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, De Maria, nella precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole, la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail ai componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessandro PAGANO (AP) ringrazia il relatore, con cui ha avuto modo di dialogare informalmente sul provvedimento, trovando una condivisione di carattere metodologico. Intende tuttavia sottolineare, anche a nome del suo gruppo, due ordini di questioni concernenti la proposta di legge, che appaiono contigue agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In primo luogo evidenzia come la quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento, che il comma 66 indica in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, sia stata effettuata su base empirica e considerando solo la proiezione degli effetti finanziari dell'intervento legislativo nei primi dieci anni, laddove, invece, soprattutto per quanto riguarda i profili previdenziali, occorrerebbe calcolare tali oneri a regime. In tale contesto ritiene quindi che il provvedimento determinerà oneri ben maggiori a quelli indicati.

Sotto un ulteriore profilo desidera segnalare, anche in vista del *referendum* che sarà probabilmente proposto in materia, come quasi tutti gli esperti ascoltati in audizione presso la Commissione Giustizia abbiano evidenziato una serie di criticità nel testo, ad esempio per quanto riguarda la possibilità che, in molti casi, si simuli la stipula di unioni civili al solo fine di

godere del trattamento pensionistico di reversibilità.

In linea più generale, stigmatizza come su un provvedimento tanto delicato e controverso sia mancato ogni reale dibattito, atteso che, al Senato, non si è svolta alcuna discussione, né in Commissione né in Assemblea, e che, alla Camera, l'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia è stato sostanzialmente compresso in soli tre giorni. Ritiene che tale circostanza costituisca un *vulnus* assai grave alle regole democratiche, la cui responsabilità deve essere ascritta a quanti si sono piegati a tale imposizione, la quale testimonia di per sé la fondatezza dei numerosi dubbi espressi sulla proposta di legge.

Reputa quindi che il provvedimento presenti profili problematici anche sul piano della legittimità costituzionale, in quanto esso non pone su un piano di parità le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto tra coppie eterosessuali, spesso con figli, le quali, a differenza delle prime, non hanno diritto alla reversibilità pensionistica, sebbene posseggano certamente il requisito della stabile convivenza.

Ritiene che tali considerazioni, al di là dell'esito del voto sul provvedimento, possano sostituire un elemento di riflessione personale per tutti i componenti della Commissione.

Dichiara quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi altresì di valutare la propria posizione nell'eventualità che il Governo ponga la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento.

Andrea DE MARIA (PD), *relatore*, evidenzia la diversità del suo giudizio politico sulla proposta di legge rispetto a quello espresso dal deputato Pagano, sottolineando come la Camera si accinga ad approvare finalmente un provvedimento che costituisce un elemento di civiltà, portando l'Italia allo stesso livello raggiunto su tali temi dalla maggior parte dei Paesi occidentali. In tale prospettiva considera necessario giungere alla rapida approvazione dell'intervento legislativo,

senza ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dal Senato.

Per quanto riguarda il merito delle questioni attinenti alla competenza della Commissione Finanze, ringrazia il deputato Pagano per l'interlocuzione, di carattere metodologico, che è stato possibile svolgere, mentre non ritiene di concordare con gli altri rilievi espressi dallo stesso deputato, che comunque attengono a profili di competenza di altre Commissioni.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato, nella precedente seduta di esame, il contenuto del provvedimento e di aver quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 4*) la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* ai componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel criticare complessivamente il provvedimento in esame, sottolinea come sia assolutamente ingiustificata la scelta del Governo di destinare risorse tanto rilevanti per partecipare alla Banca asiatica, la quale si configura essenzialmente come un fondo a sostegno degli investimenti infrastrutturali da realizzare in Asia.

Nel ricordare il grande impegno del M5S, il quale ha presentato numerose iniziative legislative volte a implementare il Fondo di sostegno alle PMI innovative, evidenzia come su tale tema il Governo si sia dimostrato molto meno sensibile, con-

cedendo, a fronte della richiesta di uno stanziamento di 50 milioni di euro, soltanto 5 milioni di euro.

Al riguardo evidenzia come l'Italia, e segnatamente alcune zone tra le quali cita la Sicilia, soffrano la carenza di infrastrutture di base. Stigmatizza quindi le finalità dell'Accordo di cui si propone la ratifica, ritenendo molto grave che vengano sottratte risorse importanti che andrebbero destinate al miglioramento del sistema delle infrastrutture italiano e al sostegno delle imprese italiane che versano in gravi difficoltà, destinandolo a favore di interventi di cui beneficerebbero esclusivamente altri Paesi.

Chiede quindi di conoscere più compiuti elementi circa gli ambiti in cui verranno impiegati i fondi propri della Banca, prima che la Commissione proceda ad esprimere il voto sul provvedimento e, in particolare, chiede anche le motivazioni in base alle quali, come previsto dall'Accordo, la Banca opererà in dollari.

Daniele PESCO (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Villarosa, ritiene, in linea generale, assolutamente inopportuno ratificare l'Accordo in esame senza prima conoscere bene come opererà la Banca che si intende istituire, sottolineando inoltre come sarebbe, piuttosto, necessario che lo Stato italiano diventasse azionista di riferimento della Banca d'Italia, alla luce delle funzioni che essa svolge come autorità di vigilanza del sistema bancario.

Rileva quindi come l'Accordo non abbia alcuna convenienza economica per il Paese, essendo finalizzato a finanziare investimenti da realizzare in Paesi dell'Asia e configurandosi, quindi, come un Accordo a totale vantaggio della Cina, Paese egemone dell'area destinataria dei finanziamenti stessi. Evidenzia quindi come si tratti di un Accordo che, anziché favorire un Paese *partner* dell'Italia, andrà a beneficio di un Paese, la Cina appunto, che ha già depauperato, con la propria politica aggressiva in materia di costo del lavoro, il sistema produttivo italiano, costringendolo a svendere im-

prese di grande valore, anche di proprietà statale, e che ha inoltre determinato numerosi problemi ambientali.

Con riferimento alle imprese italiane, e in particolare delle PMI e delle imprese artigiane, evidenzia quindi la situazione di grave sofferenza finanziaria in cui esse versano, ritenendo quindi indispensabile destinare i 2,5 miliardi di dollari che, in base all'Accordo, costituiranno l'importo delle azioni sottoscritte dall'Italia per l'adesione alla Banca asiatica, alla riduzione del carico fiscale che grava pesantemente su cittadini e imprese in tale periodo di difficoltà.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato Villarosa, rileva innanzitutto come il dollaro costituisca la valuta con la quale operano correntemente sia il FMI sia gli altri organismi finanziari internazionali.

Segnala quindi come il progetto relativo all'istituzione della Banca asiatica per gli investimenti si inserisca nel più ampio contesto economico internazionale in cui svolgono la propria attività altri organismi analoghi, quali la BEI e la *World Bank*, ricordando che i settori in cui si concentrerà l'azione della Banca sono costituiti dall'energia; dai trasporti e dalle telecomunicazioni; dalle infrastrutture rurali e dallo sviluppo dell'agricoltura; dall'approvvigionamento idrico; dai servizi igienico-sanitari; dalla tutela dell'ambiente, lo sviluppo urbano e la logistica.

Nel sottolineare come l'adesione la ratifica dell'Accordo vada nella direzione di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché di sviluppare e diffondere il *know-how* imprenditoriale italiano nel mondo. Inoltre reputa che la partecipazione alla Banca consentirà al Paese di incidere nella *governance* della Banca e di rivestire un ruolo sempre più centrale nel quadro dell'economia mondiale, colmando in parte le lacune che spesso si evidenziano rispetto alla capacità del sistema Italia di fare squadra e di rappresentare adeguatamente all'estero le sue capacità.

In tale contesto rammenta che inizialmente a tale progetto avevano aderito 22 Paesi e che successivamente, anche a seguito dell'adesione del Regno Unito, altri 28 Paesi, compresa l'Italia e molti altri Paesi membri dell'Unione europea, hanno dichiarato la loro volontà di partecipare in qualità di azionisti alla Banca: pertanto ad oggi gli Stati aderenti risultano essere 57, tra cui quasi tutte le principali economie mondiali.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce innanzitutto come non vi sia alcuna legge economica che imponga di effettuare gli scambi in ambito internazionale in dollari.

Con riferimento al fatto che il progressivo ampliamento del numero di Paesi aderenti all'Accordo è legato anche alla decisione di partecipare all'Accordo della Gran Bretagna, la quale, sebbene non faccia parte dell'Euro e dell'Unione bancaria, mantiene un ruolo di grande ingerenza negli affari europei, conservando al tempo stesso ambiti di grande autonomia politica a proprio favore, ritiene che tale circostanza evidenzia la sudditanza dei Paesi dell'Unione europea, e in particolare dell'Italia, nei confronti di un'egemonia internazionale.

Considera quindi del tutto assurdo l'atteggiamento del Governo, il quale sostiene la necessità di partecipare a investimenti in infrastrutture in un'area del mondo così lontana, al fine di sostenere il sistema produttivo italiano, laddove mancano le risorse per dotare di adeguate infrastrutture vaste aree del Mezzogiorno, quali la Sicilia, in cui la rete ferroviaria è ancora a binario singolo. In tale ambito sottolinea peraltro come gli ambiti del sistema imprenditoriale del Paese con le maggiori capacità di sviluppo riguardino settori, quali quelli della produzione dell'olio e del vino, che non necessitano in particolare di infrastrutture.

Critica quindi fortemente l'atteggiamento dell'Esecutivo, il quale, anziché colmare le lacune infrastrutturali nazionali o sostenere con adeguate risorse gli operatori produttivi già presenti nel Paese, continua

ad adottare provvedimenti volti esclusivamente ad attrarre capitali dall'estero.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore*, con riferimento alle considerazioni del deputato Villarosa relativamente alla pretesa sudditanza dell'Italia rispetto alla decisione di aderire alla Banca, rammenta come, oltre al Regno Unito, i più grandi Paesi europei, tra i quali la Francia, la Germania e la Spagna, nonché la Polonia, la Svizzera e l'Austria, abbiano deciso di partecipare alla Banca stessa.

Michele PELILLO (PD) stigmatizza le considerazioni dei deputati Villarosa e PESCO, i quali sostengono, in sintesi, che il Governo sbaglia a porre in essere una politica volta a favorire l'afflusso in Italia della maggiore quantità possibile di capitali dall'estero, in quanto questi ultimi soffocherebbero a loro dire l'economia nazionale, e che è un errore stimolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Nel rilevare come tale impostazione, secondo la quale occorrerebbe destinare le risorse disponibili esclusivamente a investimenti nel territorio domestico, appaia volta a ripristinare un regime economico autarchico, che sembra voler ripercorre una funesta fase storica, ritiene, al contrario, che il Paese debba confrontarsi sullo scenario economico internazionale e sostenere il proprio ruolo in tale contesto, potenziando anche su questo versante le capacità del suo sistema produttivo, senza arroccarsi su posizioni sterili e improduttive.

Dino ALBERTI (M5S) ritiene estremamente grave il fatto che l'Esecutivo abbia immediatamente reperito oltre 500 milioni di euro per coprire gli oneri derivanti dall'Accordo negli anni dal 2016 al 2019, mentre non realizza alcun intervento a tutela della popolazione residente nell'area del complesso industriale Caffaro di Brescia, gravemente inquinato dalla diossina dispersa nell'ambiente, la quale mina la salute delle 20 mila persone abitanti nella zona.

Nel rammentare come si tratti di un veleno che ha inquinato i territori della

zona in quantità enormi, che superano di quasi 20 volte quella riversatasi nel territorio di Seveso a seguito del disastro verificatosi nel 1976, evidenzia l'estrema gravità della politica del Governo, il quale, anziché stanziare le centinaia di milioni necessari per tutelare la salute di quei cittadini, bonificando una zona gravemente inquinata, destina risorse molto più ingenti per presunti interventi a favore della crescita e dello sviluppo, sprecando oltre 2,5 miliardi in un'istituzione, la Banca asiatica, nella quale l'Italia non potrà avere alcuna rilevanza né svolgere alcun ruolo di governo.

In tale contesto rileva come la previsione, nell'ambito dell'Accordo, di finanziamenti per infrastrutture nel settore della tutela dell'ambiente risulti del tutto indeterminata, ricordando al riguardo le gravi responsabilità della Cina nell'aumento dell'inquinamento industriale e nei conseguenti danni all'ambiente. Evidenzia quindi come sarebbe indispensabile quantomeno vincolare il conferimento dei finanziamenti erogati dalla Banca in favore di infrastrutture, all'obbligo, per la Cina, di ridurre le emissioni inquinanti.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

ALLEGATO 1

5-08568 Gebhard: Chiarimenti in merito all'indicazione nella Certificazione Unica 2016 dei compensi per prestazioni di lavoro autonome corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'indicazione, in sede di certificazione Unica 2016, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia.

In particolare, gli Onorevoli tenuto conto che l'obbligo di attribuzione di un codice fiscale italiano per il percipiente estero comporterebbe oneri burocratici eccessivi e non gestibili, chiedono « se il sostituto d'imposta possa tralasciare l'indicazione dei percipienti esteri nella Certificazione Unica 2016, attenendosi all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in modo da permettere la trasmissione dei relativi dati anche in assenza del codice fiscale italiano ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 prevede che « coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei

dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti o negozi di cui alla lettera *g-quinquies*. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte ».

I dati di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605, al quale fa riferimento l'articolo 6 sopra riportato, sono il nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale.

Pertanto, in base alle norme richiamate, in linea di principio, i dati identificativi del soggetto non residente sono idonei a sostituire il codice fiscale.

Occorre, tuttavia, precisare che la risoluzione n. 178/E del 28 novembre 1998, in relazione a società con sede legale all'estero, ha chiarito che il sostituto di imposta non può tralasciare l'indicazione del codice fiscale senza aver prima posto in essere gli adempimenti indicati dal medesimo articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del

1973 volti ad ottenere tramite l'Amministrazione finanziaria l'attribuzione del codice fiscale o del codice numerico del soggetto non residente.

In particolare, nel caso illustrato dal citato documento di prassi, viene giudicata corretta la procedura posta in essere dal soggetto istante che, nel caso in cui i soggetti siano sprovvisti del codice fiscale, ne richiede l'attribuzione direttamente all'Amministrazione Finanziaria.

Con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono state introdotte norme di semplificazione degli adempimenti fiscali, fra le quali in particolare la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate e uno snellimento degli adempimenti dei sostituti d'imposta.

Nell'ambito di quest'ultimo obiettivo, anche alla luce delle introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, si è reso necessario eliminare la duplicazione dell'invio dei dati reddituali presenti nella CU e nel modello 770 Semplificato, prevedendo un'unica trasmissione dei predetti dati entro il 7 marzo.

La struttura informatica che è stata realizzata per l'invio della Certificazione Unica 2016 presenta delle differenze rispetto alle dichiarazioni fiscali predisposte negli ultimi anni.

Ciascuna certificazione inviata assume, infatti, valore dichiarativo con caratteri di

autonomia e gestione separati rispetto alle certificazioni degli altri percipienti. Tale innovazione è di immediata percezione se si pensa alla modalità con le quali possono essere inviate le certificazioni (flussi separati o anche singoli e non necessariamente invii massivi da parte del sostituto) nonché alle regole di modifica e annullamento di CU già inviate (l'annullamento/sostituzione di una certificazione non interferisce in alcun modo sulle altre certificazioni presenti nel flusso telematico).

Per garantire questa notevole flessibilità nell'operato del sostituto d'imposta è stato, altresì, necessario garantire l'individuazione univoca delle singole certificazioni inviate, utilizzando a tal fine il codice fiscale del percipiente come chiave informatica di identificazione all'interno del sistema delle banche dati dell'Anagrafe Tributaria.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà rappresentate da alcuni sostituti nel reperire l'informazione del codice fiscale, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di approvazione, è stata prevista nel modello 770/2016 Semplificato e nel modello 770/2016 Ordinario una nuova sezione nel prospetto SY al fine di consentire la trasmissione dei dati relativi ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

ALLEGATO 2

5-08569 Paglia: Dati concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo nel 2015 e le relative entrate fiscali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo i dati disponibili concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo con riferimento all'anno 2015, suddivisa per Regione e tipologia di gioco, e le relative entrate fiscali.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce quanto segue.

La raccolta complessiva del gioco relativa all'anno 2015, suddivisa per regione, risulta dal seguente prospetto.

REGIONE	Raccolta di giochi 2015
ABRUZZO	1.875
BASILICATA	486
CALABRIA	1.651
CAMPANIA	6.821
EMILIA ROMAGNA	5.994
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.348
LAZIO	7.611
LIGURIA	1.880
LOMBARDIA	14.065
MARCHE	1.818
MOLISE	352
PIEMONTE	5.060
PUGLIA	4.074
SARDEGNA	1.542
SICILIA	3.890
TOSCANA	4.566
TRENTINO ALTO ADIGE	1.180
UMBRIA	1.029

VALLE D'AOSTA	132
VENETO	5.850
Totale	71.225

(dati in milioni di euro)

Dalla tabella che precede non risulta la raccolta del gioco a distanza, in quanto non riferibile a determinate aree geografiche.

La tabella seguente illustra invece i dati relativi alla raccolta di giochi suddivisa per tipologia di gioco.

Gioco	Raccolta 2015
Apparecchi	25.963
VLT	22.198
Comma 7 (***)	230
Bingo (****)	1.598
Gioco a base ippica (****)	636
Gioco a base sportiva (****)	5.592
Giochi numerici a totalizzatore (****)	1.055
Lotterie (****)	9.063
Lotto (****)	7.077
Giochi di abilità a distanza a torneo	727
Giochi di carte organizzata in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa	12.502
Scommesse Virtuali (****)	1.067
Betting Exchange	541
Totale	88.249

(dati in milioni di euro)

Occorre evidenziare che la differenza tra la raccolta complessiva 2015 risul-

tante dalla tabella che precede e la raccolta 2015 suddivisa per regioni, dipende dalla raccolta effettuata mediante giochi a distanza, comprensivi delle scommesse sportive.

L'Agenzia fa presente che le entrate fiscali per il 2015 sono risultate pari a 8,7 miliardi di euro.

Si sottolinea infine che per determinare la « spesa » nel settore del gioco, dalla raccolta registrata ogni anno deve essere sottratta la somma restituita in vincite.

Per il 2015, il totale complessivo della spesa è risultato pari a 17,5 miliardi di euro, di cui circa il 50 per cento è affluito all'erario.

ALLEGATO 3

5-08570 Fragomeli: Esclusione dall'IMU dei terreni incolti e degli orti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti modifiche normative in tema di esenzione dell'applicazione dell'IMU che hanno interessato i terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e segnalano che tali modifiche « sembrerebbero non considerare i terreni non condotti da imprenditori agricoli, come quelli incolti e gli orti ».

Pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo « se non si ritenga utile chiarire che la citata normativa vada interpretata nel senso che debbano essere esclusi dall'applicazione dell'IMU anche i terreni non propriamente agricoli, come quelli incolti e gli orti. ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Il citato comma 13 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, prevede che « A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 ».

Si precisa a riguardo, che l'esenzione in questione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione.

Detto orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 che, pur essendo relativa all'ICI, può però ritenersi applicabile anche in materia di IMU, in quanto le definizioni ai fini ICI valgono anche per l'IMU, tenuto conto che entrambe hanno per presupposto il possesso di immobili.

Nella menzionata sentenza la Suprema Corte ha, infatti, precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva, e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sé, a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni.

La Corte chiarisce anche che per terreno agricolo si intende « il terreno adibito

all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile » e che tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli articoli 3 e 53 Cost. va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo, e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi, delle attività predette.

Pertanto, le argomentazioni della Corte di Cassazione inducono a concludere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni « agricoli », con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione dell'IMU nei termini declinati ai sensi del suddetto comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (C. 3642 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3642, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

rilevato il notevole rilievo dell'Accordo, sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto geopolitico;

evidenziato, in particolare, come l'adesione dell'Italia all'Accordo potrà determinare effetti economici positivi per il Paese, alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni, costituendo inoltre un'opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla Banca;

sottolineato inoltre come la partecipazione dell'Italia e di altri Stati membri dell'Unione europea alla Banca consentirà di realizzare un assetto più equilibrato nei rapporti di forza tra i membri della Banca stessa, nonché di integrarla all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali;

segnalato altresì come la tempestiva conclusione dell'*iter* di ratifica dell'Accordo consentirà all'Italia di acquisire significativi vantaggi rispetto alla sua possibilità di incidere concretamente sulla *governance* e sull'operatività della Banca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione di rappresentanti di Confcultura e Symbola . 105

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (*Seguito della discussione e approvazione*) 105

ALLEGATO 1 (*Testo base adottato*) 108

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 109

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del dott. Alessandro Carettoni, Dirigente della III divisione della Direzione Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente (*Svolgimento e conclusione*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni 107

ERRATA CORRIGE 107

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 maggio 2016.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione di rappresentanti di Confcultura e Symbola.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.
(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 3 maggio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone – ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del Regolamento – la pubblicità dei lavori della seduta anche tramite l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Comunica che il deputato Genovese è sostituito dal deputato Paolo Russo; a loro volta i deputati Bonaccorsi e Orfini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Manfredi e Mazzoli. Ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha adottato, come testo base, il testo unificato elaborato nella precedente sede referente (*vedi allegato 1*) e che la relatrice ha depositato alcuni emendamenti e ne ha auspicato l’approvazione. Rammenta altresì che nessuno è intervenuto nella discussione generale e che, nel termine fissato, nessun altro ha presentato emendamenti. A domanda del deputato Vacca, è stato stabilito un breve termine per subemendamenti, che peraltro non sono pervenuti. Sempre nella seduta di ieri, la Commissione, udito il parere favorevole del Governo, ha approvato in via di principio gli emendamenti della relatrice. Avverte che su di essi sono pervenuti oggi il parere favorevole della I Commissione – Affari costituzionali e il *nulla osta* della V Commissione – Bilancio. Li pone quindi ai voti, per la loro approvazione definitiva.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti della relatrice 1.1000, 1.1001, 1.1002, 1.1003, 1.1004, 1.1005, 1.1006 e 1.1007 (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo d’intervenire per dichiarazione di voto, Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti l’articolo 1, come modificato dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva.

Nessuno chiedendo d’intervenire per dichiarazione di voto, Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti l’articolo 2.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendo stati presentati ordini del giorno, avverte che si passerà al voto finale.

Luigi GALLO (M5S) preannunzia l’astensione del suo gruppo.

Alessandro MAZZOLI (PD) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento.

(*La Commissione acconsente*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, indice la votazione finale, per appello nominale, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(*Segue la votazione per appello nominale*).

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 2497 e C. 3333.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.

Audizione del dott. Alessandro Caretoni, Dirigente della III divisione della Direzione Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandro CARETONI, *dirigente della III divisione della Direzione Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni i deputati Manuela GHIZZONI (PD), Luigi GALLO (M5S) e Chiara DI BENEDETTO (M5S).

Alessandro CARETONI, *dirigente della III divisione della Direzione Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente*, risponde ai quesiti posti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Caretoni per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.10 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 4 maggio 2016.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 636 del 3 maggio 2016:

a pagina 130, colonna di sinistra, undicesima riga, sopprimere le parole: « Testo unificato »;

alla medesima colonna, dodicesima riga, dopo le parole: « e rinvio » aggiungere le seguenti: « Adozione del testo base »;

nella colonna di destra, prima riga, sostituire le parole: « il testo unificato » con le seguenti: « le proposte di legge »;

alla seconda riga, sopprimere le parole: « elaborato in sede referente ». Alla terza riga, sostituire le parole: « è stato trasferito » con le seguenti: « sono state trasferite »;

alla quinta riga, dopo le parole: « 27 aprile. » aggiungere le seguenti: « Avverte che, non essendovi obiezioni, s'intende adottato come testo base il testo unificato elaborato in sede referente ».

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato
C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli**

TESTO BASE ADOTTATO

ART. 1.

1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « 16 novembre 1972, » sono inserite le seguenti: « resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, »;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale italiani dell'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole »;

c) dopo la parola: « siti », ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: « e le rap-

presentazioni del patrimonio culturale immateriale ».

ART. 2.

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata per l'anno 2016 l'ulteriore spesa di 800.000 euro. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato
C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

00a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « i siti sono aggiunte le seguenti: e gli elementi del patrimonio culturale immateriale »;

0a) conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi del patrimonio culturale immateriale ».

1. 1000. Relatrice.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « denominati siti », sono aggiunte le seguenti: « ed elementi ».

1. 1001. Relatrice.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi ».

1. 1002. Relatrice.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi ».

1. 1003. Relatrice.

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

0b) All'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: dei siti sono aggiunte le seguenti e degli elementi.

1. 1004. Relatrice.

Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

0b) All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: « ai siti » sono aggiunte le seguenti: « e agli elementi ».

1. 1005. Relatrice.

Al comma 1, lettera b) capoverso lettera d), sostituire le parole: delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale con le seguenti: degli elementi.

1. 1006. Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « dei siti » sono aggiunte le seguenti: « e degli elementi ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 5, comma 1, dopo le parole: i siti sono aggiunte le seguenti: e gli elementi;

nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: dei siti sono aggiunte le seguenti e degli elementi.

1. 1007. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato. Alla II Commissione (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo. Alla III Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.30.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

Alla II Commissione.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, detta due distinte discipline: con la prima (recata dai commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (recata dai commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria del provvedimento. Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, non riguardante profili specifici di competenza dell'VIII Commissione, segnala che il comma 1 individua le finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto. A tal fine, il comma 2 riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, mentre il comma 3 prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archi-

vio dello stato civile da parte dell'ufficiale di stato civile. Al comma 4 si prevede una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile, la cui presenza determina la nullità dell'unione stessa, ai sensi del comma 5, che prevede, altresì, che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio. I commi da 6 a 8 riguardano l'impugnazione dell'unione civile, mentre il comma 10 dispone in ordine al cognome. Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio, ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato. Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato. Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-ter del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti. Il comma 15 prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile, la quale, al cessare della causa, può chiederne la revoca. Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto, mentre il comma 17 prevede che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) devono essere corrisposte anche all'altra parte dell'unione le inden-

nità dovute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile e quella relativa al trattamento di fine rapporto. Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa. Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina prevista dal codice civile, tra l'altro, in tema di obblighi alimentari, allontanamento dalla residenza familiare e separazione dei beni. Il comma 20 prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Ricorda, al riguardo, che al Senato è stato soppresso l'articolo 5 del testo del provvedimento presentato in Assemblea (A.S. 2081), che, attraverso una modifica all'articolo 44, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983 (cosiddetta «legge sull'adozione»), interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo del *partner* (cosiddetta *stepchild adoption*).

Il comma 21 estende ai *partner* dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni contenuta nel codice civile, mentre i commi da 22 a 26 riguardano i casi di scioglimento dell'unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio, di cui alla legge n. 898 del 1970. Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio, nonché le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio. Il comma 27 prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio, stabilendo che, se, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non farne cessare gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso. I commi da 28 a 31 conferiscono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso

nesso e recano i relativi principi e criteri direttivi. Il comma 31 prevede, in particolare, che il Governo possa adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive. I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio. Il comma 34 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino alla vigenza dei decreti legislativi in materia. Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ossia i commi da 1 a 34, decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La seconda parte del provvedimento, costituita dai commi da 36 a 65, è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare coppie sia eterosessuali sia omosessuali. In tale contesto, il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario, mentre il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari. I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare il *partner* come rappresentante, mentre i commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione. In particolare il comma 45 – che investe ambiti di interesse della VIII Commissione – prevede che, nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca

titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter, volto a disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa, riconoscendo al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del *partner* il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, mentre il comma 49 equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale, ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito. I commi da 50 a 63 disciplinano il contratto di convivenza, ossia l'accordo attraverso il quale i conviventi possono, in base al comma 50, disciplinare i loro rapporti patrimoniali, del quale il comma 51 detta le caratteristiche formali. Il comma 55 prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel rispetto del codice della *privacy* di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza. Il comma 53 specifica i possibili contenuti del contratto, mentre il comma 56 prevede che esso non può essere sottoposto a termine o condizione e il comma 57 ne prevede i casi di nullità. Il comma 58 prevede la sospensione degli effetti del contratto di convivenza, fino alla sentenza di proscioglimento, in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge. Il comma 59 prevede alcuni casi di risoluzione del contratto di convivenza, mentre il comma 60 prevede il rispetto di alcune formalità nella risoluzione del contratto per accordo delle parti o per recesso unilaterale. Il comma 62 disciplina un ulteriore caso di riso-

luzione del contratto, derivante dal matrimonio o dall'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona. Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi un nuovo articolo 30-bis, in materia di contratti di convivenza, che prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti. Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti. I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili. In particolare, il comma 66 individua gli oneri derivanti dai commi da 1 a 35, e ne dispone la copertura fino al 2025, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 67 prevede un monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 1 a 20, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia è autorizzato a provvedere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative a spese rimodulabili, ed è altresì tenuto, ai sensi del comma 68, a riferire con apposita relazione alle Camere. Ciò premesso e valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Patrizia TERZONI (M5S), nel condividere le osservazioni della relatrice con riferimento alla marginalità delle norme del provvedimento di competenza della Commissione, esprime un giudizio negativo sull'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642 Governo.

Alla III Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. Rileva che il predetto Accordo, che costituisce una delle iniziative di maggior successo nel processo di affermazione della Cina sulla scena internazionale, istituisce la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), le cui prospettive di successo sembrano assai elevate, in ragione dell'appartenenza al capitale della Banca di numerosi Paesi europei, che hanno autonomamente deciso – seppur concertandosi, almeno per quanto concerne Francia, Germania e Italia – di aggregarsi all'iniziativa cinese. Secondo quanto previsto dalla relazione introduttiva e ribadito dall'analisi di impatto della regolamentazione, il mandato della Banca consiste nella promozione dello sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture: le operazioni si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana ed assumeranno la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Segnala, inoltre, che, come emerge dalla citata analisi di impatto della regolamentazione, obiettivo dell'intervento normativo è permettere la ratifica entro i tempi utili per la sottoscrizione delle quote in qualità di « socio fondatore » entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2016, onde usufruire anche dei vantaggi riservati a questa categoria e poter prendere parte,

in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Una non sollecitata ratifica condizionerebbe la partecipazione del nostro Paese anche nello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di *governance*, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano. Fa presente, inoltre, che, tra gli obiettivi di medio e lungo periodo figurano la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si articola in un breve preambolo e in 60 articoli, raggruppati in 11 capitoli. Il capitolo I (comprendente gli articoli da 1 a 3) concerne lo scopo della Banca, le sue funzioni e i membri; il capitolo II (comprendente gli articoli da 4 a 8) è dedicato al capitale della Banca; il capitolo III (articoli da 9 a 15) è dedicato alle operazioni della Banca; il capitolo IV (articoli da 16 a 20) concerne le finanze della Banca; il capitolo V (articoli da 21 a 31) è dedicato alla *governance* dell'Istituzione; il capitolo VI (articoli da 32 a 36) reca alcune disposizioni generali; il capitolo VII (articoli da 37 a 39) disciplina il recesso o la sospensione degli Stati membri; il capitolo VIII (articoli da 40 a 43) tratta della sospensione e cessazione delle operazioni della Banca; il capitolo IX (articoli da 44 a 52) disciplina i profili dello *status*, dell'immunità, dei privilegi e delle esenzioni; il capitolo X (articoli da 53 a 56) concerne gli emendamenti, l'interpretazione e l'arbitrato dell'Accordo, mentre il capitolo XI (articoli da 57 a 60) reca le disposizioni finali dell'Accordo. Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo

e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3, comma 1, fissa la quota di partecipazione italiana al capitale della Banca e, al comma 2, prevede che per l'attuazione dell'Accordo la Banca comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4, comma 1, reca la copertura finanziaria del provvedimento e, infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame è accompagnato da una relazione tecnica, nonché da un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone al relatore di specificare, in premessa, la necessità di valorizzare e promuovere in modo significativo la *mission* della Banca in favore di interventi in materia di sviluppo sostenibile, in linea con gli accordi della COP 21 conclusi a Parigi nel dicembre scorso.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, condividendo l'osservazione testé svolta dal presidente Realacci, presenta una proposta di parere favorevole che evidenzia in premessa la necessità rilevata dal presidente (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 (C. 3642 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3642 Governo, « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 »;

ritenuto che andrebbe valorizzata e promossa in modo significativo la *mission* della Banca in favore di interventi in

materia di sviluppo sostenibile, in linea con gli accordi conclusi nel mese di dicembre scorso nell'ambito della ventunesima sessione della Conferenza delle Parti (COP21) relativa alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA sulle prospettive di sviluppo del Gruppo 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 4 maggio 2016.

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA sulle prospettive di sviluppo del Gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	118
5-08556 Ricciatti: Criticità dello stabilimento Fincantieri di Ancona	118
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-08557 Benamati: Piano industriale e riorganizzazione della Società Alstom Ferroviaria Spa .	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-08558 Polidori: Procedimento autorizzativo dell'impianto di rigassificazione del metano liquido a Zaule, nel porto di Trieste	118
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-08559 Vallasca: Adozione dei decreti attuativi relativi al Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione	119
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129
5-08560 Alfreider: Questioni inerenti il nuovo accordo di programma sulla Società belga Solvay	119
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final). COM(2016) 52 final e allegati (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016) 155 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	122

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	131
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-08556 Ricciatti: Criticità dello stabilimento Fincantieri di Ancona.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta che innanzitutto contiene elementi informativi già noti. Ribadisce la gravità dei fatti segnalati dai rappresentanti locali della FIOM-CGIL e ritiene che, a seguito dell'incontro svoltosi lo scorso 12 aprile, occorra assumere le misure più efficaci, come ad esempio dei presidi permanenti di controllo, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato e gli altri atti illeciti segnalati dai sindacati. Sottolinea infine che il Protocollo per la legalità sottoscritto presso la prefettura di Ancona debba trovare corrispondenza in iniziative concrete a tutela della sicurezza del lavoro.

5-08557 Benamati: Piano industriale e riorganizzazione della Società Alstom Ferroviaria Spa.

Andrea DE MARIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. In primo luogo, esprime apprezzamento per l'impegno assunto dal Governo di seguire la tempestiva indizione delle gare d'appalto per i treni; esprime quindi soddisfazione per il fatto che il Governo segua direttamente con l'Alstom l'evolversi della situazione e valuta positivamente l'opportunità che il Ministero fornisce di un tavolo di confronto che in questo caso rappresenta non un tavolo di crisi, ma di sviluppo per le prospettive produttive e occupazionali dell'azienda.

5-08558 Polidori: Procedimento autorizzativo dell'impianto di rigassificazione del metano liquido a Zaule, nel porto di Trieste.

Sandra SAVINO (FI-PdL), cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandra SAVINO (FI-PdL), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo in quanto a suo giudizio vi è l'urgenza di convocare la programmata conferenza dei servizi in merito all'autorizzazione dell'impianto. Non riesce a comprendere le ragioni per le quali, pur in presenza di pareri contrari delle amministrazioni locali, proceda l'iter amministrativo per il rilascio della VIA.

Sottolineato il ritardo della risposta del Governo che giunge solo a fronte della presentazione di un *question time* in Com-

missione, essendo rimasta inevasa l'interrogazione a risposta scritta n. 4-09613 presentata il 30 giugno 2015, ritiene che la gestione della vicenda da parte dell'Esecutivo sia stata influenzata anche dall'imminenza delle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno. Preannuncia quindi che si rivolgerà anche alla regione Friuli-Venezia Giulia per avere ulteriori delucidazioni in merito all'evolversi della vicenda.

5-08559 Vallascas: Adozione dei decreti attuativi relativi al Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e stigmatizza la mancata emanazione dei decreti attuativi relativi all'attuazione del Fondo per l'efficienza energetica e del programma di miglioramento della prestazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione che avrebbe dovuto completarsi entro la fine dell'anno 2015. Sottolinea, pertanto, l'urgenza di procedere alla realizzazione dei previsti interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, che oltre agli evidenti benefici ambientali, rappresenterebbe un'importante opportunità per il settore delle costruzioni profondamente colpito dalla crisi economica.

5-08560 Alfreider: Questioni inerenti il nuovo accordo di programma sulla Società belga Solvay.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e ritiene necessario un approfondimento sul contenuto delle funzioni ora attribuite in ambito regionale relativamente ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione dei minerali solidi che allo stato dell'arte desta non poche preoccupazioni. Preannuncia che svolgerà una verifica con la regione Toscana sulla questione posta dal suo atto ispettivo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final). COM(2016) 52 final e allegati.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di regolamento in esame che si inserisce nell'ambito di un pacchetto più ampio di misure finalizzate a salvaguardare la sicurezza energetica del nostro Continente. In par-

ticolare, la proposta è diretta a rafforzare gli strumenti e le misure a disposizione dell'Unione europea e dei Paesi membri di fronte all'eventualità di possibili carenze di gas provocate da perturbazioni relative alla forniture ovvero da picchi di consumo che determinino una domanda straordinariamente elevata.

La proposta trae origine dagli *stress test* effettuati nel 2014 che hanno confermato quanto era emerso in occasione della controversia tra Russia e Ucraina, per cui l'Europa è ancora molto vulnerabile in caso di interruzioni nell'approvvigionamento di gas. Dagli *stress test* è emersa l'esigenza di potenziare gli strumenti per prevenire e affrontare eventuali emergenze oltre che la necessità di migliorare la capacità di stoccaggio e la possibilità di utilizzare soluzioni alternative quali il ricorso al gas naturale liquefatto (GLN). In realtà, una normativa in materia di sicurezza energetica, per quanto concerne l'approvvigionamento di gas, già esiste nell'Unione europea ed è contenuta dal regolamento n. 994 del 2010 che a giudizio della stessa Commissione europea ha prodotto un impatto positivo e apprezzabile. Tuttavia, proprio le recenti travagliate vicende hanno evidenziato la necessità di apportare alcuni miglioramenti alla disciplina vigente.

La proposta si inserisce in un contesto in cui il livello di dipendenza energetica dell'UE è molto elevato, pur essendovi notevoli differenze tra paese e paese. In particolare, i paesi che dispongono di centrali nucleari registrano un grado di dipendenza più basso mentre vi sono alcuni partner dell'Europa dell'est che si trovano in una situazione particolarmente precaria perché dipendono quasi esclusivamente da un unico fornitore (la Russia). Per quanto concerne specificamente il gas, la produzione dell'UE copre soltanto una quota minoritaria dei consumi mentre il 65 per cento viene importato. La Russia assicura il 39 per cento delle importazioni, la Norvegia il 30 per cento e l'Algeria il 13 per cento.

L'Unione europea si è prefissa di incoraggiare la sicurezza negli approvvigiona-

menti anche attraverso un rafforzamento della infrastrutture e la loro interconnessione. A tal fine, è stato adottato il progetto Reti TEN-T che ha individuato una serie di priorità; allo stato, tuttavia, le risorse stanziare, anche mediante il programma *Connecting Europe*, risultano nettamente inferiori alle necessità.

Senza entrare nel merito dei singoli progetti, è opportuno ricordare che uno degli obiettivi prioritari che l'Unione europea ha prospettato ai paesi membri è quello di promuovere una diversificazione dei fornitori; per questo motivo, alcune recenti iniziative assunte da singoli Paesi membri, quali Nord Stream 2, suscitano forti e diffuse critiche. È comunque evidente l'utilità di misure volte a rafforzare la capacità di reazione di fronte ad eventuali discontinuità nella disponibilità del gas.

Venendo ai contenuti della proposta di regolamento COM(2016) 52, merita in primo luogo segnalare che una prima novità rispetto alla disciplina vigente attiene alla specificazione di quelli che costituiscono i «servizi sociali essenziali» per i quali deve essere comunque garantita la continuità della fornitura: si tratta dei servizi di assistenza sanitaria, di emergenza e di sicurezza.

È poi confermata la definizione di cliente protetto, che può comprendere anche le piccole e medie imprese, oltre che i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento.

In ogni caso, alle piccole e medie imprese non si applicherebbero le disposizioni in materia di solidarietà che si riferiscono specificamente alle famiglie, ai servizi essenziali e agli impianti di teleriscaldamento.

La disciplina del regime della solidarietà è contenuta all'articolo 12 della proposta di regolamento. In base a tale principio, la fornitura deve essere ricondotta al livello che garantisca il servizio a tutti i clienti protetti per cui, se un Paese membro dichiara lo stato di emergenza, la fornitura ai clienti non protetti non proseguirà per poter approvvigionare prioritariamente i clienti protetti.

Per rafforzare l'efficacia delle misure dirette a garantire la sicurezza energetica, la Commissione europea propone di adottare un approccio regionale, superando la dimensione nazionale. In particolare, la proposta di regolamento prefigura un elenco di regioni che, in base alle disposizioni proposte, è suscettibile di modifica da parte della stessa Commissione europea mediante atti delegati. L'Italia rientrerebbe nella regione sudorientale insieme all'Austria, la Croazia, l'Ungheria e la Slovenia.

La definizione delle regioni nei termini prospettati dalla Commissione europea merita un esame molto accurato per una serie di motivi: in primo luogo, perché le regioni indicate non trovano corrispondenza nei gruppi regionali individuati ai fini del TEN-E, che sono più estesi. In secondo luogo, perché non si comprende per quale motivo nella regione cui apparterebbe l'Italia non è compresa anche la Svizzera che pure è attraversata da importanti rotte di approvvigionamento. In terzo luogo, il potere attribuito alla Commissione europea appare forse troppo ampio e discrezionale, e comunque tale da precludere la possibilità degli Stati membri di muoversi anche in termini differenti.

Più in generale, occorre valutare attentamente se una articolazione della strategia per la sicurezza energetica possa trarre vantaggi o invece risultare svantaggiata da una rigida divisione del territorio dell'Unione europea in diverse regioni.

Strettamente connesse alla ripartizione in regioni, sono poi le disposizioni relative che definiscono la procedura per la rilevazione dei rischi, che deve essere effettuata congiuntamente a livello regionale, così come quelli concernenti la definizione dei piani di azione preventivi e dei piani di emergenza.

Per quanto concerne la valutazione del rischio, viene riproposta la formula già prevista dalla normativa vigente che si basa sul calcolo N-1 che definisce la capacità del sistema di soddisfare la domanda di gas di picco giornaliero in caso di interruzione della principale infrastruttura di importazione. Si può osservare che

fra le cause che vengono contemplate, da cui potrebbero derivare problemi di fornitura, non viene considerata in termini espliciti anche l'eventualità di attentati terroristici. Coerentemente alla logica di articolazione in regioni, la proposta di regolamento sottolinea l'esigenza di un obbligo di cooperazione ed enfatizza il ruolo che può svolgere la Commissione europea nelle diverse fasi. In particolare, la Commissione può, oltre che facilitare, la ricerca di soluzioni concordate, raccomandare alle autorità competenti delle diverse regioni di riesaminare i piani o addirittura imporne la modifica. Al riguardo, nel documento che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso ai sensi della legge n. 234 del 2012, si sottolineano alcuni profili problematici a partire dalla obbligatorietà della cooperazione da cui potrebbero derivare conseguenze negative quali l'eventuale taglio della domanda del settore termoelettrico a gas, dei consumatori industriali e di una parte dei consumatori civili.

Lo stesso documento esprime preoccupazione per il fatto che i diversi adempimenti che sono posti a carico delle autorità e degli operatori possano comportare aggravii amministrativi e possono investire profili molto delicati, quali l'obbligo di comunicare alla Commissione europea dati sensibili sui contratti di approvvigionamento.

Da ultimo, il documento ritiene che sia eccessivo il rafforzamento del ruolo della Commissione europea rapportato alle competenze che rimarrebbero in campo agli Stati membri.

Infine, merita segnalare positivamente le disposizioni dirette a garantire la cosiddetta capacità bidirezionale, vale a dire la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni su tutti gli interconnettori tra diversi Stati membri.

Si tratta di misure che evidentemente sono dirette ad assicurare la reciproca assistenza in caso di necessità.

In conclusione, la proposta di regolamento in esame interviene sulla disciplina vigente apportando alcune significative modifiche che riguardano essenzialmente:

il superamento dell'approccio nazionale mediante l'adozione obbligatoria di un approccio regionale; l'introduzione del principio di solidarietà a tutela dei clienti protetti e l'obbligo di cooperazione tra i diversi Paesi; un rafforzamento degli adempimenti anche per quanto concerne lo scambio di informazioni e la trasparenza dei contratti e il potenziamento della capacità bidirezionale delle infrastrutture.

Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa.
COM(2016) 155 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo volta a delineare una strategia europea per il rilancio del settore siderurgico nel nostro Continente.

Si tratta di un progetto ambizioso che tocca vari aspetti.

La comunicazione COM(2016)155 parte dalla considerazione per cui il comparto siderurgico continua a costituire uno dei pilastri delle attività produttive; l'acciaio è tra i materiali di base più utilizzati nelle costruzioni, nei trasporti, nelle infrastrutture e nell'industria.

Non è quindi ipotizzabile una continua riduzione della produzione di acciaio da parte dell'Unione europea che finirebbe per costringere il nostro Continente nella condizione di dover dipendere dalle importazioni dall'estero.

Già attualmente l'Unione europea detiene, nella produzione mondiale di acciaio, una quota nettamente più ridotta rispetto a quella che copriva poco più di dieci anni fa. Siamo infatti passati dal 19 a circa il 10 per cento della produzione complessiva, mentre sono enormemente cresciute le quote detenute da Cina, India e Corea del Sud. Ciononostante, il settore continua a registrare in Europa un fatturato annuo superiore a 160 miliardi di euro e a garantire l'occupazione ad oltre 300 mila lavoratori, sebbene anche in questo caso negli ultimi anni si sia registrata una significativa riduzione.

L'acciaio è, insomma, un comparto di interesse prioritario per l'Unione europea nel suo complesso e per quasi tutti i Paesi membri; l'industria siderurgica europea è infatti distribuita in 23 Paesi, sebbene i maggiori produttori rimangano la Germania e l'Italia.

L'industria europea è minacciata proprio dalla aggressività dei più dinamici competitori mondiali, in particolare dalla Cina che già oggi registra una ingente sovraccapacità produttiva e che può usufruire dei rilevantissimi vantaggi assicurati dalla assenza di vincoli di carattere ambientale.

La prima preoccupazione dell'Unione europea, opportunamente segnalata nella comunicazione in esame, è appunto quella di rafforzare gli strumenti di difesa commerciale contro le pratiche sleali, anche mediante lo snellimento delle procedure per l'eventuale adozione di misure *anti-dumping*.

In effetti, già attualmente l'Unione europea applica circa 100 misure di difesa commerciale; nel febbraio scorso, la Commissione europea ha avviato tre nuove inchieste *antidumping* nei confronti di altrettanti prodotti dell'industria siderurgica cinese.

La Commissione europea si prefigge di velocizzare le procedure per le indagini che possono condurre all'adozione di strumenti di difesa commerciale.

Su tale aspetto, tuttavia, non è sino ad ora emerso a livello europeo un orientamento univoco tra i diversi Stati membri.

Ciò vale, in particolare, per la cosiddetta regola del « dazio inferiore » che consente alla Commissione europea di istituire dazi di entità inferiore al margine di *dumping* se tale livello è sufficiente a eliminare il pregiudizio subito dall'industria europea.

Mentre, infatti, alcuni Paesi vorrebbero mantenere questa regola nel timore che dalla sua abolizione possa discendere un aumento dei costi ai danni dei consumatori di acciaio, altri Paesi, tra cui l'Italia, propendono per una soppressione della regola, come prospettato dalla Commissione europea, per rendere più dure le misure *antidumping*.

Va, tuttavia, osservato che a livello multilaterale non risulta che l'Unione europea si sia attivata nel WTO per denunciare pratiche commerciali sleali.

Parzialmente connesso a questo tema, è quello del ridimensionamento della sovraccapacità che la Commissione europea intenderebbe affrontare nell'ambito dei gruppi di lavoro che sono stati istituiti con alcuni dei maggiori produttori (Cina, Giappone, India, Russia, Turchia e Stati Uniti). Andrebbe peraltro chiarito perché non sono stati attivati analoghi gruppi di contatto anche con il Brasile e la Corea del Sud.

Un capitolo non meno importante è quello che attiene all'intenzione, manifestata dalla Commissione europea, di utilizzare al meglio gli strumenti e le risorse esistenti per indurre l'industria siderurgica a procedere più rapidamente nella modernizzazione, facilitando gli investimenti per l'innovazione tecnologica oltre che per la formazione del personale impiegato, la crescita professionale e la riconversione degli occupati.

A questo proposito, occorre segnalare che la comunicazione COM(2016)155, se per un verso non manca di richiamare i diversi fondi e strumenti finanziari attivabili allo scopo (dal FEIS a Horizon 2020 a SPIRE), per altro verso non prospetta neanche in via di ipotesi possibili suggerimenti puntuali. In sostanza, il rischio che si può porre è che le indicazioni della comunicazione si rivelino mere intenzioni non supportate da proposte concrete.

Ciò appare tanto più evidente quando si consideri che l'industria siderurgica del nostro Paese già attualmente si distingue, anche nel confronto europeo, per essere tra le più virtuose per quanto concerne le tecnologie impiegate e l'attenzione per i profili ambientali.

La siderurgia italiana è, infatti, in larga parte derivante da forni elettrici che costituiscono impianti più piccoli e flessibili e impiegano prevalentemente rottame. Soltanto il 35 per cento della produzione nazionale deriva da ciclo integrale, vale a dire sostanzialmente da altoforni, impianti di maggiori dimensioni e con un più rilevante impatto sul territorio e l'ambiente.

La Commissione europea valuta che il forno elettrico può assicurare il 75 per cento di risparmio di materiale ferroso impiegato e un abbattimento di oltre l'85 per cento dell'inquinamento atmosferico.

Appare, quindi, auspicabile che la comunicazione sia accompagnata da misure più specifiche volte a promuovere la ricerca, che già è in corso, a favore di innovazioni tecnologiche quali ad esempio la realizzazione di impianti per la produzione di preridotto, che potrebbe ridurre significativamente i costi di produzione.

Allo stesso modo, andrebbe incoraggiata l'evoluzione dell'attività produttiva verso prodotti di qualità, con acciai speciali, che si rivolgano a esigenze più specifiche degli utilizzatori.

In sostanza, sarebbe auspicabile che l'Unione europea sostenesse tutte le misure che possano favorire davvero l'innovazione dell'industria siderurgica europea, garantendo un innalzamento del valore aggiunto della produzione del nostro Continente.

Allo stesso tempo, risulterebbe pienamente coerente con gli obiettivi che la Commissione prefigura l'adozione di interventi finanziari e di misure di sostegno per la riconversione e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in primo luogo allo scopo di ridurre l'impatto sull'ambiente. Esemplare, al riguardo, è la vicenda dell'Ilva di Taranto i cui piani di riconversione hanno trovato forti resistenze da

parte delle istituzioni europee che avrebbero probabilmente più opportunamente dovuto incoraggiarne l'adeguamento alla normativa ambientale.

Sotto questo profilo, sembra necessario un attivo contributo da parte del nostro Governo nei negoziati europei per garantire che gli obiettivi prospettati dalla Commissione, con la comunicazione al nostro esame non vengano smentiti dalle decisioni che di volta in volta vengono assunte dalla stessa Commissione europea.

Queste considerazioni valgono anche per quanto riguarda l'indicazione della necessità di rivedere il sistema degli aiuti di Stato per orientarli maggiormente verso i progetti tecnologici di ricerca transfrontalieri, o comunque di interesse europeo, e per sviluppare soluzioni innovative.

Così come è auspicabile che venga accolta la richiesta avanzata dal Governo italiano di semplificare l'accesso, attualmente troppo complesso, al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) finalizzato a sostenere le politiche attive del mercato del lavoro per aiutare i lavoratori interessati a trovare una nuova occupazione in caso di licenziamenti collettivi.

In conclusione, la strategia prefigurata dalla Commissione europea, fortemente sollecitata da alcuni Stati europei, tra cui l'Italia, oltre che dalle associazioni dei produttori del comparto, appare una sorta di atto dovuto, viste le condizioni di crescente difficoltà che l'industria siderurgica europea sta affrontando.

Pur meritevole di apprezzamento, l'iniziativa della Commissione europea necessita, tuttavia, di essere accompagnata da indicazioni più puntuali che consentano di concretizzare gli obiettivi di proteggere la siderurgia europea di fronte alla concorrenza sleale di molti competitori e di favorirne l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea VALLASCAS (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che le proposte di parere relative ai provvedimenti in esame in sede consultiva nella giornata odierna sono state trasmesse per email solo alle ore 12. Sottolinea che il proprio gruppo non ha pertanto avuto il tempo di approfondirne il contenuto e offrire il proprio contributo. Nel giudicare poco corretto un simile comportamento, preannuncia che i deputati del proprio gruppo non parteciperanno al voto di entrambi i provvedimenti in sede consultiva.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osservato preliminarmente che la prassi seguita negli ultimi mesi di anticipare il parere sui provvedimenti e gli atti in esame si basa su un'attenzione non formale a tutte le componenti politiche presenti in Commissione, sottolinea che, in base all'articolo 73, comma 3, del regolamento, non vi è alcun obbligo per i relatori di trasmettere la proposta di parere prima della seduta in cui viene discussa e deliberata. Aggiunge che, nel caso specifico dei provvedimenti in esame, entrambe le relatrici hanno preannunciato nella seduta di ieri la presentazione di proposte di parere favorevoli senza osservazioni né condizioni, le quali sono state puntualmente anticipate per email. Ritiene pertanto infondate le obiezioni sollevate dal deputato Vallascas.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la questione posta dal collega Vallascas non riguarda il merito dei provvedimenti in esame, ma il metodo di lavoro della Commissione che spesso non consente, per la ristrettezza dei tempi in cui sono deliberati i pareri sui provvedimenti, di formulare eventuali integrazioni e di valutare

l'opportunità di presentare una proposta di parere alternativa.

Ludovico VICO (PD), sottolineato il carattere istruttorio dei lavori delle Commissioni che nella sede consultiva, osserva che indipendentemente dal fatto che la proposta di parere sia trasmessa con anticipo a tutti i deputati, il punto di riferimento per la predisposizione della proposta di parere è il relatore al quale tutti i gruppi possono e devono fare riferimento nel caso in cui intendano proporre il proprio contributo all'elaborazione della proposta medesima. Richiama quindi i colleghi ad una reciproca, proficua collaborazione nel lavoro parlamentare.

Gianluca BENAMATI (PD), nel dichiararsi sorpreso dalle obiezioni sollevate dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ricorda che fino a pochi mesi fa i pareri erano presentati direttamente nel corso della seduta in cui era prevista la loro deliberazione, senza essere anticipati per email. Nel giudicare positivamente il metodo introdotto che dimostra un'attenzione non formale – come sottolineato anche dal presidente Epifani – nei confronti di tutti i gruppi politici presenti in Commissione e, in particolare delle opposizioni, ricorda che, nel caso di provvedimenti complessi sui quali vi sono state posizioni articolate anche all'interno della maggioranza, le proposte di parere sono state trasmesse con notevole anticipo proprio al fine di giungere ad una deliberazione il più possibile condivisa. Osserva che se la prassi di anticipare le proposte di parere sui provvedimenti in sede consultiva, o sugli atti del Governo e dell'Unione europea, può alimentare comportamenti surrettiziamente ostili da parte dei gruppi di opposizione, a suo avviso, appare preferibile tornare al passato seguendo rigorosamente la procedura dettata dall'articolo 73, comma 3, del regolamento.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, ritiene opportuno proseguire nel proficuo e collaborativo rapporto tra gruppi di maggioranza e di

opposizione, basato su un'interlocuzione e un'attenzione non formale a tutte le componenti politiche, cui ha sempre inteso improntare i lavori della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Cristina BARGERO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-08556 Ricciatti: Criticità dello stabilimento Fincantieri di Ancona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo stabilimento Fincantieri di Ancona attualmente dispone di un organico di circa 530 unità, di cui 300 operai. Allo stato è in piena produttività con tre navi da crociera in cantiere ed impiego di circa 3000 operai, tra dipendenti ed impiegati di ditte appaltatrici e subappaltatrici.

Da informazioni assunte presso il Ministero dell'Interno risulta che nel mese di ottobre 2014 il segretario provinciale della FIOM-CGIL ha presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un esposto per fatti asseritamente costituenti reati di estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La Direzione Territoriale del lavoro di Ancona e l'INPS, con l'ausilio del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno, come noto, effettuato un accesso ispettivo nel corso del quale sono emerse diverse irregolarità, ancora tuttavia in fase di verifica.

Il Ministero dell'Interno riferisce altresì – come del resto già noto agli interroganti – dell'incontro svoltosi tra sindaco del Comune di Ancona e i rappresentanti della FIOM-Fincantieri: in tale sede, è stata ravvisata l'esigenza di istituire un tavolo di

lavoro con le Istituzioni preposte, al fine di valutare la situazione nel cantiere di Ancona.

Alla riunione svoltasi successivamente hanno preso parte, oltre al sindaco di Ancona e alla FIOM-CGIL, l'Assessore alle attività produttive del Comune, il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, i Direttori provinciali del lavoro, il Dirigente del servizio SPAL (sistema politiche attive del lavoro) e i rappresentanti RSU-FIOM di Fincantieri Ancona. Per la Fincantieri hanno partecipato il Direttore delle Relazioni Istituzionali e il Direttore del Personale della sede di Ancona.

Nel corso della riunione è stata effettuata una complessa analisi sulla organizzazione del lavoro, sulla sicurezza del lavoro e sull'attività di controllo da parte degli Enti preposti.

Da canto suo, la società Fincantieri – che come noto nel luglio 2015 ha stipulato con l'Ufficio Territoriale del Governo di Ancona un protocollo di legalità nel settore degli appalti – si è mostrata disponibile a fornire con cadenza periodica, l'elenco delle Ditte appaltatrici operanti.

ALLEGATO 2

**5-08557 Benamati: Piano industriale e riorganizzazione della Società
Alstom Ferroviaria Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con tale atto viene posto in evidenza la Alstom Ferroviaria ed in particolare la sede di Bologna, centro di eccellenza per il segnalamento ferroviario.

Il gruppo, come noto, è presente in Italia dal 1998 ed ha otto sedi operative su tutto il territorio nazionale. Nel territorio bolognese la Alstom acquisì nel 1998 la società Sasi, azienda che per decenni è stata una delle più importanti aziende del territorio.

La messa in mobilità di 22 persone e il trasferimento di 11 dipendenti nella sede

di Sesto San Giovanni, giustamente preoccupa gli interroganti. Il Ministero del Lavoro a riguardo ha riferito che, comunque, non risultano istanze per la richiesta di ammortizzatori sociali per la sede di Bologna.

Il MiSE è già in contatto con la Direzione di Alstom e sia con la Direzione della General Electric per il futuro dello stabilimento di Sesto San Giovanni e approfondirà sicuramente le questioni poste e ove necessario aprirà un tavolo di confronto a riguardo.

ALLEGATO 3

5-08558 Polidori: Procedimento autorizzativo dell'impianto di rigassificazione del metano liquido a Zaule, nel porto di Trieste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante, mi preme evidenziare che il procedimento di autorizzazione del rigassificatore in questione, in corso presso il Ministero dello sviluppo economico, non può, allo stato attuale, essere concluso in quanto il decreto n. 808 del 2009, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato, con esito positivo, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al terminale di rigassificazione, prevedeva che, prima che il Ministero dello sviluppo economico potesse convocare la conferenza di servizi decisoria nel procedimento autorizzativo di sua competenza, dovesse essere acquisita anche la Valutazione di Impatto Ambientale del Metanodotto di collegamento del rigassificatore alla Rete di Trasporto Nazionale del gas.

Pertanto, la conferenza di servizi decisoria potrà essere convocata solo dopo l'acquisizione della positiva Valutazione di Impatto Ambientale sul metanodotto, in ottemperanza alla prescrizione del decreto n. 808 del 2009, così come peraltro comunicato anche dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Riguardo al parere della Regione Friuli Venezia Giulia, si fa presente che non è ancora stata emanata alcuna delibera di Giunta regionale, in merito all'intesa sull'opera oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. A seguito della formale espressione della Regione, verranno adottate le conseguenti valutazioni previste dalla normativa vigente.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, quindi, anche nelle successive fasi del procedimento di autorizzazione, a fornire tutte le informazioni che il Parlamento ritenesse utile acquisire.

ALLEGATO 4

5-08559 Vallasca: Adozione dei decreti attuativi relativi al Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti circa il decreto attuativo previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, colgo l'occasione per fornire al Parlamento delle novità a cui il Ministero ha lavorato negli scorsi mesi, volte a rafforzare le potenzialità del Fondo stesso.

In aggiunta agli elementi già forniti nella precedente risposta, mi preme segnalare che durante questo periodo di tempo sono stati condotti ulteriori approfondimenti che hanno consentito di prevedere delle ipotesi che permettano di assicurare delle sinergie tra il Fondo stesso e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (cosiddetto Piano Juncker), con l'obiettivo di poter sommare alle risorse nazionali le risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

Come noto, il Piano Juncker consiste, infatti, in un programma di investimenti di circa 315 miliardi di euro suddivisi in diverse aree di intervento tra cui figura anche l'efficienza energetica.

Nelle prossime settimane si concluderà, quindi, il confronto tecnico con gli altri Ministeri interessati (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), su queste novità, terminato il quale sarà possibile procedere all'emanazione del provvedimento.

Per quanto riguarda, invece, il decreto attuativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente la riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, sono stati svolti dai Ministeri concertanti (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) gli ulteriori approfondimenti richiamati dall'onorevole interrogante, con particolare riferimento alle procedure di erogazione dei finanziamenti, arrivando ad un'ulteriore versione dello schema di decreto, nella quale si è dovuto anche tenere conto delle nuove previsioni, introdotte con la legge n. 209 del 2015, finalizzate a razionalizzare i flussi procedurali e finanziari tra le Amministrazioni, per quanto riguarda le risorse a disposizione per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Il testo che, come si diceva, ha dovuto tenere conto delle novità inserite con la Legge di Stabilità, è stato inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 15 aprile scorso e potrà essere emanato a breve, non appena ricevuto il formale concerto da parte dei suddetti Ministeri.

ALLEGATO 5

5-08560 Alfreider: Questioni inerenti il nuovo accordo di programma sulla Società belga Solvay.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni rappresentate dagli On.li interroganti, bisogna, in via preliminare evidenziare che il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha disciplinato le funzioni amministrative relative alla materia miniere e risorse geotermiche, delegando alle Regioni le funzioni relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma e stabilendo che i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle Regioni le quali provvedono alla loro determinazione entro i limiti massimi fissati dallo Stato.

Per quanto concerne, invece, l'aspetto degli approvvigionamenti idrici, dalle notizie acquisite risulta che la Regione Toscana abbia rilasciato il proprio assenso al progetto per il nuovo sistema idrico industriale della Solvay. Tale progetto interesserà il territorio di Montecatini Val di Cecina, con la realizzazione di sei nuovi pozzi che attingeranno dalla falda acquifera sotterranea, in una zona più a monte rispetto al corso d'acqua, così da diminuirne la pressione. In questo modo, grazie a quasi cinque chilometri di tubazioni interrato, saranno garantiti due obiettivi: la salvaguardia del corso d'acqua e la coltivazione delle miniere nel rispetto dell'ambiente.

Circa l'Accordo di Programma per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese, come noto agli Onorevoli interroganti, lo stesso è stato sottoscritto l'8 maggio 2015 e vede come protagonisti vari Enti pubblici (Governo, Regione, Autorità Portuale, Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo).

L'Accordo, contiene una serie di misure ed interventi per affrontare la situazione di particolare difficoltà che sta vivendo l'area livornese e che pur in minore intensità interessa anche il territorio di Rosignano. Le misure contenute nell'accordo di programma dovrebbero consentire il rilancio economico complessivo dell'intera area.

Infine, informo che il Consiglio regionale della Toscana ha presentato il 29 giugno 2015 una mozione con la quale chiede l'impegno della Giunta Regionale a produrre una bozza di protocollo che preveda che almeno un terzo delle royalties che Solvay versa annualmente alla Regione sia erogato al Comune di Volterra.

Il Governo, pertanto, si impegna nell'ambito delle proprie competenze a seguire con attenzione le questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, con particolare riguardo ai profili ambientali connessi alle attività di estrazione.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015 » (C. 3642 Governo);

sottolineato che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture rappre-

senta uno strumento di cooperazione fondamentale per la Cina e per tutti i Paesi della regione asiatica e un veicolo di investimenti e di sviluppo che potrà avere positivi effetti anche per gli Stati membri dell'Unione europea che hanno sottoscritto l'Accordo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abbinato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il provvedimento intende disciplinare in modo organico la coltivazione della vite, nonché la produzione e il commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, nonché semplificando il quadro normativo attualmente vigente;

valutata positivamente la disposizione recata dall'articolo 64, comma 13, in cui si sottolinea l'unicità della struttura responsabile dei controlli sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, la quale introduce un rilevante elemento di semplificazione per l'attività delle aziende del settore,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00963 Rizzetto: Proroga della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.
- 7-00979 Miccoli: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.
- 7-00981 Lombardi: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (*Seguito discussione congiunta e rinvio*).
- 7-00982 Polverini: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.
- 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (*Discussione e rinvio*) 133

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») Atto n. 296 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 136

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 136
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.

La seduta comincia alle 14.

7-00963 Rizzetto: Proroga della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

7-00979 Miccoli: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

7-00981 Lombardi: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

7-00982 Polverini: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli e 7-00981 Lombardi, rinviata nella seduta del 27 aprile 2016, e inizia la discussione delle risoluzioni 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 aprile, nella seduta odierna prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli e 7-00981 Lombardi.

Ricorda, inoltre, che sono state presentate le risoluzioni 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti, che, vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente agli atti di indirizzo già in discussione.

Dà quindi la parola ai presentatori delle risoluzioni 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti ai fini della loro illustrazione.

Renata POLVERINI (FI-PdL), illustrando la sua risoluzione, auspica che la Commissione possa, al termine della discussione congiunta, arrivare all'approvazione di un testo unitario, espressione dell'impegno comune che caratterizza i lavori della Commissione su materie importanti come quella in discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concorda con la collega Polverini.

Roberto SIMONETTI (LNA), nell'illustrare la sua risoluzione, si richiama a quanto affermato dai colleghi nella scorsa seduta e dall'onorevole Polverini nella seduta odierna e formula anch'egli l'auspicio che la Commissione giunga ad approvare una risoluzione unitaria.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) ribadisce la richiesta, già avanzata nella scorsa seduta, che la Commissione lavori all'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni presentate.

Marco MICCOLI (PD) si associa a quanto auspicato dai colleghi, dichiarandosi disponibile a lavorare alla stesura di un testo unificato delle risoluzioni.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), intervenendo per aggiungere la propria firma alla risoluzione 7-00981 della collega Lombardi, ricorda che con gli altri deputati del gruppo M5S della IX Commissione, di cui è componente, ha partecipato a diverse iniziative, non solo in ambito parlamentare, che, tuttavia, non sono servite a sbloccare la situazione. I lavoratori, infatti, sono stati messi in mobilità e ora l'azienda ha intrapreso la procedura per il loro licenziamento, nonostante le reiterate promesse fatte dal Governo e, in particolare, dall'allora Ministro per lo sviluppo economico Guidi, in occasione del *question time* svolto in Assemblea lo scorso 28 ottobre 2015. Chiede, pertanto, di conoscere dal sottosegretario Cassano gli ultimi sviluppi della vicenda, con particolare riferimento alle manifestazioni di interesse di due società, una di Napoli e l'altra giordana, che, tuttavia, non sembrano aver avuto alcun seguito. Ricorda che il suo gruppo ha anche invitato il Ministero della difesa ad affidare le commesse relative alla manutenzione e alla riparazione dei mezzi della marina militare alla società Alitalia Maintenance Systems (AMS), così come la stessa richiesta è stata fatta ad Alitalia, la quale tiene negli *hangar* gli aeromobili non in funzione, in attesa di portarli all'estero per le necessarie riparazioni. Rileva, infine, che il costo per Finmeccanica del salvataggio di AMS sarebbe pari a circa 10 milioni di euro, una cifra ben inferiore ai quattro miliardi di euro spesi dallo Stato per il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena.

Roberto SIMONETTI (LNA) rileva che, in questa fase, più che chiedere informa-

zioni al Governo, occorrerebbe sollecitare un suo impegno nel senso indicato dagli atti di indirizzo in discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concordando in linea generale con il collega Simonetti, osserva tuttavia che il deputato Paolo Nicolò Romano, non avendo partecipato alla scorsa seduta, ha inteso apportare ulteriori elementi di valutazione alla discussione in corso, che potrebbero essere utili anche ai fini della redazione di un testo condiviso. A tale proposito, constatato l'accordo esplicito di quasi tutti i presentatori delle risoluzioni in discussione, chiede all'onorevole Lombardi di chiarire l'orientamento del gruppo del Movimento 5 Stelle in merito.

Roberta LOMBARDI (M5S) sottolinea come vi sia una sostanziale unanimità dei gruppi sulle premesse da inserire in un futuro testo unitario. Quanto al dispositivo, ritiene necessario, ai fini di un'adesione del suo gruppo ad un testo unificato, che gli impegni richiesti al Governo non si limitino alla richiesta di interventi di natura assistenziale, pure necessari, ma si riferiscano anche al mantenimento in Italia delle attività svolte dalla società.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, già in altre occasioni, la Commissione è giunta all'approvazione di testi unificati delle diverse risoluzioni in discussione, che hanno dimostrato l'esistenza di una sensibilità comune su temi essenziali per il destino di lavoratori a rischio di perdere l'occupazione.

Propone, pertanto, di lavorare alla redazione di una proposta di testo unificato, da concordare con tutti i firmatari delle risoluzioni in discussione.

Marco MICCOLI (PD) osserva che, dopo la dichiarazione di fallimento di AMS e il mancato accordo tra le parti convocate nella sede della Regione Lazio, si è sostanzialmente prossimi alla conclusione della vicenda. Al fine di assicurare la salvaguardia sul piano occupazionale dei lavoratori, sarà, pertanto, essenziale che il

Governo comunichi tempestivamente gli esiti della gara a evidenza pubblica i cui termini scadono domani, per capire se vi è la possibilità che l'attività di AMS rimanga a Fiumicino. Ciò non toglie che, nella fase di transizione, sarà necessario accompagnare i lavoratori assicurando l'attivazione nei loro confronti degli ammortizzatori sociali e tutelarli mediante la previsione della clausola sociale nel contratto di acquisizione da parte della società acquirente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che il testo della risoluzione che dovesse essere approvato dalla Commissione dovrebbe essere portato all'attenzione anche del Ministero dello sviluppo economico, dove si svolge il confronto tra le parti, per sollecitare una maggiore attenzione alle esigenze della tutela dei lavoratori e dei livelli di sicurezza dei voli, finora assicurati dalla presenza di un elevato livello di qualificazione della manodopera.

Il sottosegretario Massimo CASSANO concorda sull'opportunità che la Commissione giunga all'elaborazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione. Osserva, tuttavia, come in questa sede non sia utile interrogarsi sulle ragioni delle criticità sul piano economico e finanziario che hanno portato al fallimento di AMS né, tantomeno, discutere dell'impatto finanziario di precedenti interventi, come quello per il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena, mentre assume sicuramente interesse discutere del futuro dei lavoratori della società. In ogni caso, fa presente che sicuramente nell'interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico si cercherà di affrontare in modo esauriente i diversi problemi posti dal fallimento di AMS, anche per quanto attiene alle sue ricadute occupazionali.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Casano.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »).

Atto n. 296.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo scade il 28 maggio 2016 e che nella seduta dello scorso 28 aprile la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo sul provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, si dichiara disponibile a valutare eventuali indicazioni che dovessero emergere dal dibattito, ai fini della predisposizione della propria proposta di parere, che, a suo avviso, potrà essere espresso nel rispetto del termine del 28 maggio 2016 ricordato dal presidente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di direttiva, rinviato nella seduta del 28 aprile 2016.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 28 aprile la relatrice ha svolto il suo intervento introduttivo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ritiene utile che si pervenga all'approvazione di un documento finale sulla proposta in esame entro la prossima settimana, in vista dell'imminente incontro a Parigi di rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri che avrà ad oggetto anche la proposta di direttiva in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di direttiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, on. Piccione, ha svolto la relazione e si è svolto il dibattito.

Da, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), premettendo di essere notoriamente contraria all'impostazione complessiva del provvedimento in esame, segnala l'esigenza che la XII Commissione si faccia almeno carico delle disparità di trattamento che riguarda i figli minori, rispetto alla pensione di reversibilità relativa a un genitore, a seconda che si trovino a vivere in un'unione civile o in una convivenza.

Vega COLONNESE (M5S) ricorda che il Movimento 5 Stelle ha appoggiato con convinzione l'impianto del provvedimento fino al momento in cui al Senato è stato snaturato con lo stralcio, anche con il voto dei parlamentari che fanno riferimento al

senatore Verdini, delle disposizioni relative alla *stepchild adoption* e all'obbligo di fedeltà per le unioni civili. Si sarebbe aspettata da parte della XII Commissione, che in passato ha saputo trovare un approccio condiviso su temi delicati, una risposta a questa impostazione che implica aspetti discriminatori. Paventando l'opposizione del voto di fiducia in Assemblea, del tutto inopportuna in relazione al tema in oggetto, auspica che in un futuro prossimo si possano superare le forme di discriminazione da lei evidenziate. Preannuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di parere, rilevando che il testo in discussione consente comunque di compiere alcuni passi in avanti nella giusta direzione.

Raffaele CALABRÒ (AP) apprezza, in particolare, il riferimento, inserito nella proposta di parere della relatrice, alla facoltà per ciascun convivente di fatto di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute, segnalando che si tratta di un aspetto rilevante e delicato, finora risolto, non senza difficoltà, con l'attenzione rivolta dal personale sanitario ai casi specifici. In generale, osservando che in ragione del forte impatto sociale il provvedimento nel suo complesso non può non riguardare la XII Commissione, ricorda che il suo gruppo ha condiviso l'intento di riconoscere diritti civili e patrimoniali alle coppie al di fuori del matrimonio, tenendo fermo il principio dell'esclusione della *stepchild adoption* e del divieto dell'utero in affitto. Augurandosi che la discussione delle mozioni su quest'ultimo argomento si svolga prima dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo, si associa alle considerazioni della collega Colonnese circa l'inopportunità di un voto di fiducia su una materia così delicata.

Marisa NICCHI (SI-SEL) sottolinea l'importanza del tema affrontato dalla proposta di legge in esame che però poteva trovare una soluzione meno parziale, prevedendo anche la tutela dei diritti dei figli di coloro che costituiranno le unioni civili.

Ciò avrebbe rappresentato un buon punto di mediazione, considerando che il suo gruppo avrebbe preferito pervenire ad una piena equiparazione del matrimonio delle coppie omosessuali.

Nel preannunciare che Sinistra italiana proseguirà l'iniziativa politica per raggiungere tale obiettivo, ricorda che lo stralcio delle norme sulla *stepchild adoption*, verificatosi al Senato, avrebbe potuto essere evitato con un diverso atteggiamento dei gruppi del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Si associa alla preoccupazione espressa dai colleghi circa un eventuale voto di fiducia e condivide quanto sottolineato dalla deputata Roccella circa le discriminazioni in materia di reversibilità, pur rilevando che la collega non mostra altrettanta sensibilità verso altre forme di discriminazione.

Richiamandosi anche alla sottolineatura fatta nella seduta precedente dalla collega Pini circa la rilevanza delle norme, meno al centro dell'attenzione, relative alle convivenze, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere, riservandosi di valutare l'atteggiamento da assumere in Assemblea sul complesso del provvedimento.

Donata LENZI (PD) evidenzia la rilevanza della riforma in discussione anche sul piano culturale, prevedendo una necessaria fase di elaborazione da parte della società italiana. La riforma va in ogni caso inquadrata all'interno di una dinamica che ha visto, nella passata legislatura, su impulso in primo luogo di Rosy Bindi, la piena equiparazione dei figli nati o meno all'interno del matrimonio, e in cui rientra anche la riforma del processo civile, all'esame del Senato, con l'istituzione dei tribunali per la persona e la famiglia con competenze relative anche ai minori. Nel riconoscere che il testo avrebbe potuto comprendere anche ulteriori disposizioni, invita tuttavia a non sottovalutare la decisa e sorprendente evoluzione, probabilmente nella società e sicuramente nel dibattito parlamentare, rispetto a un passato molto recente.

In relazioni ai rilevati espressi dalle colleghe Roccella e Nicchi, osserva che il tema delle pensioni di reversibilità è di competenza della Commissione lavoro e che in ogni caso i figli fino a 26 anni sono tutelati a prescindere da quale sia il legame tra i loro genitori.

Condivide il rilievo effettuato dal collega Calabrò rispetto all'assunzione di decisioni in materia di salute da parte del partner, osservando che il tema ha rappresentato un indubbio stimolo ad un riconoscimento delle convivenze. In conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Colonnese, ribadendo il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-IDEA), nel rilevare che il tema della reversibilità delle pensioni sia per i minori che per i coniugi investe comunque temi rilevanti per la XII Commissione, preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si dichiara non pienamente convinto della netta distinzione operata dal testo in esame tra unioni civili e convivenze, auspicando un'evoluzione che tenga conto di concetti quali il diritto all'amicizia, intesa quale forma di rapporto che deve trovare riconoscimento in determinate situazioni, a partire dall'assistenza in ambito sanitario. Rileva che la Commissione ha svolto in ogni caso un dibattito lineare, utile alla prosecuzione dei lavori, auspicando che si possa proseguire con l'equilibrio sinora tenuto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI, indi della vicepresidente Daniela SBROLLINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2016.

Filippo FOSSATI (PD) esprime apprezzamento per un provvedimento di razionalizzazione atteso da tempo, evidenziando come il testo all'esame della Commissione, anche attraverso le modifiche approvate dal Senato, rechi definizioni precise e contribuisca a fare chiarezza in un settore molto complesso.

Tra gli aspetti positivi, segnala la previsione di una responsabilità precisa degli enti, nei cui confronti vengono previsti impegni nel senso della chiarezza e della trasparenza, di nuove forme di controllo, della revisione degli aspetti tributari e fiscali.

Richiamando le critiche che sono state mosse da più parti alla Fondazione Italia Sociale, introdotta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, precisa di non avere personalmente un atteggiamento di prevenzione, ritenendo che tale organismo andrà valutato sulla base delle modalità con le quali sarà costituito e opererà concretamente. Ricorda altresì che, in ge-

nerale, un momento essenziale sarà costituito dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi, fase in cui la Commissione potrà dare il proprio apporto al Governo, che fino a questo momento si è dimostrato collaborativo.

Giulia DI VITA (M5S) esprime complessivamente una valutazione negativa del provvedimento in esame, a suo avviso peggiorato nel testo approvato dal Senato. Prima di procedere a svolgere considerazioni più puntuali, chiede alla relatrice di sapere se il testo trasmesso dal Senato sia o meno « blindato ». Precisa, quindi, che il MoVimento 5 Stelle è disponibile a fornire il proprio contributo e a collaborare con la maggioranza nell'ipotesi in cui quest'ultima sia effettivamente propensa a recepire proposte emendative. Per tale ragione, reputa corretto sapere se vi sia una reale intenzione di apportare modifiche al testo licenziato dal Senato.

Passando alle questioni di merito, stigmatizza la commistione tra pubblico e privato e tra profit e no profit, che è andata accentuandosi, rilevando come al Senato voti favorevoli siano stati espressi anche da parte di senatori appartenenti al gruppo AL-A(MpA) i quali avrebbero votato in maniera inconsapevole.

Per quanto concerne i punti a suo avviso più critici, cita l'inserimento, al Senato, della disposizione concernente l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, nata da un progetto di Vincenzo Manes il quale è esperto in materia finanziaria ma non in quella sociale.

Ricorda, inoltre, come nel corso della prima lettura del provvedimento alla Camera la maggioranza si sia opposta all'inserimento dell'Agenzia del terzo settore, per prevedere poi, in maniera contraddittoria, tutta una serie di strutture dalla natura incerta, tra cui il Consiglio nazionale del Terzo settore, in relazione al quale non si prevedono risorse umane e finanziarie.

Rileva quindi, tra gli altri aspetti negativi, la mancata previsione del divieto

totale di distribuire gli utili per l'impresa sociale, il fatto che non sia stata superata la segnalazione dell'*antitrust* sul rischio di concorrenza sleale, l'assenza di controlli effettivi ed efficaci. Stigmatizza altresì il fatto che sarebbero penalizzate le piccole associazioni, essendo previsti incentivi per creare reti.

In conclusione, ritiene che si sia perduta un'occasione importante per realizzare una vera riforma del Terzo settore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) dichiara preliminarmente di considerare l'approvazione della delega un passaggio intermedio, potendosi introdurre ulteriori affinamenti con i decreti legislativi attuativi. Passando al contenuto del provvedimento, osserva che il testo licenziato dal Senato sembra meno corrispondente all'obiettivo di « separare il grano dal loglio » che appariva come la finalità principale della riforma. Suscita perplessità anche l'impostazione data ai centri di servizio per il volontariato, che da stimolo alla qualificazione appaiono ridotti ad organi di mero supporto tecnico. Inoltre agli organismi regionali o interregionali di controllo di tali centri sono affidate numerose funzioni senza garantire le necessarie risorse, visto anche che per la retribuzione dei dirigenti si fa affidamento (articolo 5, lettera f) punto 2)) a risorse aggiuntive che devono essere fornite dalle fondazioni bancarie finanziatrici. Inoltre, il ruolo puramente consultivo dell'istituendo Consiglio nazionale del Terzo settore appare un passo indietro rispetto all'attività del sistema degli osservatori.

In relazione alla Fondazione Italia Sociale, di cui all'articolo 10, segnala alcune problematiche in ordine alla mancata previsione della conservazione del patrimonio, di cui peraltro non si indicano le risorse per la sua costituzione, e alle modalità di riconoscimento e controllo. Si possono inoltre verificare problemi nel finanziamento data l'esplicita previsione della neutralità fiscale delle operazioni di conferimento e devoluzione. Rileva che a

suo avviso per stimolare l'innovazione sarebbe apparso preferibile incentivare i soggetti che all'interno del Terzo settore operano in modo « pioneristico ».

Donata LENZI (PD), *relatrice*, nel ringraziare i tutti i membri della Commissione intervenuti nel dibattito, dichiara di raccogliere lo stimolo proveniente dalle colleghe Binetti e De Vita circa la tutela dei soggetti di dimensioni ridotte, sottolineando che la promozione di una dimensione rappresentativa agevola proprio questi ultimi, in termini di possibilità di fare sentire la loro voce, vista l'estrema frammentazione del Terzo settore.

Quanto al Consiglio nazionale, guarda con favore al superamento degli Osservatori, ritenendo che il nuovo organismo possa contribuire ad individuare una visione condivisa che superi le contrapposizioni tra le diverse tipologie di enti.

Auspica che le perplessità suscitate dalla nuova Fondazione Italia Sociale possano trovare una risposta in sede di approvazione della statuto.

In risposta alle richieste di chiarimento avanzate dai colleghi sulla modificabilità del provvedimento osserva che, considerati la durata residua della legislatura e i tempi necessari per l'emanazione dei decreti legislativi, reputa preferibile intervenire sul testo approvato dal Senato solo laddove fosse strettamente necessario, rinviando su tutti gli altri aspetti, che meritano di essere ulteriormente chiariti, alla successiva fase dell'adozione dei decreti.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto e tutti i deputati intervenuti nel dibattito per l'apporto fornito, svolge una serie di considerazioni, volte soprattutto a replicare alle critiche e ai dubbi espressi nel corso della discussione.

Dichiara, innanzitutto, di reputare del tutto infondate le forti critiche avanzate dal deputato Baroni nell'intervento svolto nella seduta precedente, che sembrano riferirsi a un testo diverso da quello in esame, divenuto a suo avviso ancora più chiaro a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, essendo la delega più definitiva.

Con riferimento alle critiche avanzate circa una presunta minore attenzione verso le organizzazioni di minori dimensioni, fa presente che la scelta di promuovere le reti è volta, al contrario, a valorizzare le realtà più piccole che altrimenti si troverebbero in una situazione di carenza di rappresentanza nelle relazioni istituzionali.

Per quanto riguarda, poi, le critiche mosse alla mercantilizzazione del Terzo settore, fa presente che non si può non tenere conto dei bisogni sociali che devono trovare risposta e che non possono essere lasciati totalmente all'iniziativa delle organizzazioni profit, come attualmente sta accadendo.

Ritiene, pertanto, che sia indispensabile creare le condizioni per lo sviluppo di un Terzo settore realmente competitivo.

Fa presente, inoltre, che il disegno di legge in oggetto si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative volte a favorire il Terzo settore, tra cui il Fondo rotativo delle imprese, che per la prima volta prevede finanziamenti per le cooperative sociali, l'azione del volontariato nelle scuole e il Fondo previsto nel provvedimento volto a contrastare gli sprechi alimentari – approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato – che prevede l'impiego di volontari del Servizio civile a tale scopo.

Per quanto concerne le critiche mosse all'introduzione della Fondazione Italia Sociale, fa presente che la natura di questa struttura è chiara così come lo sono le sue finalità, che si evincono in maniera inequivocabile dal comma 1 dell'articolo 10.

Evidenzia altresì che la previsione del Consiglio nazionale del Terzo settore nasce dall'esigenza di superare organismi ectoplasmatici, sottolineando le funzioni di assoluta rilevanza, tra le quali il compito di monitoraggio, attribuite al predetto Consiglio.

In conclusione, ricorda che l'approvazione del disegno di legge in oggetto costituisce la prima tappa di un percorso fatto di passaggi successivi, dati dalla predisposizione degli schemi di decreti legi-

slativi, che si svolgeranno con il pieno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che l'esame preliminare del disegno di legge C. 2617-B si è concluso con la seduta odierna e che il testo del provvedimento verrà trasmesso al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine

per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 16 di lunedì 9 maggio.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

condivisa, nel complesso, la finalità della proposta di legge in oggetto, ravvisabile, come stabilito dal comma 1 dell'articolo unico, nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», nonché nella disciplina delle convivenze di fatto;

considerata la necessità di assicurare a tali rapporti una protezione adeguata sul piano dei diritti civili anche attraverso un'estensione mirata di disposizioni applicabili al matrimonio, che tenga conto delle peculiarità delle unioni e delle convivenze di fatto;

preso atto, in particolare, del comma 20, che – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983) – prevede che le

disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso;

considerato, con riferimento alle convivenze di fatto, il comma 39, che estende ai conviventi un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario;

rilevato, altresì, il contenuto dei commi 40 e 41, che riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie, in conformità con quanto già dall'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	144
7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	144
7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del CREA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico	145

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.
(*Seguito discussione congiunta e rinvio*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 dicembre 2014 era

stato formalizzato l'abbinamento della risoluzione Oliverio. Ricorda altresì che, come convenuto, è stato svolto un ciclo di audizioni, che hanno riguardato le organizzazioni agricole, la Filiera agricola italiana (FAGRI), l'Associazione nazionale allevatori bovini italiani carne (Anabic), l'Associazione nazionale condifesa (ASNA-CODI), l'Associazione italiana allevatori (AIA), l'Associazione nazionale delle bonifiche delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) e, da ultimo, il dottor Giuseppe Blasi, Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene che la fase preliminare di esame delle risoluzioni possa considerarsi completata e che si possa passare alla votazione delle stesse dopo aver acquisito il parere del Governo. Ritiene che si potrebbe riformulare le

risoluzioni prevedendo un ulteriore impegno al Governo di informazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di sviluppo rurale con particolare riferimento all'acqua e alla zootecnia.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) dichiara di aver depositato una risoluzione avente il medesimo oggetto.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il collega Gallinella per il lavoro svolto e il collega Zaccagnini per aver annunciato la presentazione della risoluzione. Ritiene necessario un lavoro scientifico sulle audizioni in modo da poter inserire tutti gli aspetti emersi. Ritiene altresì opportuno giungere a una posizione condivisa dai gruppi, pur nella diversità degli strumenti adottati, non essendo l'agricoltura un settore in cui sia necessario mettere bandierine quanto concentrare gli sforzi sugli obiettivi comuni per l'interesse degli operatori del settore e del Paese.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale.

(Seguito discussione e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2015 si è svolta l'audizione di rappresentanti ed esperti dell'Osservatorio foreste e del Centro di ricerca per la selvicoltura del CREA.

Massimiliano BERNINI (M5S) rileva come nel corso di queste settimane non siano giunte proposte di integrazione della risoluzione da parte degli altri gruppi. Si chiede se ciò voglia dire che la risoluzione sia già condivisa nella sua attuale redazione o se sia necessario un ulteriore spazio di riflessione. Rimane quindi a disposizione dei gruppi per eventuali suggerimenti e integrazioni.

Luca SANI, *presidente*, ritiene che sia necessario ascoltare quale sia il parere del Governo sulla risoluzione. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del CREA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	154
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	155
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	156
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

C. 3634, approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli

aspetti di competenza, alla II Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di legge, approvata dal Senato, C. 3634, recante « Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ».

La proposta di legge in esame, approvata dal Senato il 25 febbraio 2016, consta di un articolo unico che detta due distinte discipline: con la prima sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso (commi da 1 a 35); con la seconda è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto, che può riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali (commi da 36 a 65). Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 1 individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica

« formazione sociale » ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto. Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2), si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile (comma 3). Sono poi individuate una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile (comma 4), la presenza di una delle quali determina la nullità dell'unione stessa (comma 5): la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Il comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio: in materia di nuovo matrimonio del coniuge (articolo 65) e nullità del nuovo matrimonio (articolo 68), nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (articolo 119), all'incapacità di intendere e di volere (articolo 120), alla simulazione (articolo 123), all'azione del pubblico ministero (articolo 125), alla separazione dei coniugi durante il giudizio (articolo 126), all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (articolo 127), al matrimonio putativo (articolo 128), ai diritti dei coniugi in buona fede (articolo 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (articolo 129-*bis*).

I commi da 6 a 8 riguardano il regime delle impugnazioni relative all'unione civile, mentre il comma 9 disciplina il contenuto del documento attestante la costituzione del vincolo.

Il comma 10 dispone in ordine al cognome, prevedendo che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; i

partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio.

Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni (articolo 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale; a quest'ultima si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (articolo 162), modifica (articolo 163), simulazione (articolo 164) e capacità dell'inabilitato (articolo 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di regime patrimoniale l'applicazione a queste ultime della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, articoli 167-171), III (comunione legale, articoli 177-197), IV (comunione convenzionale, articoli 210 e 211), V (separazione dei beni, articoli 215-219) e VI (impresa familiare, articoli 230-*bis*) del libro primo, titolo VI, del codice civile.

Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-*ter* del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti.

Il comma 15 prevede: che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte

del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile che, al cessare della causa, può chiederne la revoca.

Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto – analogamente a quanto previsto in generale dall'articolo 1436, primo comma, del codice civile – anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro, parte dell'unione civile, vada corrisposta all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (*ex* articolo 2118 del codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (*ex* articolo 2120 del codice civile).

Il comma 18 dispone che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.

Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (libro primo, titolo XIII). Trovano altresì applicazione alle unioni civili gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili), 2659 (nota di trascrizione) e 2941, primo comma, n. 1 (sospensione della prescrizione tra i coniugi), del codice civile.

Il comma 20 – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) – prevede che le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi », « marito » e « moglie », ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e

nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il comma 21 estende ai *partner* dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

I successivi commi riguardano le seguenti ipotesi di scioglimento dell'unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio (legge n. 898 del 1970): per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22); nella gran parte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio da uno dei coniugi (articolo 3, n. 1 e n. 2, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*) della legge n. 898 del 1970) (comma 23); per volontà dei *partner* manifestata davanti all'ufficiale di stato civile; in tal caso, la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata (comma 24); a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26).

Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio (si segnala l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell'altra qualora quest'ultima non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarsi per ragioni oggettive).

Recependo il *dictum* della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2014), il comma 27 prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non farne cessare gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

I commi da 28 a 31 prevedono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: adeguamento alla disciplina del provvedimento in esame delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modifica e rior-

dino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento del provvedimento in esame con le disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio. Il comma 32 modifica l'articolo 86 (libertà di stato), inserendo fra le cause di invalidità del matrimonio anche la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso. Il comma 33 prevede, di conseguenza, l'impugnabilità in ogni tempo da parte del coniuge della precedente unione civile contratta dall'altro coniuge.

Il comma 34 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia.

Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (ovvero i commi da 1 a 34) decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili.

La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.

Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi

di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Il comma 37 richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989).

Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.

Il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto attualmente per i coniugi e i familiari.

I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il *partner* come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.

I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione.

In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il comma 42 riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni. In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Il comma 44 riguarda invece la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Il comma 45 dispone in ordine all'inseri-

mento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.

Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del *partner* il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente.

Il comma 49 equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito.

I commi da 50 a 63 disciplinano il contratto di convivenza, che costituisce un accordo attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, che deve avere determinate caratteristiche formali.

Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo articolo 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti. Il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un giudice in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'articolo 438 del codice civile): il convivente versa in

stato di bisogno; il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dal codice civile. La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati, sul testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento si compone di 90 articoli.

Esaminando in sintesi il contenuto del testo, osserva che il titolo I reca disposizioni introduttive. Il capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il capo II definisce (articolo 2) come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commer-

cializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.

Il titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei vini. Il capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo. Il capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Il capo III è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articoli 23-24). Il titolo III si riferisce alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al capo I. Il capo II riguarda la protezione nell'Unione europea e disciplina la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Il capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Il capo IV disciplina la composizione e le funzioni del comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Il capo V regola i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. Il capo VI disciplina i concorsi enologici.

Il titolo IV riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità. In particolare, l'articolo 43 disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, de-

vono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto.

Il titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti.

Il titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli. Il capo I disciplina gli adempimenti amministrativi. Il capo II è dedicato ai controlli e alla vigilanza. Il capo III concerne la tutela del *made in Italy* ed è composto del solo articolo 68, secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito *internet* le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il titolo VII riguarda il sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. L'articolo 86-*bis* disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le « strade del vino ».

Il titolo VIII reca infine le norme transitorie e finali.

Presenta ed illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiede che le condizioni formulate nel parere siano rafforzate nel senso di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini dell'emanazione dei decreti ministeriali.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di pervenire ad un'uniformità di disciplina per superare la frammentazione che attualmente caratterizza la normativa nel settore agricolo, fram-

mentazione che costituisce un ostacolo all'internazionalizzazione delle imprese del settore. Non reputa dunque necessaria la previsione dell'intesa.

Il deputato Mauro PILI (MISTO) concorda sulla proposta del collega Ribaudò di inserire l'intesa con la Conferenza Stato-regioni nelle condizioni formulate.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ritiene che le condizioni possano essere sviluppate nel senso di precisare le modalità del coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione dei decreti ministeriali.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, non concorda sull'integrazione delle condizioni con la previsione dell'intesa, sottolineando come debba essere assicurata una disciplina uniforme di base, nell'ambito delle quale le regioni possono successivamente declinare le proprie normative, adeguandole alle specificità di ciascuna.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiama i rischi che corre il comparto agricolo del Paese, ricordando il recente accordo tra Unione europea e Stati Uniti che muove nel senso del superamento delle indicazioni geografiche tipiche.

Il deputato Mauro PILI (MISTO) ribadisce la propria proposta di introdurre l'intesa e richiede altresì l'inserimento di una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DES-CD) concorda con la proposta del collega Pili.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, rileva che l'inserimento di un riferimento al rispetto degli statuti speciali risulta superfluo, in quanto la legislazione ordinaria non può intaccare le competenze riconosciute alle regioni ed alle province autonome dagli statuti medesimi.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone nuovamente di precisare le modalità del

coinvolgimento delle regioni nel procedimento di emanazione dei decreti ministeriali e si dichiara favorevole all'inserimento di una condizione volta alla salvaguardia delle competenze riconosciute dagli statuti alle regioni ad autonomia speciale ed alle province autonome.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, ribadisce la propria contrarietà ad inserire un riferimento agli statuti speciali.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD) si associa alle considerazioni della relatrice.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda come il provvedimento sia riconducibile ad una pluralità di materie, attribuite alla competenza legislativa regionale, statale e concorrente e come sia dunque necessario individuare la formula in cui si sviluppa il principio di leale collaborazione, anche al fine di prevenire il contenzioso costituzionale. Propone dunque di integrare le due condizioni contenute nella proposta di parere con la previsione che l'adeguato coinvolgimento delle regioni avvenga « nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni » e « nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ». Propone altresì di inserire un'ulteriore condizione in base alla quale « le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione ».

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) esprime il proprio voto contrario al parere, ove riformulato con una condizione relativa alle regioni ad autonomia speciale.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda che le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di agricoltura

e sottolinea come l'introduzione di una clausola di salvaguardia sia volta a superare incertezze interpretative in ordine all'applicazione della legge in tali regioni, anche al fine di evitare l'insorgere di contenzioso a livello costituzionale.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, riformula le due condizioni già inserite nel parere nel senso indicato dal presidente D'Alia ed integra il parere con un'osservazione volta all'inserimento della clausola di salvaguardia per le regioni ad autonomia speciale.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata nel corso della discussione (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 8.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze », il cui termine era fissato all'11 maggio 2016.

Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine all'11 novembre 2016.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

ALLEGATO 1

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (C. 3634, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;

rilevato che il contenuto del provvedimento attiene alle materie «ordina-

mento civile» e «stato civile e anagrafi», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l*) ed *i*, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie « agricoltura » e « commercio », ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.), nonché « tutela della salute » ed « alimentazione », spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost.);

considerato che, nel caso di intersezione tra competenze statali e competenze regionali, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato

dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

rilevato che l'articolo 7, comma 9, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo, gestito dalla Regioni, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime ai fini dell'emanazione del decreto;

considerato che l'articolo 64, comma 20, rimette ad un ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, senza assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, comma 9, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;

2) all'articolo 64, comma 20, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto.

ALLEGATO 3

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie « agricoltura » e « commercio », ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile », attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.), nonché « tutela della salute » ed « alimentazione », spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost.);

considerato che, nel caso di intersezione tra competenze statali e competenze regionali, l'intervento statale deve essere

declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

rilevato che l'articolo 7, comma 9, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo, gestito dalla Regioni, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime ai fini dell'emanazione del decreto;

considerato che l'articolo 64, comma 20, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, senza assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni;

rilevato infine che le disposizioni della legge possono applicarsi nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo ove compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, comma 9, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle

Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;

2) all'articolo 64, comma 20, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione

del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;

e con la seguente osservazione:

a) si valuti l'opportunità di precisare che le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

AUDIZIONI

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria Generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Stefano COLLINA (PD), Maria

Cecilia GUERRA (PD), Nerina DIRINDIN (PD), i deputati Simonetta RUBINATO (PD) e Daniele MARANTELLI (PD), nonché il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria Generale dello Stato*, e Stefano MANGOGNA, *Dirigente dell'Ispettorato generale rapporti finanziari con l'Unione Europea della Ragioneria Generale dello Stato*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	159
Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	159

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto.

(Svolgimento e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 28 aprile scorso.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, prosegue nell'illustrazione del Piano industriale 2016-2018 del Gruppo Rai.

Al termine intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Pino PISICCHIO (Misto), i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Raffaele RANUCCI (PD), Lello CIAMPOLILLO (M5S), Alberto AIROLA (M5S), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Francesco VERDUCCI (PD), Roberto RUTA (PD) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e il deputato Giorgio LAINATI (FI-PdL).

Roberto FICO, *presidente*, apprezza le circostanze, ringrazia il dottor Campo Dall'Orto e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	160
Audizione del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, svolge comunicazioni in merito alle risultanze dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, in merito alla programmazione delle attività che la Commissione porrà in essere in attuazione di quanto previsto dalla relazione sulla « Trasparenza delle candidature ed effica-

cia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative », approvata nella seduta del 27 aprile 2016.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Audizione del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni, dedicata ad un aggiornamento sulla situazione dell'ordine pubblico in provincia di Latina, ad un anno e mezzo dalla missione ivi svolta dalla Commissione il 12 dicembre 2014.

Pierluigi FALONI, *prefetto di Latina*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Claudio MOSCARDELLI (PD), Rosaria CAPACCHIONE (PD), Luigi

GAETTI (M5S) e i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S) e Davide MATTIELLO (PD) a cui risponde Pierluigi FALONI, *prefetto di Latina*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il prefetto Pierluigi Faloni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore di Europol, Rob Wainwright (*Svolgimento e conclusione*) 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 163

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore di Europol, Rob Wainwright.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Rob WAINWRIGHT, *Direttore di Europol*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Rob WAINWRIGHT, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), la senatrice Laura FASIOLO (PD) e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde Rob WAINWRIGHT, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Massimo ARTINI (Misto-Alternativa libera), al quale risponde Rob WAINWRIGHT.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il direttore Rob Wainwright, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 maggio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	164
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. – Intervengono, per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il presidente, Gerardo Longobardi e il consigliere nazionale delegato all'area fiscalità, Luigi Mandolesi, nonché il ricercatore della Fondazione Nazionale Commercialisti, Pasquale Saggese.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge una relazione, al termine della quale interviene, per porre domande e formulare osservazioni, Alessandro PAGANO, *presidente*.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili* e Luigi MANDOLESI, *consigliere nazionale delegato all'area fiscalità* rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Tecnoparco Valbasento Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	166
Comunicazioni del Presidente	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione di rappresentanti di Tecnoparco Valbasento Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di Tecnoparco Valbasento Spa, che ringrazia per la presenza.

Nicola SAVINO, *presidente di Tecnoparco Valbasento Spa*, e Domenico SCARCELLI, *responsabile dei servizi ambientali di Tecnoparco Valbasento Spa*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Bartolomeo PEPE (GAL), Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Nicola SAVINO, *presidente di Tecnoparco Valbasento Spa*, e Domenico SCARCELLI, *responsabile dei servizi ambientali di Tecnoparco Valbasento Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, nel corso della riunione svoltasi lo scorso 13 aprile, aveva stabilito la desecretazione resoconto stenografico dell'audizione del procuratore aggiunto di Palermo, dottor Salvatore De Luca, tenuta congiuntamente al sostituto procuratore Sergio De Montis, il 25 gennaio 2016. Essendo pervenuto l'assenso alla desecretazione da parte del dottor De Luca, il predetto documento si intende desecretato.

La Commissione concorda.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ricorda altresì che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito lo svolgimento di un'attività di verifica da parte della Commissione sull'attuazione della legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente ». Lo studio prevede la raccolta e l'elaborazione di dati quantitativi che mettano in relazione la situazione delle circoscrizioni giudiziarie (bacini serviti, risorse disponibili) e il numero di procedimenti e provvedimenti giudiziari rilevanti in materia, con l'obiettivo di fornire al Parlamento concreti elementi di valutazione e, nel contempo, di raccogliere i provvedimenti giudiziari più significativi emessi in sede di merito per evidenziare l'efficacia delle nuove disposizioni legislative, ovvero eventuali criticità applicative.

Aggiunge, inoltre, che sulla base delle attività svolte e programmate, la presidenza della Commissione ha individuato, per la fase iniziale della ricerca, alcuni circondari, diversi per dimensioni e collocazione geografica, con l'obiettivo di disporre di dati (organici di magistrati e di polizia giudiziaria, numero di procedimenti penali, esiti) e provvedimenti giudiziari relativi alla legge n. 68 del 2015 (decreti e ordinanze in materia cautelare personale e reale, atti di esercizio dell'azione penale, sentenze), secondo appositi schemi predisposti. Successivamente saranno coinvolti tutti gli uffici giudiziari operanti sul territorio nazionale al fine di disporre del più ampio quadro possibile dell'attività di ricerca.

Avverte che di tale iniziativa, anche al fine di definire specifiche forme di collaborazione con l'Amministrazione, è stata trasmessa informazione alla Presidente della Camera.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) esprime il proprio compiacimento sull'iniziativa assunta dalla Commissione, soprattutto in considerazione dell'importanza della materia.

Il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), anche a nome del proprio gruppo, si dichiara soddisfatto per l'attività di verifica sull'attuazione della legge sugli « eco-reati » avviata dalla Commissione.

Il senatore Paolo ARRIGONI (LNP-Aut) condivide il compiacimento sull'iniziativa, invitando a valutare anche i risultati di analoghe iniziative assunte da soggetti esterni al Parlamento.

Il senatore Bartolomeo PEPE (GAL) esprime la propria soddisfazione per questo approfondimento deliberato dalla Commissione, al pari del senatore Luis Alberto ORELLANA (PLA-PSI-MAIE).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, fa presente che la verifica sull'attuazione della legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante « Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente », assumerà carattere progressivamente più ampio, avendo l'obiettivo di fornire al Parlamento un quadro il più definito possibile.

Comunica, infine, secondo quanto stabilito nella riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la missione in Friuli Venezia Giulia, prevista dal 23 al 25 maggio prossimi, si svolgerà dall'8 al 10 giugno. Nel corso di questa missione avrà luogo una visita presso il porto di Capodistria, in Slovenia. Avrà inoltre luogo, il 20 e il 21 giugno prossimi, una missione in Veneto nel corso della quale si svolgerà un convegno per dibattere i contenuti della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia

(Doc. XXIII, n. 9), approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	169
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti della S.I.A.E. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.

Audizione di rappresentanti della S.I.A.E.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paolo AGOGLIA, *direttore dell'Ufficio Legislativo e Rapporti Istituzionali della S.I.A.E.*, e Sergio Maria FASANO, *direttore della Divisione Licenze e Servizi centrali della S.I.A.E.*, svolgono una relazione sui

temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Davide BARUFFI (PD).

Paolo AGOGLIA, *direttore dell'Ufficio Legislativo e Rapporti Istituzionali della S.I.A.E.*, e Sergio Maria FASANO, *direttore della Divisione Licenze e Servizi centrali della S.I.A.E.*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore avv. Agoglia e il direttore Fasano, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	170

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del vicepresidente Edoardo PATRIARCA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

(Svolgimento e rinvio).

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la

parola a Enrico MORANDO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*.

Enrico MORANDO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, depositando al riguardo documentazione non soggetta a riservatezza.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti, i deputati Paolo BENI (PD), Maria Chiara GADDA (PD), Elena CARNEVALI (PD), Giuseppe BRESCIA (M5S), Marco RONDINI (LNA).

Edoardo PATRIARCA, *presidente*, ringrazia l'audito per il prezioso contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del Cons. Edoardo Andreucci, già Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
AVVERTENZA	172

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 4 maggio 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Cons. Edoardo Andreucci, già Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno e rivolge in apertura una serie di quesiti all'audito.

Cons. Edoardo ANDREUCCI, *già Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge alcune osservazioni rispondendo alle domande del presidente Scanu.

Intervengono, per porre ulteriori domande e formulare osservazioni i deputati

Mauro PILI (MISTO), Donatella DURANTI (SI-SEL), Giulia GRILLO (M5S), Maria AMATO (PD), Roberto CAPELLI (DeS-CD).

Cons. Edoardo ANDREUCCI, già *Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze*, risponde in parte ai quesiti posti e si riserva di fornire successivamente ulteriori elementi conoscitivi.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Cons. Edoardo ANDREUCCI, già *Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze*, per il contributo

fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, sul commissariamento della Fondazione Arena di Verona (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione</i>)	5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Generale Guglielmo Luigi Miglietta in qualità di Comandante della Forza multinazionale NATO in Kosovo (KFOR)	28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
---------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dai Relatori e adottato come nuovo testo base</i>)	32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final), di rappresentanti di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani	40
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Emendamenti approvati in linea di principio al testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Giorgio Alleva, sui profili organizzativi relativi all'Istituto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	43
Sulla pubblicità dei lavori	43

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	50

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	45
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 3790</i>)	45
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42 Coppola (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Rinvio dell'esame</i>)	48

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Audizione di Guido Alpa, ordinario di diritto civile presso l'Università degli studi di Roma La Sapienza, Paolo Cendon, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Trieste e di Giacomo Travaglino, consigliere della Corte suprema di Cassazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08554 Berretta: Sul tribunale di Caltagirone	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-08555 Fontana: Sul pagamento del canone di locazione della procura e del tribunale di Bergamo	59
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	65

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	60
ERRATA CORRIGE	60

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea. Audizione di Mario Morcone, Capo Dipartimento del Ministero dell'interno per le Libertà civili e l'Immigrazione, e di Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 e C. 3333 (Parere alla VII Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	70
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata del rappresentante del Governo</i>)	82

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e abb (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Atto n. 294 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI »). Atto n. 296 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 295 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08568 Gebhard: Chiarimenti in merito all'indicazione nella Certificazione Unica 2016 dei compensi per prestazioni di lavoro autonome corrisposti a soggetti fiscalmente non residenti in Italia	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-08569 Paglia: Dati concernenti la raccolta complessiva del gioco d'azzardo nel 2015 e le relative entrate fiscali	93
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-08570 Fragomeli: Esclusione dall'IMU dei terreni incolti e degli orti	93
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
AVVERTENZA	97

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante « Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali », audizione di rappresentanti di Confcultura e Symbola	105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Testo base adottato</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	109
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione del dott. Alessandro Carettoni, Dirigente della III divisione della Direzione Clima ed Energia del Ministero dell'Ambiente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni	107
ERRATA CORRIGE	107

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato. Alla II Commissione (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo. Alla III Commissione (<i>Esame e rinvio</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA sulle prospettive di sviluppo del Gruppo	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	118
5-08556 Ricciatti: Criticità dello stabilimento Fincantieri di Ancona	118
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-08557 Benamati: Piano industriale e riorganizzazione della Società Alstom Ferroviaria Spa .	118
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	127
5-08558 Polidori: Procedimento autorizzativo dell'impianto di rigassificazione del metano liquido a Zaule, nel porto di Trieste	118
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	128
5-08559 Vallasca: Adozione dei decreti attuativi relativi al Fondo nazionale per l'efficienza energetica e al programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione	119
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	129
5-08560 Alfreider: Questioni inerenti il nuovo accordo di programma sulla Società belga Solvay	119
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	130

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final). COM(2016) 52 final e allegati (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	119
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa. COM(2016) 155 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	122
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. C. 3642 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	131
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e abbinata (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00963 Rizzetto: Proroga della cassa integrazione in deroga dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.	
7-00979 Miccoli: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.	
7-00981 Lombardi: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00982 Polverini: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.	
7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems (<i>Discussione e rinvio</i>)	133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») Atto n. 296 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	144
7-00485 Gallinella e 7-00531 Oliverio: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale (Seguito discussione congiunta e rinvio)	144
7-00533 Massimiliano Bernini: Iniziative in materia di coordinamento forestale (Seguito discussione e rinvio)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del CREA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 302 Fiorio, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico	145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	146
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	154
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)	150
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della relatrice)	155
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	156

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze » (Deliberazione di una proroga del termine)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato sui trasferimenti finanziari a Regioni ed enti locali (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	159
Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto (Svolgimento e rinvio)	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	160
Audizione del prefetto di Latina, Pierluigi Faloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Direttore di Europol, Rob Wainwright (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	164
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di rappresentanti di Tecnoparco Valbasento Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	166
Comunicazioni del Presidente	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	169
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti della S.I.A.E. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	170

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione del Cons. Edoardo Andreucci, già Presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
AVVERTENZA	172

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0006500